BOLLETTINO UFFICIALE

n. 20
del 17 maggio 2017

Anno LIV n. 20

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_20_1_DPR_1_330_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 4 maggio 2017, n. 330

Decreto di approvazione del Progetto definitivo dei lavori relativi al Lotto di Sutura, compreso tra la progr. km 459+476 (ex 63+000) e la progr. km 459+776 (ex 63+300) e completamento del II lotto tra la progr. km 458+926 (ex 62+450) e la progr. km 459+476 (ex 63+000). CUP: I61B07000360005

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO

- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito O.P.C.M. n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto d.d. 21 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
- che con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2017;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'O.P.C.M. n. 3702/08, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- l'intervento in oggetto rientra tra le opere di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dell'O.P.C.M. 3702/2008;
- che l'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 dispone che il Commissario provveda, anche in deroga alle previsioni della Delibera CIPE di approvazione del Progetto Preliminare n. 13 del 18 marzo 2005, a dettare le prescrizioni necessarie alla più sollecita progettazione e realizzazione delle opere, nonché all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo delle stesse opere;
- che lo stesso art. 3 dispone che l'approvazione del Progetto Definitivo da parte del Commissario sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

- che con Decreto n. 21 del 18 giugno 2009 il Commissario Delegato ha individuato l'Ufficio Espropri e Patrimonio della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete quale Ufficio preposto alle espropriazioni necessarie alla realizzazione dell'opera in oggetto, con l'attribuzione dei relativi poteri, e ha conferito l'incarico, quale titolare del predetto Ufficio, all'ing. Enrico Razzini (B.U.R. 8 luglio 2009, n. 27);
- che l'Avviso di espropriazione per pubblica utilità (prot. Commissario Atti/325 d.d. 05.10.2016), contenente l'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto definitivo del "lotto di sutura" e della conseguente variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), è stato pubblicato in data 14 ottobre 2016 fino al 30 novembre 2016, sui siti informatici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto, della S.p.A. Autovie Venete, del Commissario delegato per l'autostrada A4 ed è stato affisso all'albo pretorio del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) dal 7 ottobre 2016 al 7 novembre 2016;
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso al Commissario gli elaborati progettuali costituenti il Progetto Definitivo, consegnati con nota prot. Commissario n.52 d.d. 21 febbraio 2017, riportando il Quadro Economico dei lavori, i cui importi sono i seguenti:

A	**LAVORI A BASE D'APPALTO**		
A.1	**LAVORI A CORPO**		
A.1.1	Movimenti di materie	€	661.035,60
A.1.2	Opere d'arte principali	€	553.848,21
A.1.4	Pavimentazioni	€	2.010.865,47
A.1.5	Barriere di sicurezza	€	546.553,96
A.1.6	Segnaletica	€	55.362,52
A.1.7	Impianti	€	265.084,28
A.1.8	Mitigazioni ambientali	€	1.517.714,83
A.1.8.1	*Opere a verde*	*€*	*80.224,02*
A.1.8.2	*Barriere fonoassorbenti*	*€*	*998.318,71*
A.1.8.3	Raccolta e trattamento delle acque	€	439.172,10
A.1.10	Sistemazioni idrauliche	€	184.950,87
A.1	**TOTALE A.1 LAVORI A CORPO**	**€**	**5.795.415,74**
A.2	**ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)**	**€**	**598.087,29**
A	**TOTALE A - LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1 + A.2)**	**€**	**6.393.503,03**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B.1	**SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**		
B.1.1	Impianti tecnologici interferenti	€	8.141,65
B.1.4	Prove materiali a carico dell'Amministrazione (0,6% di A.1)	€	34.772,49
B.1.5	Oneri per rilievi, accertamenti ed indagini (monitoraggio amb., archeologia, ecc.)	€	150.000,00
B.1.5.1	*Monitoraggio Ambientale*	*€*	*130.000,00*
B.1.5.2	*Archeologia*	*€*	*20.000,00*
B.1.6	Oneri discarica autorizzata per materiali di scavo equiparabili a rifiuto	€	61.000,00
B.1	**TOTALE B.1 SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO**	**€**	**253.914,14**
B.2	**ESPROPRI**		
B.2.1	Espropriazioni	€	96.094,00
B.2.2	Occupazioni temporanee e d'urgenza	€	22.515,63
B.2.3	Indennità di servitù	€	-
B.2.4	Spese di registrazione, accessorie, notarili, frazionamenti (art. 33 e 44 T.U. espropri)	€	11.660,37
B.2	**TOTALE B.2 ESPROPRI**	**€**	**130.270,00**
B.3	**IMPREVISTI (5% di A)**	**€**	**319.675,15**
B.4	**ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (3% di A)**	**€**	**191.805,09**
B.5	**ACCANTONAMENTO (1% di A.1)**	**€**	**57.954,16**
B.6	**SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI**	**€**	**-**
B	**TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE**	**€**	**953.618,54**

C	**SPESE**		
C.1	**SPESE GENERALI [10% di (A + B.1 + B.2 + B.5 + B.6)]**	**€**	**683.564,13**
C.2	**SPESE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.D. 05.09.2008 (art. 2, c. 1) [0,4% di (A + B.1 + B.2 + B.5 + B.6)]**	**€**	**27.342,57**
C	**TOTALE C - SPESE**	**€**	**710.906,70**
A+B+C	**TOTALE COMPLESSIVO**	**€**	**8.058.028,27**

- che l'art. 2, comma 4 della citata O.P.C.M. 3702/2008 prevedeva, tra l'altro, che il Commissario delegato, per la valutazione dei progetti, nonché per garantire il necessario supporto tecnico alle attività da eseguire per il superamento dell'emergenza, si avvalesse di un Comitato Tecnico-Scientifico composto da sei componenti scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati rispettivamente dall'Anas, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione Civile (2 membri);
- che il menzionato Comitato Tecnico Scientifico ha cessato le proprie funzioni a partire dal 1° gennaio 2015, così come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. del 3 marzo 2014 che, tuttavia, non ha modificato l'O.P.C.M. n. 3702/2008, mantenendo quindi inalterato il percorso approvativo dei progetti delle opere;
- che il Commissario delegato ha quindi nominato, con Decreto n. 304 del 15 aprile 2016, la struttura di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 (in seguito "la struttura"), affidando alla stessa compiti e funzioni istruttorie;
- che la citata struttura ha esaminato il Progetto Definitivo nella versione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. Commissario E/3260 d.d. 3 ottobre 2016;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, nella nota di trasmissione del Progetto Definitivo prot. Commissario U/3260 d.d. 3 ottobre 2016 alla Struttura, ha specificato che il progetto "non è stato sottoposto a conferenza dei servizi per la risoluzione delle interferenze, in quanto l'opera interessa un numero limitatissimo di infrastrutture esistenti, per le quali si è provveduto ad acquisire per via ordinaria le proposte di rilocazione";
- che il Responsabile Unico del Procedimento nel proprio Verbale di validazione tecnica del progetto, assunto al prot. Commissario Atti/99 d.d. 20 febbraio 2017, ha dichiarato di condividere integralmente i contenuti del Rapporto Conclusivo dell'Organismo di Controllo Accreditato CONTECO Check S.r.l. del 6 febbraio 2017, assunto al prot. Commissario E/746 in data 9 febbraio 2017 e, quindi, ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato XXI del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ha validato il progetto definitivo;
- che la struttura ha predisposto una specifica relazione istruttoria, prot. Commissario Atti/174 d.d. 31 marzo 2017, da intendersi integralmente richiamata con il presente Decreto, confermando che il progetto definitivo, comprensivo degli elaborati di progetto relativi alle infrastrutture interferenti, è stato sviluppato nel rispetto della O.P.C.M. n. 3702/2008, e che pertanto, fermo restando le responsabilità del progettista, del verificatore ex art. 112 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e del Responsabile Unico del Procedimento, lo stesso è approvabile dal Commissario delegato, con un'avvertenza ed osservando una serie di precisazioni;
- che, al fine di ottemperare correttamente all'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 5, comma 8, del D.P.R. n. 357/1997, si richiamano espressamente gli esiti della Valutazione di Incidenza, approvata da parte della Regione Veneto, con il D.D.R. n. 11 del 22 giugno 2016, sulla base dell'istruttoria tecnica n. 106 del 21 giugno 2016;
- che, a fronte degli obiettivi da perseguire, vista l'avvertenza della struttura, è indispensabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c, dell'OPCM n. 3702/2008, ricorrere alla deroga per le disposizioni previste dall'art. 185 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, allo scopo di:

(a) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;
(b) poter rispettare le disposizioni dell'OPCM n. 3702/2008 ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le motivazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate per relationem;

- che in esito ad apposita verifica - giusto Decreto del Commissario Delegato n. 327 dd. 24 marzo 2017 - si è proceduto alla suddivisione dei lavori relativi al tratto autostradale compreso fra San Donà di Piave e lo svincolo di Alvisopoli (lotto II) in tre sub-lotti funzionali, tra cui quello denominato sub-lotto 1: dalla progr. km 451+021 (ex progr. km 54+545) alla progr. km 459+776 (ex progr. km 63+300);
- che l'individuazione e l'estensione dei sub-lotti è conseguente a motivazioni di tipo tecnico-economico, tra le quali quella di intervenire, per ogni sub-lotto, su un solo svincolo autostradale al fine di meglio garantire la funzionalità dell'infrastruttura autostradale anche nel corso delle lavorazioni e limitare, in tal modo, i disagi per l'utenza derivante dalle diverse condizioni di traffico, che, come manifestatesi nell'ultimo quinquennio, inducono a dare priorità alla realizzazione della terza corsia nel tratto compreso fra i due nodi di Portogruaro (A4-A28) e Palmanova (A4-A23);
- che per le medesime motivazioni il cd. Lotto di sutura è stato ricompreso nel sub-lotto 1 in epigrafe;
- che alla spesa per la realizzazione di detti lavori, nei limiti di quanto esposto in epigrafe, farà fronte la S.p.A. Autovie Venete, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. e di quanto previsto dalla citata Convenzione Unica;
- che la provvista finanziaria, relativa al quadro economico relativo della citata presente Opera, sarà

richiesta alla Concessionaria, da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, con il provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo.
TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008, ricorrendo alla deroga per le disposizioni previste dall'art. 185 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il Progetto Definitivo, allegato alla Nota Interna n. 52 d.d. 21 febbraio 2017, il Progetto Definitivo, allegato alla Nota Interna n. 3260 d. d. 3 ottobre 2016 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dei lavori relativi alla III corsia dell'autostrada A4, nel tratto cd. "di sutura", compreso tra la progr. km 459+476 (ex 63+000) e la progr. km 459+776 (ex 63+300) e completamento del II lotto tra la progr. km 458+926 (ex 62+450) e la progr. km 459+476 (ex 63+000), inclusivo degli elaborati di progetto relativi alle reti interferenti, per l'importo complessivo del Quadro Economico di Euro 8.058.028,27, di cui per lavori a base d'appalto (parte A) Euro 6.393.503,03, somme a disposizione (parte B) Euro 953.618,54 e Spese Generali (parte C) Euro 710.906,70, confermando le precisazioni contenute nell'istruttoria della struttura citata in epigrafe e depositata agli atti, da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento, così come gli esiti della Valutazione di Incidenza, approvata da parte della Regione Veneto, con il D.D.R. n. 11 del 22 giugno 2016;
- di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008, del Progetto Definitivo, comprensivo degli elaborati di progetto relativi alle infrastrutture interferenti, dei lavori in epigrafe, fermo restando che la Stazione appaltante procederà a redigere il Progetto Esecutivo e ad acquisire la relativa validazione prima di procedere all'indizione della conseguente procedura di gara;
- di approvare il Quadro economico del Progetto Definitivo, così come puntualmente riportato in premessa, con le determinazioni indicate in narrativa, per le motivazioni riportate in epigrafe e negli atti citati, da intendersi integralmente richiamate;
- di provvedere alla redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto all'interno del sub-lotto I così come individuato con Decreto del Commissario delegato n. 327 del 24 marzo 2017, al fine di addivenire ad un appalto unico dei lavori;
- di conferire delega al R.U.P. al fine di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, allo scopo di procedere ad aggiornare i rispettivi dati, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008;
- di disporre che il presente Decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 3702/2008;
- di stabilire che l'onere economico del presente provvedimento è a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete n. prot. Commissario E/1637 del 29/03/2017, depositato agli atti.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_1_331_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 4 maggio 2017, n. 331

P.115 - Ampliamento della autostrada A4 con la terza corsia. 2° lotto: tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli, Sub-lotto 1: Asse autostradale dalla progr. km 451+021 (ex km 54+545) alla progr. km 459+776 (ex km 63+300) e Canale di gronda Fosson-Loncon - CUP I61B07000360005 - Espropriazioni per pubblica utilità - Adempimenti propedeutici ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (art. 169, comma 6, DLgs. 12 aprile 2006, n. 163).

IL COMMISSARIO DELEGATO

PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PREMESSO

- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito O.P.C.M. n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto d.d. 21 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
- che con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2017;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'O.P.C.M. n. 3702/2008, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che con Decreto n. 21 del 18 giugno 2009 il Commissario Delegato ha individuato l'Ufficio Espropri e Patrimonio della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete quale Ufficio preposto alle espropriazioni necessarie alla realizzazione dell'opera in oggetto, con l'attribuzione dei relativi poteri, e ha conferito l'incarico, quale titolare del predetto Ufficio, all'ing. Enrico Razzini (B.U.R. 8 luglio 2009, n. 27);
- che l'intervento in oggetto rientra tra le opere di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) dell'O.P.C.M. 3702/2008;
- che l'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 dispone che il Commissario provveda, anche in deroga alle previsioni della Delibera CIPE di approvazione del Progetto Preliminare n. 13 del 18 marzo 2005, a dettare le prescrizioni necessarie alla più sollecita progettazione e realizzazione delle opere, nonché all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo delle stesse opere;
- che, con Decreto n. 236 dd. 9 aprile 2013 (B.U.R. 08.5.2013, n. 19) del Soggetto Attuatore, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia - Tratto San Donà di Piave (progr. Km 29+500) - Svincolo di Alvisopoli (progr. Km 63+000)" e dichiarato, ai sensi del comma 2, dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008 di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Con il prefato provvedimento si è stabilito, altresì, di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la verifica della fattibilità di suddividere l'intervento in epigrafe in due o più lotti, nel rispetto dell'allora vigente art. 2, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 163/2006, laddove si prevedeva che "la realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo, III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese";
- che, in base all'esito della succitata verifica - giusto Decreto del Commissario Delegato n. 327 dd. 24 marzo 2017 (B.U.R. 12.4.2017, n. 15) -, si è proceduto alla suddivisione dei lavori in tre sub-lotti funzionali, tra cui quello denominato sub-lotto 1: dalla progr. km 451+021 (ex progr. km 54+545) alla progr. km 459+776 (ex progr. km 63+300), comprendente le opere del nodo di Portogruaro (A4 - A28), n. 6 cavalcavia per la viabilità ordinaria, il ponte sul fiume Lemene, il sottopasso per la S.S. 463, nonché tre canali di gronda fra la roggia Lugugnana e il Fiume Lemene, fra la roggia Lugugnana e il canale Taglio Nuovo, fra i canali Fosson Esterno e Loncon, oggetto del presente provvedimento;
- che l'individuazione e l'estensione dei sub-lotti è conseguente a motivazioni di tipo tecnico-economico, tra le quali quella di intervenire, per ogni sub-lotto, su un solo svincolo autostradale al fine di meglio garantire la funzionalità dell'infrastruttura autostradale anche nel corso delle lavorazioni e limitare, in tal modo, i disagi per l'utenza derivante dalle diverse condizioni di traffico, che, come manifestatesi nell'ultimo quinquennio, inducono a dare priorità alla realizzazione della terza corsia nel tratto compreso fra i due nodi di Portogruaro (A4-A28) e Palmanova (A4-A23);
- che è necessario, altresì, rispettare quanto prescritto nella delibera C.I.P.E. di approvazione del progetto preliminare n. 13/2005 di "anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto";

- che nello sviluppo della progettazione esecutiva è emersa la necessità di procedere con l'occupazione permanente di ulteriori aree rispetto a quelle previste dal progetto definitivo approvato, in considerazione di un livello progettuale di maggior dettaglio che tiene conto compiutamente dei lavori da realizzare nel rispetto delle mutate esigenze tecniche e funzionali, del cambiamento dello stato dei luoghi e dell'esigenza di assicurare il raggiungimento di proprietà altrimenti intercluse;
- che il RUP ha richiesto, con nota Interna prot. Int/117 dd. 02.05.2017, il ricorso alla deroga dei termini previsti per la partecipazione degli interessati nel corso dell'attività di comunicazione di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'approvazione del progetto esecutivo;
- che nella citata nota interna il RUP ha chiarito che le variazioni intervenute nel progetto esecutivo che comportano la necessità di alcune nuove aree sono ingegnerizzazioni di dettaglio e non modificano la localizzazione dell'opera;
- che nella citata nota interna il RUP ha specificato che il ricorso alla deroga è motivato dalla necessità di contrarre i tempi per riuscire ad aggiudicare i lavori entro il termine del 31 dicembre 2017, attuale termine della proroga del Commissario Delegato;
- che l'art. 169, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ai sensi di quanto disposto dalla Delibera A.N.A.C. n. 924 del 7 settembre 2016, dispone che "Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto (esecutivo) è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166";
- che, a fronte degli obiettivi da perseguire, è indispensabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d), dell'OPCM n. 3702/2008, ricorrere alla deroga alle disposizioni previste dall'art. 166 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, allo scopo di:

(a) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;
(b) poter rispettare le disposizioni dell'OPCM n. 3702/2008 ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le motivazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate per relationem;

- che con apposito parere legale prot. E/2354 dd 04.05.2017 l'avvocato Marco Monaco ha confermato la legittimità del ricorso alla deroga dei termini previsti per la partecipazione degli interessati nel corso dell'attività di comunicazione di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'approvazione del progetto esecutivo;
- che alla spesa per la realizzazione di detti lavori, nei limiti di quanto esposto in epigrafe, farà fronte la S.p.A. Autovie Venete, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

Di ricorrere, per le motivazioni esposte in epigrafe, alla deroga di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d) dell'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/08 e s.m.i., in merito alle disposizioni previste dall'art. 166 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nel dar corso all'attività di comunicazione di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'approvazione del progetto esecutivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 169, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, delle aree occorrenti all'"Ampliamento della autostrada A4 con la terza corsia. 2° lotto: tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli, Sub-lotto 1: Asse autostradale dalla progr. km 451+021 (ex km 54+545) alla progr. km 459+776 (ex km 63+300) e Canale di gronda Fosson-Loncon". Di conferire apposito mandato al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Enrico Razzini, di dar corso a tutte le attività prodromiche e strumentali del procedimento espropriativo, come previsto dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., nonché allo svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avvalendosi della sopracitata deroga.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_92_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2017, n. 092/Pres.

LR 21/2014, art. 16. Comitato degli studenti Ardiss. Sostituzio-

ne componenti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) e, in particolare, l'articolo 16 che disciplina l'istituzione del Comitato degli studenti, di seguito Comitato;
VISTO in particolare, l'articolo 16 che, nel disciplinare il Comitato degli studenti, stabilisce che lo stesso sia composto da:
a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0107/Pres. del 26 maggio 2015, con cui è stato costituito il Comitato;
RICHIAMATO altresì il proprio decreto n. 0145/Pres. del 13 luglio 2016 con cui è stato sostituito il rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste;
DATO ATTO che con decreto n. 187 del 6 aprile 2017 del Rettore dell'Università degli Studi di Udine, sono stati eletti i tre rappresentanti degli studenti dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss) nelle persone delle signore Bruno Denise, Canciani Ambra e Melchioretto Giulia;
PRESO ATTO che dalle dichiarazioni rese, ai sensi di legge, non sussistono motivi di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico de quo;
DATO ATTO, inoltre, che con decreto n. 241 del 18 aprile 2017 del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste è stato dichiarata la cessazione dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al Comitato degli Studenti dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori del signor Zuccolo Mauro, in seguito al conseguimento della laurea magistrale;
CONSIDERATO che non potendo attingere alla graduatoria, priva di candidati non eletti, l'Università degli Studi di Trieste ritiene di non procedere alla sostituzione del rappresentante per il residuo periodo del biennio 2015/2017, nelle more dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per il biennio 2017/2019;
CONSIDERATO che a seguito delle prossime nuove elezioni per il rinnovo delle rappresentanza studentesche per il biennio 2017/2019 si procederà al ripristino del numero di rappresentanti dell'Università degli Studi di Trieste;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 16 comma 1 bis il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di aggiornare la composizione del Comitato alla luce delle modifica nell'attribuzione e nella cessazione del predetto incarico;
PRESO ATTO della generalità della Giunta regionale n. 748 del 21 aprile 2017;

DECRETA

1. Sono nominati quali componenti del Comitato degli studenti le signore:
- Bruno Denise,
- Canciani Ambra,
- Melchioretto Giulia,

iscritte all'Università degli studi di Udine.
2. Si prende atto della cessazione dalla carica del sig. Zuccolo Bruno in seguito al conseguimento della laurea magistrale e della mancata sostituzione, nelle more dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per il biennio 2017/2019;
3. Si dà atto che, conseguentemente alla sostituzione e cessazione di cui ai punti 1. e 2., il Comitato di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 concernente "Norme in materia di diritto allo studio universitario" istituito con proprio decreto n. 0107/Pres. di data 26 maggio 2015 e modificato con proprio decreto n. 0145/Pres. di data 13 luglio 2016, viene aggiornato con la seguente composizione:
- Due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trieste:
    - Ruben DUBLO
    - Francesco SALTARIN
- Tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Udine:
    - Denise BRUNO

- Ambra CANCIANI
- Giulia MELCHIORETTO

- Un rappresentante degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Trieste:
- Hao WANG
- Un rappresentante degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Udine:
Gabriele BRESSAN
- Un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA):
- Giovanni ALZETTA.

3. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura, viene ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale e fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.
4. La partecipazione al Comitato degli studenti è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDISS;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_93_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 maggio 2017, n. 093/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 19 comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il comma 5 dell'articolo 19 della suddetta legge regionale il quale prevede che "La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.";
VISTO il "Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 19 comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)" emanato con proprio decreto n. 0122/Pres. di data 26 giugno 2014;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 603 del 31 marzo 2017;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica del Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 19 comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_93_2_ALL1

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 19 comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

Art. 1 modifica dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 122/2014

1. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2014, n. 122/Pres "Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 19 comma 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) l'oggetto *"domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per il sostegno di iniziative progettuali nel settore della promozione sociale."* è sostituito con il seguente oggetto *"domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 per l'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari delle associazioni e degli enti iscritti nell'elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali."*

Art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_94_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres.

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, commi da 56 a 63, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a cooperative e associazioni, di nuova istituzione o già operanti, per attività finalizzate a sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane caratterizzate da una situazione di particolare svantaggio socio-economico attraverso iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano;
CONSIDERATO che il comma 62 del suddetto articolo 2 prevede che siano determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
CONSIDERATO che il comma 63 del medesimo articolo stanzia per l'anno 2017 risorse pari ad euro 500.000;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 21 aprile 2017;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_94_2_ALL1

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna.

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) a sostegno di iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano, al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate.
2. Ai sensi del comma 62 dell'articolo 2 della legge regionale 25/2016, il regolamento determina i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a) attività di inclusione sociale e lavorativa: attività svolta con lo scopo di offrire opportunità lavorative o di partecipazione non occasionale alla vita comunitaria a persone in situazione di vulnerabilità o a lavoratori svantaggiati. Nel caso di attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità, tale attività è riconosciuta solo se il progetto di attività di cui all'articolo 4 è concordato con l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni competente per territorio del "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" disciplinato dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6; nel caso di attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità che è svolta da cooperative, tale attività è riconosciuta solo se svolta da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, sezioni a) e b), previsto dal Capo II della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);
   b) fornitura di servizi di prossimità: offerta di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza della popolazione attraverso almeno una delle seguenti attività:
      1) attività commerciali e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
      2) consegna a domicilio di beni;
      3) trasporto di persone;
      4) assistenza alle persone e collaborazioni domestiche;
   c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato: attività finalizzata a coordinare e fornire aiuti gratuiti alla popolazione in maniera strutturata, condividendo i mezzi necessari, grazie alla cooperativa o all'associazione. Le iniziative di vicinato si caratterizzano, rispetto a quelle di volontariato, per la collaborazione tra gli appartenenti a contesti insediativi limitati, quali la frazione o il borgo, nei quali la solidarietà tra le persone nasce e si sviluppa dalle reciproche relazioni e frequentazioni. Le iniziative di vicinato e volontariato riguardano i bisogni delle persone e i diversi aspetti della vita comunitaria che, a titolo orientativo e non prescrittivo, si elencano di seguito: permanenza delle persone anziane nel proprio contesto abitativo e relazionale per limitare il ricorso a strutture residenziali, collaborazione nel soddisfacimento di bisogni della vita quotidiana di persone con problemi di salute o di condizione fisica, riduzione dei rischi da isolamento ed emarginazione di individui e famiglie, mobilità, momenti di incontro comunitari, attività di tipo motorio e riabilitativo a favore di anziani, attività domestiche a favore di anziani;
   d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante: attività finalizzata a promuovere ed eseguire interventi riguardanti la conservazione di contesti insediativi, compresa la cura dell'ambiente naturale ad essi limitrofi, anche a scopo di valorizzazione turistica;
   e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati: attività finalizzata a promuovere ed eseguire interventi di recupero a pratiche agricole non professionali di terreni incolti o abbandonati, anche a scopo di valorizzazione del paesaggio o di miglioramento della qualità della vita delle persone coinvolte negli interventi;
   f) spesa ammissibile: il costo dell'attività oggetto della domanda di contributo, determinato in via definitiva con il provvedimento regionale di concessione del contributo e assunto come base per la determinazione del contributo medesimo;
   g) persona in situazione di vulnerabilità: persona con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), persona svantaggiata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) o componente di un nucleo familiare avente i requisiti per beneficiare della misura attiva di sostegno al reddito prevista dalla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito);
   h) lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni già riscontrabile nella definizione recata dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 :
      1) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
      2) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

3) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
4) aver superato i 50 anni di età;
5) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

i) unità locale: luogo fisico nel quale è esercitata o si organizza l'attività del beneficiario;
j) nuova unità locale: unità locale attivata a partire dall'anno della domanda di contributo, come da documentazione relativa alla proprietà o disponibilità dell'immobile, o come da visura camerale;
k) impresa: ai sensi del diritto europeo qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta;
l) impresa unica: insieme delle imprese tra loro collegate secondo le modalità indicate dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
m) microimpresa, piccola e media impresa (PMI): impresa che soddisfa i requisiti di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa, recata dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.

art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. I beneficiari del contributo sono le cooperative e le associazioni che svolgono almeno una delle seguenti attività:
   a) inclusione sociale e lavorativa;
   b) fornitura di servizi di prossimità;
   c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
   d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
   e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere compatibili con lo statuto e, nel caso di iscrizione al registro nelle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA), con la classificazione ATECO.
3. I beneficiari devono svolgere l'attività di cui al comma 1 tramite una o più unità locali situate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) che risultano inseriti nella zona di svantaggio socio-economica C o, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, nella zona di svantaggio socio-economico B individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, ed elencati nell' Allegato A del presente regolamento.
4. Le unità locali di cui al comma 3 devono essere collocate in immobili di cui i beneficiari siano proprietari o abbiano disponibilità, per un periodo non inferiore a quello del vincolo di destinazione di cui all'articolo 15, comma 2, in base a un titolo legale che, in caso di lavori, ne consenta l'effettuazione.
5. Le cooperative devono essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al Capo II della legge regionale 20/2006 o al Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e possedere i seguenti requisiti:
   a) avere la dimensione di micro, piccola o media impresa;
   b) essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
   c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o di fallimento o non avere in atto altra procedura concorsuale o di liquidazione.
6. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
   a) essere regolarmente costituite. A tal fine, le associazioni devono presentare in allegato alla domanda di contributo copia di idonea documentazione, quale l'atto costitutivo o l'atto di riconoscimento previsto da leggi speciali;

b) in caso di esercizio di attività di impresa, rientrare nelle dimensioni di micro, piccola o media impresa ed essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

7. Le cooperative e le associazioni non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

art. 4 attività finanziabili e costi ammissibili

1. E' finanziabile, per ogni beneficiario, un solo progetto di attività di durata almeno triennale, incentrato su una o più delle attività elencate all'articolo 3, comma 1, e riguardante l'ambito territoriale di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il contributo copre i costi di:
   a) costituzione della cooperativa o dell'associazione;
   b) avviamento di una nuova unità locale, compresi gli oneri amministrativi e i costi del personale e dei collaboratori;
   c) investimento, riferito alle attività del progetto.
3. Ai sensi dell'articolo 41 bis, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il contributo copre anche i costi per la rendicontazione delle spese tramite certificazione da parte dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo di legge.
4. Il progetto di attività è redatto secondo il modello allegato alla domanda di contributo ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera b).

art. 5 tipologie di spese ammissibili e condizioni di ammissibilità delle spese

1. Con riferimento ai costi di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
   a) costituzione della cooperativa o dell'associazione, nel limite del 5 percento del totale della spesa ammissibile a contributo: tributi e tasse, spese notarili, consulenze legali, consulenze fiscali ed economico-finanziarie;
   b) avviamento di una nuova unità locale, nel limite del 45 percento del totale della spesa ammissibile a contributo:
      1) lavori di manutenzione ordinaria e, limitatamente alla realizzazione di servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici, manutenzione straordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
      2) retribuzioni del personale e oneri riflessi, nei limiti del trattamento retributivo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
      3) compensi per collaboratori, compresi i corrispettivi per lavoro autonomo e i compensi per il lavoro accessorio;
      4) corrispettivi per il lavoro somministrato;
      5) corrispettivi per i servizi di contabilità e assistenza fiscale e di consulente del lavoro;
   c) investimento: acquisto di impianti, macchinari e attrezzi, arredi, autoveicoli.
2. Sono comprese nella spesa ammissibile per lavori di cui al comma 1, lettera b), punto 1), per un importo non superiore al 10 percento di tale spesa, anche le spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e certificazioni o asseverazioni.
3. Le unità locali interessate dai lavori consentono l'accesso alle persone disabili, secondo la normativa in materia di superamento di barriere architettoniche.
4. L'ammissibilità della spesa per i lavori di cui al comma 1, lettera b) , punto 1) è determinata tanto sulla base del computo metrico estimativo presentato in allegato alla domanda di contributo, ai fini della concessione del contributo, quanto, ai fini della liquidazione a saldo del contributo, sulla base del computo metrico a consuntivo.

5. Le spese di avviamento di cui al comma 1, lettera b), punti 2), 3), 4) e 5), sono riconosciute ammissibili se imputabili ad un periodo non superiore ad un anno, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo.
6. Le spese di avviamento di cui al comma 1, lettera b), punto 5) sono riconosciute pro quota, con riferimento all'attività di progetto.
7. Le spese per l'acquisto di beni sono riconosciute ammissibili solo se i beni risultano registrati nella contabilità aziendale o inventariati, e se i beni riportano gli elementi identificativi registrati nella contabilità aziendale o nell'inventario tramite segnatura o etichettatura indelebili.
8. L'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada è ammesso solo se è effettuato da soggetti che non effettuano tale trasporto per conto terzi.
9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo se e in quanto definitivamente sostenuta dal beneficiario che sia un'associazione, a condizione che quest'ultima non svolga attività di impresa ai sensi del diritto europeo.
10. Con riferimento al costo di cui all'articolo 4, comma 3, è ammissibile a contributo nel limite di spesa di euro 1.000,00 il corrispettivo pagato al soggetto certificatore.
11. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese di cui al comma 1, lettera a), le quali sono ammissibili anche se precedenti alla domanda a condizione che siano state sostenute nel medesimo anno di presentazione della domanda.

art. 6 spese non ammissibili e divieto di cumulo

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
   a) acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, se il contributo è richiesto da un soggetto che opera imprenditorialmente nel settore del trasporto per conto terzi;
   b) IVA, ad eccezione di quanto indicato dall'articolo 5, comma 7;
   c) acquisto di minuterie e materiale di consumo;
   d) acquisto di attrezzi di costo unitario inferiore ad euro 50,00;
   e) acquisto di beni usati;
   f) lavori eseguiti con apporto di lavoro di dipendenti, collaboratori o associati (lavori in economia).
2. Non sono ammissibili le spese per lavori o per prestazioni professionali eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto giuridico, a qualunque titolo instaurato, con il beneficiario o con amministratori e soci del medesimo beneficiario, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci del beneficiario.
3. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per le medesime spese. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

art. 7 limiti di spesa

1. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una spesa complessiva inferiore ad euro 20.000,00 .

art. 8 regime e ammontare del contributo

1. Il contributo si configura, secondo la natura del beneficiario e dell'attività da esso svolta:
   a) cooperativa o associazione che svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, L352;
   b) associazione che non svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo in conto capitale non rientrante nella nozione di aiuto di Stato del diritto europeo.
2. Il contributo è concesso nell'importo richiesto in domanda, con un limite massimo di euro 200.000,00.

3. Nel caso di impresa che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, il limite massimo del contributo è di euro 100.000,00, a meno che non ricorrano le condizioni poste dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
4. L'importo massimo del contributo concedibile è pari alle seguenti percentuali calcolate sulla spesa ammissibile:
   a) 80% nel caso di contributo richiesto da cooperativa o associazione che svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo e concesso come aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013;
   b) 100% nel caso di associazione che non svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo.
5. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, il contributo concesso come aiuto "de minimis" deve essere contenuto nei seguenti massimali che le amministrazioni centrali, regionali o locali e in genere le autorità o gli enti incaricati di uno Stato membro possono concedere a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari:
   a) euro 200.000,00 in generale;
   b) euro 100.000,00 in caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.
6. Al fine di verificare il rispetto del massimale di cui al comma 5, il richiedente che risponda a una delle caratteristiche soggettive di cui al comma 1, lettera a), allega alla domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nella forma prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa gli aiuti "de minimis", utilizzando il modello riprodotto nell'Allegato B. Tale dichiarazione dovrà essere reiterata a richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora ritenuta necessaria ai fini dell'aggiornamento dei dati, prima della concessione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11.
7. Il contributo è concesso secondo le modalità definite dall'articolo 11.

Art. 9 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, redatta come da modello riportato in Allegato C, è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. In prima applicazione, il termine di cui al comma 1 è fissato in 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle vigenti norme in materia e dall'indirizzo PEC del richiedente, fatta salva la possibilità di delega prevista dalle citate norme, mediante invio al seguente indirizzo di PEC: montagna@certregione.fvg.it.
4. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data di ricevuta della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con la relativa domanda di contributo in allegato.
5. La domanda si intende validamente inviata se:
   a) sottoscritta con firma digitale, oppure
   b) firmata in originale sul formato cartaceo, scansionata ed inviata nel formato elettronico tramite PEC.
6. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, è apposta sulla domanda stessa la relativa marca da bollo. In caso di firma digitale della domanda, quest'ultima deve essere comunque stampata e, previa apposizione e annullamento della marca da bollo, scansionata e inviata nel formato elettronico tramite PEC in allegato alla domanda. In caso di esenzione dal pagamento dell'imposta, sulla domanda deve essere indicata la specifica causale di esenzione.
7. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
   a) copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante;
   b) progetto di attività redatto secondo il modello riportato nell'Allegato D, comprensivo del preventivo dettagliato delle spese;
   c) dichiarazione dell'ente gestore del servizio sociale dei Comuni di avere concordato il progetto con il richiedente se ricorre la fattispecie prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
   d) in caso di lavori, a firma del progettista:

1) progetto, o relazione illustrativa, ed elaborato grafico. Il progetto, o la relazione illustrativa, contiene la dichiarazione secondo la quale l'unità locale interessata dai lavori consente l'accesso alle persone disabili, secondo la normativa in materia di superamento di barriere architettoniche;
2) computo metrico estimativo dei lavori previsti, redatto in base al prezzario regionale in vigore o ad altre fonti di informazione sui prezzi indicate dall'articolo 26 del "Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici" emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;

e) documentazione relativa alla proprietà della unità locale o alla disponibilità della stessa da parte del beneficiario, secondo quanto indicato dall'articolo 3, comma 4;
f) per le sole associazioni:
   1) autorizzazione della spesa e autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, deliberate dal competente organo statutario;
   2) copia dell'atto costitutivo, o dell'atto di riconoscimento previsto da leggi speciali, e dello statuto dell'associazione;
   3) elenco delle cariche (nominativo, data e luogo di nascita, carica rivestita nell'associazione);
g) per le sole cooperative e associazioni che svolgono attività di impresa:
   1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dall'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la dimensione dell'impresa, resa secondo il modello riportato in Allegato E;
   2) dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 8, comma 6.

8. La presentazione della domanda oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 e con modalità diverse da quelle indicate ai commi 1, 3, 5 e 7, nonché l'assenza anche di uno solo dei documenti elencati al comma 7, comportano la non ammissibilità della domanda e quindi l'esclusione dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 12.
9. Ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, con la domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il Servizio coordinamento politiche per la montagna effettua in via generale un controllo su un campione pari ad almeno il 5 percento delle domande ammesse a finanziamento secondo quanto previsto dall'articolo 11, nonché sulle dichiarazioni la cui verifica risulti, dall'esame delle domande presentate, giustificata ai fini dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'articolo 12.

art. 10 termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in 90 giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 9.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione ed erogazione del contributo è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione di cui all'articolo 14.
3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

art. 11 procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
2. La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Con il decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'articolo 2, commi 56, 57, 58, 59, 60 e 61, della legge regionale 25/2016 e del presente regolamento, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dal successivo articolo 12.
4. La concessione del contributo a favore dei soggetti utilmente inseriti in graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, è disposta nei limiti delle risorse disponibili dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato a seguito dell'acquisizione:
   a) del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso che il progetto di attività finanziato contempli spese per il personale;
   b) della documentazione antimafia prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nel caso di contributi di importo superiore ad euro 150.000,00.
6. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e sempre che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammissibile.
7. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 6 può essere integrato, sino al raggiungimento del 100 per cento del contributo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

art. 12 criteri di selezione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 2, commi 56, 57, 58, 59, 60 e 61, della legge regionale 25/2016 e dal presente regolamento.
2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata attribuendo alle stesse il seguente punteggio:
   a) localizzazione dell'unità locale, per un massimo di punti 35:
      1) unità locale in un Comune appartenente alla zona di svantaggio socio economico C ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000: punti 15;
      2) unità locale in un centro abitato appartenente alla zona di svantaggio socio economico C ai sensi della deliberazione 3303/2000: punti 10;
      3) unità locale in un Comune appartenente alla zona di svantaggio socio economico B ai sensi della deliberazione 3303/2000: punti 5;
      4) unità locale in un Comune con numero di residenti pari o minore di 500 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 10;
      5) unità locale in un Comune con numero di residenti compreso tra 501 e 1000 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 5;
      6) unità locale in un Comune con popolazione residente con indice di vecchiaia pari o superiore a 301 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 10;
      7) unità locale in un Comune con popolazione residente con indice di vecchiaia compreso tra 300 e 200 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 5;
   b) tipologia di attività, per un massimo di punti 40:
      1) inclusione sociale e lavorativa, fornitura di servizi di prossimità: punti 25;
      2) organizzazione di iniziative di vicinato o volontariato: punti 15;
      3) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante; mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni a ai centri abitati: punti 10;
   c) caratteristiche del beneficiario, per un massimo di punti 25:
      1) cooperativa: punti 10;
      2) nuova iniziativa, con costituzione di cooperativa o associazione beneficiaria nell'anno di presentazione della domanda di contributo: punti 15;
      3) nuova iniziativa, con apertura di nuova unità locale: punti 10.
3. Per la formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda presentata dalla cooperativa o dall'associazione la cui unità locale, interessata dal contributo, è nel Comune con il minor numero di residenti.

art. 13 conclusione dell'attività finanziata

1. L’attività finanziata si conclude con l’attuazione del progetto d’attività allegato alla domanda di contributo, la quale si svolge necessariamente nel corso dei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda.
2. L’effettuazione delle singole spese avviene secondo il cronoprogramma indicato nel progetto, fatta eccezione per la spesa di certificazione prevista dall’articolo 4, comma 3.
3. Il cronoprogramma di cui al comma 2 può essere oggetto di modifica, autorizzata dal Servizio coordinamento politiche per la montagna su istanza motivata del beneficiario.

art. 14 modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente:
   a) anticipazione di importo non superiore al 60 percento del contributo, su domanda subordinatamente alla prestazione a favore della Regione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di importo pari all’anticipazione, maggiorato degli eventuali interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, in conformità dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000, che preveda le clausole dell'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta da parte della Regione tramite la struttura organizzativa competente;
   b) acconti ad avvenuta effettuazione almeno del 30, 60 e 90 percento dei pagamenti effettuati dal beneficiario. In caso di liquidazione ed erogazione dell’anticipazione di cui alla precedente lettera a), possono essere liquidati solo gli acconti previsti al raggiungimento del 60 percento della spesa, se l’anticipazione è inferiore al 60 percento del contributo concesso e scomputando dall’acconto medesimo l’importo dell’anticipazione, e al raggiungimento del 90 percento della spesa;
   c) saldo ad avvenuta conclusione del progetto d’attività triennale.
2. I pagamenti effettuati dal beneficiario e posti a giustificazione della richiesta di acconto ai sensi del comma 1, lettera b), non possono avere solamente la natura di anticipazioni e acconti rispetto ai lavori, ai beni e ai servizi che ne sono oggetto. E’ richiesto in ogni caso il pagamento a titolo definitivo, a estinzione dell’obbligazione contrattuale.
3. Lo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), è disposto dal Servizio coordinamento politiche per la montagna dopo l’erogazione dell’acconto liquidato al raggiungimento del 60 percento della spesa.
4. La liquidazione degli acconti è definita in base alla rendicontazione della spesa resa secondo le modalità indicate agli articoli 17 e 18 ed è subordinata all’acquisizione della documentazione indicata all’articolo 11, comma 5, se dovuta secondo quanto ivi specificato.

art. 15 obblighi del beneficiario e subentro nel contributo

1. Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come, da dichiarazione resa con la domanda di aiuto, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
2. Il beneficiario si impegna con la presentazione della domanda di contributo a rispettare i seguenti vincoli:
   a) cooperative e associazioni che svolgono attività di impresa: mantenere per la durata di 3 anni:
      1) la destinazione dei beni immobili oggetto del contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell’ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalità del vincolo;
      2) la sede o l’unità operativa nel territorio regionale dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell’ultima fattura in assoluto emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo, tra quelle attinenti al progetto di attività finanziato;
   b) associazioni: mantenere per la durata di 5 anni la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell’ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalità del vincolo;

1) cooperative e associazioni: mantenere per la durata di 3 anni la destinazione dei beni mobili oggetto di contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalità del vincolo.

3. Il beneficiario attesta annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di riferimento, il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e soggette alla verifica tramite un controllo su un campione pari ad almeno il 5 percento delle dichiarazioni pervenute nell'anno entro il termine sopra indicato e un controllo su tutte le dichiarazioni pervenute dopo il suddetto termine, se riferite sempre all'anno precedente.
4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.
5. Il beneficiario è tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'attività finanziata.
6. Il subentro ad una cooperativa utilmente collocata in graduatoria da parte di un'altra cooperativa è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000. Il subentrante assume tutti gli obblighi del beneficiario.

art. 16 variazioni al progetto di attività

1. Le varianti al progetto di attività devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione del progetto e sulle motivazioni delle varianti e dal progetto d'attività aggiornato con le varianti.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli scostamenti di importo per le singole spese indicate nel progetto d'attività che risultano contenuti nel limite del 10 percento, fermi restando i prezzi unitari del computo metrico estimativo riguardante i lavori.
3. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

art. 17 rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione finale della spesa sostenuta entro 3 mesi dalla data di conclusione dell'attività, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo le modalità dettate da:
   a) articoli 41 e 41 bis, della legge regionale 7/2000 se beneficiario è una cooperativa o un'associazione che svolge attività di impresa;
   b) articolo 43 della legge regionale 7/2000, se beneficiario è un'associazione che non svolge attività di impresa.
2. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario.
3. La rendicontazione si compone della seguente documentazione:
   a) relazione illustrativa dell'attività realizzata e dei risultati raggiunti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, comprensiva del quadro economico finale di spesa e della dichiarazione della registrazione dei beni acquistati nella contabilità aziendale o nell'inventario con indicazione degli elementi identificativi quali risultano dalla fattura d'acquisto. Nel caso di progetto d'attività riguardante l'inclusione sociale e lavorativa di lavoratori svantaggiati, la relazione specifica dettagliatamente numero e tipologia di lavoratori seguiti, numero di imprese o enti presso cui è avvenuta il loro impiego e qualificazione giuridica e durata di quest'ultimo;
   b) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa;
   c) documentazione giustificativa della spesa in originale o secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000, o in alternativa la certificazione prevista dall'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nel caso il beneficiario sia una cooperativa o un'associazione che svolge attività di impresa;
   d) computo metrico a consuntivo dei lavori redatto da un tecnico qualificato e copia degli eventuali titoli abilitativi per l'esecuzione dei lavori o delle comunicazioni previste per i suddetti lavori dalla legge regionale 19/2009, secondo quanto indicato nel provvedimento di concessione del contributo;

e) per le spese ammesse pro quota, prospetto giustificativo della quantificazione della spesa in relazione alle attività di progetto cui ineriscono.

4. E' facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ulteriore ed effettuare ogni controllo o ispezione ritenuti necessari per la valutazione dell'attività rendicontata.

art. 18 documentazione giustificativa della spesa

1. Ai fini della rendicontazione di cui all'articolo 17 la documentazione giustificativa della spesa è costituita da fatture o da documentazione fiscalmente valida di pari valore probatorio, nonché da buste paga nel caso di spese per il personale, e dalla documentazione comprovante i relativi pagamenti.
2. La spesa deve essere effettuata dal beneficiario, al quale i giustificativi di spesa devono essere intestati o attributi, e deve essere idonea a dimostrare:
   a) l'attinenza della spesa con l'attività finanziata. A tal fine le fatture o la documentazione di pari valore probatorio devono riportare nell'oggetto gli elementi identificativi del bene o del servizio addebitati:
      1) nel caso di acquisto di beni è richiesta l'indicazione di elementi identificativi quali la denominazione commerciale specifica, la marca, il numero di serie;
      2) nel caso di servizi è richiesto il riferimento al progetto di attività finanziato.
   b) l'avvenuto pagamento tramite modalità tracciabili, quali bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale o altro mezzo che consenta di riferire in maniera certa il pagamento alla documentazione giustificativa di cui al comma 1.
3. Sono esclusi i pagamenti in contanti.
4. E' facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ritenuta necessaria per accertare la conformità della spesa all'attività finanziata e la sua congruità.

art. 19 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo per mancato rispetto di obblighi e condizioni da parte del beneficiario

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancata realizzazione assoluta del progetto di attività;
   c) Il venir meno dei requisiti soggettivi e delle condizioni previsti per la richiesta e la concessione del contributo;
   d) cumulo del contributo ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
   e) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
   f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. La violazione degli obblighi di vincolo dei beni cui all'articolo 15 comporta la revoca o la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati in applicazione degli articoli 32, comma 2, e 32 bis della legge regionale 7/2000.
3. In caso di realizzazione parziale del progetto di attività, compresa l'interruzione anticipata delle attività rispetto alla durata triennale del progetto, motivata da circostanze che ne rendano impossibile il completamento o proseguimento, il contributo viene rideterminato tenuto conto della spesa sostenuta e rendicontata ai sensi degli articoli 14, comma 4, 17 e 18 e a condizione che l'importo della spesa ammessa non sia inferiore all'importo di euro 20.000 previsto quale limite minimo di spesa dall'articolo 7 e che la stessa:
   a) sia documentata da pagamenti di importo non inferiore al 30 percento della spesa prevista in domanda o con successiva variante approvata dall'Amministrazione regionale, alle condizioni dettate dall'articolo 14 per la liquidazione degli acconti;
   b) sia stata svolta l'attività prevista in progetto per il periodo considerato.
4. A condizione che sia stata conseguita la finalità dell'attività finanziata, la difformità delle spese sostenute rispetto a quelle previste comporta la loro non ammissibilità e l'eventuale conseguente riduzione del contributo.

5. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

art. 20 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 21 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

art. 22 trattamento dei dati personali

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trovano applicazione le norme recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, l'obbligo di informativa è assolto con le seguenti indicazioni: a) i dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge; b) i dati personali richiesti ai fini dell'ammissibilità della domanda e della concessione del contributo, anche attraverso la compilazione della modulistica allegata, sono conferiti obbligatoriamente; c) all'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo; d) titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 23 rinvio a norme

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato. In particolare, si fa rinvio alla seguenti leggi regionali e ai rispettivi regolamenti attuativi:
   a) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
   b) legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);
   c) legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
   d) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
2. Per quanto riguarda il procedimento contributivo, compresi l'erogazione delle risorse e gli obblighi successivi al saldo del contributo, si fa rinvio alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 24 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito ad articolo 3, comma 3)

ELENCO DEI COMUNI DI LOCALIZZAZIONE DELL'UNITÀ LOCALE

Dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000:

A) COMUNI APPARTENENTE ALLA ZONA DI SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO C

Ampezzo, Andreis, Arta Terme, Barcis, Cercivento, Chiusaforte, Cimolais, Claut, Clauzetto, Comeglians, Dogna, Drenchia, Erto e Casso, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravascletto, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Treppo Carnico, Verzegnis, Vito d'Asio.

B) COMUNI APPARTENENTE ALLA ZONA DI SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO B CON CENTRI ABITATI IN ZONA DI SVANTAGGIO C

Comuni	**Centri abitati**
Attimis	Porzus, Subit, Cancellier
Enemonzo	Fresis, Maiaso, Tartinis-Colza
Forgaria nel Friuli	Monteprat
Nimis	Chialminis, Monteprato, Borgo di Mezzo
Prepotto	Castelmonte
Raveo	Raveo
San Leonardo	Iainich
Zuglio	Fielis, Sezza

Allegato B

(riferito ad articolo 8, comma 6)

MODELLO DI DICHIARAZIONE RELATIVA AD AIUTI "DE MINIMIS"
- IMPRESA RICHIEDENTE E IMPRESE COLLEGATE (IMPRESA UNICA) -

A) DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione alla richiesta del contributo previsto dall'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25(Legge di stabilità 2017) e del relativo regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 62, della suddetta legge regionale, concesso come aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013);

presa visione delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato B del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 62, della legge regionale 25/2016);

Consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA di cui all'Allegato B del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 62, della legge regionale 25/2016:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA di cui all'Allegato B del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 62, della legge regionale 25/2016:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

<u>Sezione B – Rispetto del massimale</u>

1) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il __________ e termina il ________;

2)

☐ **2.1** - che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto "de minimis", tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[2];

☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti "de minimis", tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[1]:

---

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le DICHIARAZIONI – ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE riportate dopo i modelli di dichiarazione.

[2] In proposito si vedano le DICHIARAZIONI – ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE.

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il *de minimis*	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE *de minimis*[2]	Importo dell'aiuto *de minimis*		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo[3]	
1								
2								
3								
					TOTALE			

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e *data* ……………

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

[1] In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le DICHIARAZIONI – ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE.

[2] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

[3] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le DICHIARAZIONI – ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE.

B) DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa						
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica			
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA				

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa …………… (*denominazione/ragione sociale, forma giuridica*) …………., in relazione alla richiesta della suddetta impresa del contributo previsto dall'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e del relativo regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 62, della suddetta legge regionale, concesso come aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013);

presa visione delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato B del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 62, della legge regionale 25/2016);

Consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA[1]

☐ **1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto "*de minimis*".

☐ **1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti "de minimis":

(Aggiungere righe se necessario)

[1] Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE *de minimis* [1]	Importo dell'aiuto *de minimis*		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo [2]	
1							
2							
3							
				TOTALE			

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e *data* ....

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

[1] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

[2] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le DICHIARAZIONI – ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE.

C) DICHIARAZIONI – ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE (dalla "Nota tecnica" al documento 14/077/CR08/C3 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime "de minimis" è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE).

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro.

Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di "un'impresa unica" così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli *aiuti "de minimis" accordati* alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il "de minimis" ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2010.

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2010.

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B).

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg. 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti "de minimis" godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Allegato C
(riferito ad articolo 9, comma 1)

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
(ASSOCIAZIONE)

MARCA
DA
BOLLO

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

PEC: **montagna@certregione.fvg.it**

Il/La sottoscritto/a ________________________________ , _____ [1] e legale rappresentante dell'associazione ____ con sede legale a ________________________, piazza/via__________________________ n. civico______, indirizzo PEC____________________.

codice fiscale________________ partita IVA__________________________;

n. REA______________________ CCIAA di ______________________________;

Visto l'art. 2, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 62, della legge regionale 25/2016 (di seguito citato come "regolamento");

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dalla succitata legge regionale per l'attuazione del progetto di attività denominato ________________________________[2],

tramite l'unità locale dell'associazione sita nel

Comune di ________________________________,

centro abitato di ________________________________,

al seguente indirizzo:

____,

Il contributo richiesto è di euro ________________ con riferimento al preventivo dettagliato delle spese riportato nel suddetto progetto d'attività, avente la seguente finalità tra quelle previste dall'art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2016: ________________________[3].

---

[1] Indicare la carica ricoperta.
[2] Riportare il titolo del progetto che lo identificherà nel procedimento contributivo.
[3] Riportare una o più finalità tra quelle previste dall'art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2016
a) attività di inclusione sociale e lavorativa;
b) fornitura di servizi di prossimità;
c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che l'associazione da lui rappresentata è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsti dal regolamento.

Dichiara, inoltre, sempre ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che l'associazione rappresentata[1]:

1. svolge/non svolge attività di impresa secondo la definizione recata dal regolamento ed è/non è iscritta al Registro delle imprese/Repertorio economico amministrativo presso la CCIAA di ______________, soddisfacendo il requisito di microimpresa/piccola impresa/media impresa[2];
2. è proprietaria/ha disponibilità a titolo di ______________ dell'unità locale sopra indicata quale struttura interessata dal progetto d'attività allegato, dalla seguente data:________________;
3. non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
4. ha/non ha personale alle proprie dipendenze (n. unità lavorative_______________);
5. non ha richiesto né ricevuto contributi e incentivi in genere per le attività e le spese descritte nel progetto allegato;
6. rispetta le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, ai fini della concessione di contributi regionali alle imprese [3];

DICHIARA[4]

di avere consapevolezza che il contributo è concesso come aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, L352.

ALLEGA[5]

□ copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto (art. 9, comma 7, lett. a) del regolamento);

□ progetto di attività (art. 9, comma 7, lett. b) del regolamento);

□ dichiarazione dell'ente gestore del servizio sociale dei Comuni ___________________ [6] di data ______________ (art. 9, comma 7, lett. c) del regolamento);

□ progetto/relazione illustrativa dei lavori previsti e relativo elaborato grafico (art. 9, comma 7, lett. d), punto 1) del regolamento);

□ computo metrico estimativo dei lavori (art. 9, comma 7, lett. d), punto 2) del regolamento);

□ documentazione relativa alla proprietà/disponibilità dell'unità locale indicata in domanda: tipo documentazione ___________ estremi [7] ____________________(art. 9, comma 7, lett. e) del regolamento);

□ delibera di autorizzazione della spesa e di presentazione della presente domanda di contributo (art. 9, comma 7, lett. f), punto 1) del regolamento);

---

d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;

e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati .

[1] Scegliere l'opzione pertinente tra quelle indicate (svolge/non svolge, ecc.).

[2] La parte della dichiarazione relativa alla dimensione dell'impresa è resa solo per le associazioni che svolgono attività di impresa.

[3] La dichiarazione di cui al punto 5 è resa solo da associazioni che svolgono attività di impresa.

[4] La dichiarazione è resa solo da associazioni che svolgono attività di impresa.

[5] Barrare le caselle pertinenti, rispetto a finalità e contenuto del progetto di attività e alle spese previste.

[6] Inserire la denominazione dell'ente.

[7] Inserire elementi identificativi: data, altri eventuali riferimenti.

- ☐ copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, ovvero________________________________ (art. 9, comma 7, lett. f), punto 2) del regolamento);
- ☐ elenco delle cariche (art. 9, comma 7, lett. f), punto 3) del regolamento);
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alla dimensione imprenditoriale (art. 9, comma 7, lett. g), punto 1) del regolamento);
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa agli aiuti "de minimis" (art. 9, comma 7, lett. g), punto 2) del regolamento).

N. allegati: _____________.

Esente da imposta di bollo ai sensi di______________________.

Luogo e data ________________________ Firma ________________________

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
(COOPERATIVA)

MARCA DA BOLLO

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza
Servizio coordinamento politiche per la montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

PEC: **montagna@certregione.fvg.it**

Il/La sottoscritto/a ______________________ , _____ [1] e legale rappresentante della cooperativa ______________________________ con sede legale a ____________________, piazza/via____________________ n. civico_______, indirizzo PEC_______________________.

codice fiscale_____________________ partita IVA______________________________;

Visto l'art. 2, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 62, della legge regionale 25/2016 (di seguito citato come "regolamento");

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dalla succitata legge regionale per l'attuazione del progetto di attività denominato ______________________________ [2], allegato alla presente domanda,

tramite l'unità locale della cooperativa sita nel

Comune di ______________________________,

centro abitato di ______________________________,

al seguente indirizzo:

______________________________,

Il contributo richiesto è di euro ____________________ con riferimento al preventivo dettagliato delle spese riportato nel suddetto progetto d'attività avente la seguente finalità tra quelle previste dall'art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2016: ____________________ [3].

DICHIARA

---

[1] Indicare la carica ricoperta.

[2] Riportare il titolo del progetto che lo identificherà nel procedimento contributivo.

[3] Riportare una o più finalità tra quelle previste dall'art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2016

a) attività di inclusione sociale e lavorativa;
b) fornitura di servizi di prossimità;
c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati .

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che la cooperativa rappresentata è in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsti dal regolamento.

Dichiara, inoltre, sempre ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la cooperativa rappresentata[1]:

1. è iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di ___________________, soddisfacendo il requisito di microimpresa/piccola impresa/media impresa;
2. è iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali/Registro regionale delle cooperative;
3. è proprietaria/ha la disponibilità a titolo di _____________ dell'unità locale sopra indicata quale struttura interessata dal progetto d'attività allegato, dalla seguente data:________________;
4. ha come personale alle proprie dipendenze e soci lavoratori le seguenti unità lavorative: n._______________;
5. non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o fallimento, né ha in atto altra procedura concorsuale o di liquidazione;
6. non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
7. rispetta le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18;
8. non ha richiesto né ricevuto contributi e incentivi in genere per le attività e le spese descritte nel progetto allegato.

DICHIARA

di avere consapevolezza che il contributo è concesso come aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, L352.

ALLEGA[2]

- □ copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto (art. 9, comma 7, lett. a) del regolamento);
- □ progetto di attività (art. 9, comma 7, lett. b) del regolamento);
- □ dichiarazione dell'ente gestore del servizio sociale dei Comuni __________________ [3] di data _____________ (art. 9, comma 7, lett. c) del regolamento);
- □ progetto/relazione illustrativa dei lavori previsti e relativo elaborato grafico (art. 9, comma 7, lett. d), punto 1) del regolamento);
- □ computo metrico estimativo dei lavori (art. 9, comma 7, lett. d), punto 2) del regolamento);
- □ documentazione relativa alla proprietà/disponibilità dell'unità locale indicata in domanda: tipo documentazione ___________ estremi [4] ___________________(art. 9, comma 7, lett. e) del regolamento);
- □ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alla dimensione imprenditoriale (art. 9, comma 7, lett. g), punto 1) del regolamento);
- □ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa agli aiuti "de minimis" (art. 9, comma 7, lett. g), punto 2) del regolamento).

N. allegati: ____________.

Esente da imposta di bollo ai sensi di_____________________.

---

[1] Scegliere l'opzione pertinente tra quelle indicate (microimpresa/piccola impresa, ecc.).
[2] Barrare le caselle pertinenti, rispetto a finalità e contenuto del progetto di attività e alle spese previste.
[3] Inserire la denominazione dell'ente.
[4] Inserire elementi identificativi: data, altri eventuali riferimenti.

Luogo e data ______________________________ Firma ______________________________

Allegato D
(riferito ad articolo 9, comma 7, lett. b))

MODELLO DI PROGETTO D'ATTIVITÀ

COPERTINA (PRIMA PAGINA).
La copertina (o prima pagina) della relazione contiene gli elementi identificativi del documento.

Intestazione	• Denominazione dell'associazione o della cooperativa ed eventuale stemma/logo • Sede legale, indirizzo e PEC ,codice fiscale, partita IVA • Unità locale di progetto, indirizzo
Titolo (denominazione)	Denominazione del progetto seguita dalla seguente indicazione: "art. 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25"
Durata	[indicare le annualità interessate. Es.: 2017-2020]
Data	
Firma del legale rappresentante	Qualificazione [carica ricoperta] Nome e Cognome Firma

1. L'ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA

1.1. Forma legale e finalità.

1.2. Attività.
Descrizione schematica dell'attività svolta negli ultimi anni e delle linee di attività future.

1.3. Organizzazione.
Descrizione schematica dell'organizzazione: risorse umane e materiali quali unità locali e mezzi.

2. IL CONTESTO GEOGRAFICO E SOCIALE.

2.1. La realtà geografica.
Descrizione schematica del contesto geografico in cui opera l'associazione o la cooperativa, attraverso le informazioni più significative: la posizione geografica del Comune e della località interessata dal progetto di attività, le caratteristiche salienti del territorio.

2.2. La realtà sociale.
Descrizione schematica del contesto sociale, attraverso le informazioni più significative: la popolazione, le attività economiche, ecc., con particolare riferimento all'attività descritta nel progetto, ai suoi scopi e obiettivi.

3. IL PROGETTO.

3.1 La finalità del progetto.
Indicazione di una o più finalità tra quelle dell'art. 2, comma 57, della legge regionale 25/2017:
a) inclusione sociale e lavorativa;
b) fornitura di servizi di prossimità;
c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.

3.2 ***L'attività (art. 2, comma 58, della legge regionale 25/2016).***
Descrizione distinta secondo la finalità e articolata per annualità, per una durata triennale.
Esempio.
A) FORNITURA DI SERVIZI DI PROSSIMITÀ
Descrizione dei servizi e delle modalità attraverso cui si intende garantire all'utenza di usufruirne; tipologia dei fruitori dei servizi; località interessate; ecc..

1° ANNO (giugno 2017-maggio 2018)
Descrizione dell'attività che si intende svolgere nel 1° anno di progetto.
Indicazione delle spese e degli investimenti oggetto della domanda di contributo da effettuarsi negli anni solari considerati, in coerenza con il quadro economico di cui al paragrafo 4.2.

2° ANNO (giugno 2018-maggio 2019)
Descrizione dell'attività che si intende svolgere nel 2° anno di progetto.
Indicazione delle spese e degli investimenti oggetto della domanda di contributo da effettuarsi negli anni solari considerati, in coerenza con il quadro economico di cui al paragrafo 4.2.

3° ANNO (giugno 2019-maggio 2020)
Descrizione dell'attività che si intende svolgere nel 3° anno di progetto.
Indicazione delle spese e degli investimenti oggetto della domanda di contributo da effettuarsi negli anni solari considerati, in coerenza con il quadro economico di cui al paragrafo 4.2.

3.3 ***Le risorse.***
Descrizione delle risorse di cui l'associazione o la cooperativa si avvarrà per lo svolgimento dell'attività:
RISORSE UMANE
- personale dipendente: n. unità e tipologia lavoro/qualifica;
- collaboratori: n. unità, tipologia di collaborazione, tipologia di contratto;
- volontari/prestazioni gratuite: n. unità, tipologia di prestazione.

UNITA' LOCALE
- anno di attivazione;
- descrizione della struttura: dimensione, spazi, allestimenti interni. Allegare anche una o più **fotografie** di supporto alla descrizione;
- dotazioni strumentali.

3.4 ***Le ricadute positive attese.***
Descrizione degli effetti positivi che il progetto comporta in termini di soddisfacimento di bisogni territoriali, sia dal punto di vista dei fruitori o destinatari delle attività, sia dal punto di vista dello sviluppo dell'attività economica dell'associazione o cooperativa:
A) RICADUTE SUL TERRITORIO
B) OBIETTIVI ORGANIZZATIVI O AZIENDALI.

Nella descrizione, utilizzare degli **indicatori** per ognuno dei quali deve essere indicato il valore numerico atteso.
Esempi per ricadute sul territorio: numero di fruitori del servizio di collaborazione domestica, 120; superficie di terreno incolto recuperato ad uso agricolo, ha 0,5.
Esempi per obiettivi organizzativi/aziendali: numero di nuove assunzioni, 2; numero di volontari interessati all'attività , alla fine del progetto, 20.

4. IL QUADRO ECONOMICO.

4.1 ***La gestione economica.***
Descrizione schematica del "progetto economico" per la sostenibilità dell'attività.

Nella descrizione, specificare se l'attività dell'**associazione** si sostiene o no attraverso la vendita del servizio, ovvero attraverso entrate generate dal pagamento di prestazioni da parte degli utenti o fruitori dell'attività prevista, o da parte di enti appaltanti.

4.2 ***Spese e investimenti (preventivo dettagliato).***

Quadro economico delle spese e degli investimenti necessari per la realizzazione dell' attività prevista, con indicazione delle singole voci di spesa e i singoli investimenti, nonché del cronoprogramma ad esso collegato, costruito come da esempio seguente:

COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA			**€ 2.000**
Tipologia di spesa	**Importo (euro)**	**Cronoprogramma (mese e anno dell'ultimo pagamento)**	
		mese	**anno**
Studio di fattibilità economico-finanziaria	2.000	giugno	2017
AVVIAMENTO DI NUOVA UNITÀ LOCALE			**€ 45.000**
Tipologia di spesa	**Importo (euro)**	**Cronoprogramma (mese e anno dell'ultimo pagamento)**	
		mese	**anno**
Lavori di manutenzione ordinaria (computo metrico estimativo)	14.000	dicembre	2017
Spese tecniche per lavori di manutenzione ordinaria	1.000	dicembre	2017
Compenso per il consulente per lavoro	1.000	maggio	2018
Compenso per servizio di contabilità	3.000	maggio	2018
Retribuzioni del personale dipendente e oneri riflessi	26.000	maggio	2018
INVESTIMENTO			**€ 52.500**
Tipologia di spesa	**Importo (euro)**	**Cronoprogramma (mese e anno dell'ultimo pagamento)**	
		mese	**anno**
Acquisto di lavasciuga per pavimenti	1.500	agosto	2017
Acquisto n. 4 sedie a rotelle/carrozzine per disabili pieghevoli	1.000	settembre	2017
Acquisto di autoveicolo per trasporto persone con disabilità	50.000	settembre	2017
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE (RENDICONTAZIONE ART. 41BIS L.R. 7/2000)			**€ 1.000**
Tipologia di spesa	**Importo (euro)**	**Cronoprogramma (mese e anno dell'ultimo pagamento)**	
		mese	**anno**
Compenso per certificazione	1.000	marzo	2020
		TOTALE PROGETTO	**€ 100.500**
IMPORTI AL NETTO DELL'IVA/IMPORTI IVA INCLUSA [scegliere la fattispecie pertinente]			

Allegato E
(riferito ad articolo 9, comma 7, lett. g), punto 1))

MODELLO DI DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto____, in qualità di legale rappresentante della cooperativa /associazione____,

con sede in.____________________________________, codice fiscale _______________________________,
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014:

1. che alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/20__, **gli effettivi e le soglie finanziarie**, di cui all'art. 2 del suddetto Allegato I erano i seguenti:

IMPRESA	n. effettivi in U.L.A.	FATTURATO in MEuro	TOTALE DI BILANCIO in MEuro
- Richiedente			
- Associate [riportare i dati totali dell'allegato A, imprese associate]			
- Collegate [riportare i dati totali dell'allegato A, imprese collegate]			
Totale			

2. che, alla data di presentazione della domanda, **la composizione sociale** era la seguente:

COMPOSIZIONE SOCIALE	Per le imprese presenti indicare		Quota %		**(*)**
Nominativo soci	sede	n. registro imprese o codice fiscale	Diritto voto	Partecipazione	

(*) indicare "**A**" per associate, "**C**" per collegate, "**I**" per investitori istituzionali, "**IC**" per investitori istituzionali collegati, "**P**" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

3. ☐ che è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 1, del citato Allegato I.

☐ che è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 2, del citato Allegato I.

☐ che è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 3, paragrafo 3, del citato Allegato I.

☐ che non è un'impresa cui si applica l'art. 3, paragrafo 4, del citato Allegato I, riguardante la partecipazione o il controllo da parte di enti pubblici .

In fede

Allegati: elenchi imprese associate e collegate (in caso di impresa associata o collegata).

Luogo e data ______________________________ Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Allegato 1 dell'Allegato E

Imprese ASSOCIATE e COLLEGATE alla cooperativa/associazione ______________________con sede in___________________________________

A) IMPRESE ASSOCIATE

Tabella 1 - Imprese ASSOCIATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente:

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1A								
2A								
...								

Tabella 2 - Imprese COLLEGATE delle imprese ASSOCIATE di cui alla Tabella 1, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA ASSOCIATA DI TABELLA 1 (N. Tabella 1)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1B										
2B										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 3 - Imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 2 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 2 (N. Tabella 2)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1C												
2C												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

B) IMPRESE COLLEGATE

Tabella 4 - imprese COLLEGATE DIRETTAMENTE all'impresa richiedente

N.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1D								
2D								
...								

Tabella 5 - imprese COLLEGATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 4 per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 4 (N. Tabella 4)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	NOMINATIVO DELLA PERSONA /DELLE PERSONE FISICHE TRAMITE CUI AVVIENE IL COLLEGAMENTO	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)
1E										
2E										
...										

Indicare le collegate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento.

Tabella 6 - imprese ASSOCIATE alle imprese COLLEGATE di cui alla Tabella 5 (con esclusione della richiedente):

N.	IMPRESA COLLEGATA DI TABELLA 5 (N. Tabella 5)	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Anno di riferimento	Numero occupati in ULA	Quota % di partecip. e diritti voto		Fatturato annuo (in MEuro)	Totale di bilancio (in MEuro)	Dati in proporzione a (%)		
										ULA	Fatt. annuo	Tot. Bilancio
1F												
2F												
...												

Non si computano le associate delle associate.

Indicare le associate ma non i loro dati se questi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Allegato 2 dell'Allegato E

Dal regolamento(UE) n. 651/2014 (estratto)

ALLEGATO I

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti dell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_95_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 095/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5. designazione di Vittorio Bortolotti ai fini della successiva nomina nel Consiglio di amministrazione di Confidimprese FVG-Società Cooperativa per Azioni-Confidi.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 "Disciplina organica dell'artigianato";
VISTO in particolare l'articolo 59, comma primo, lettera d) della legge regionale 12/2002 che prevede tra l'altro che, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente;
VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)";
VISTI, in particolare, i commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 con i quali si riformano i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese della regione, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;
VISTO il regolamento per l'assegnazione delle suddette risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 5, il quale dispone che con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionale il confidi si obbliga:
a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
b) a nominare un componente del Collegio sindacale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive (requisito richiesto esclusivamente ai confidi che hanno concluso il processo di aggregazione);
c) a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle Attività produttive n. 2375/PROTUR del 10 novembre 2016 che approva le modifiche allo statuto di Confidimprese FVG -Società Cooperativa per Azioni-Confidi, avente sede a Udine in via Savorgnana n. 27, codice fiscale 80027490301, adottato dall'assemblea straordinaria dei soci, in data 14 settembre 2016;
VISTO l'articolo 30 dello statuto di Confidimprese FVG che prevede la costituzione di un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, di cui eventualmente uno su indicazione dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la nota di data 13 marzo 2017, trasmessa via PEC, assunta a prot. n. 6043/PROTUR/GEN di data 15 marzo 2017 con la quale Confidimprese FVG richiede l'indicazione di un funzionario dell'Amministrazione regionale per la composizione del consiglio di amministrazione dello stesso;
VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), con cui sono stabiliti i requisiti che devono essere posseduti dai consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari;
VISTO in particolare all'articolo 1, comma 1, lettera d), del predetto decreto ministeriale 516/1998, il quale prevede che i consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, tra l'altro, fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, tra l'altro, di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportino la gestione di risorse economiche - finanziarie;
VISTA la nota prot. n. 9366/PROTUR/SACI del 3 maggio 2017 dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, con cui, tenuto conto del possesso dei requisiti richiesti ai sensi del

decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Vittorio Bortolotti, ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione del Confidimprese FVG;
DATO ATTO che Vittorio Bortolotti ha maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di funzioni amministrative presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportino la gestione di risorse economiche - finanziarie e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
RITENUTO pertanto di designare Vittorio Bortolotti, Categoria D, in servizio presso l'Amministrazione regionale, in qualità di esperto, ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione del Confidimprese FVG;

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, Vittorio Bortolotti, funzionario dell'Amministrazione Regionale, è designato in qualità di esperto, ai fini della successiva nomina nel consiglio di amministrazione del Confidimprese FVG -Società Cooperativa per Azioni-Confidi.
2. Vittorio Bortolotti, rimane in carica fino alla scadenza naturale del citato consiglio di amministrazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_96_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 096/Pres.

Accordo di programma per il recupero ed il riuso del complesso "Magazzino Silos" di Trieste. Sostituzione del rappresentante della Regione in seno al Collegio di vigilanza previsto dall'art. 15 dell'Accordo medesimo.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 089/Pres. di data 4 maggio 2010 è stato approvato l'Accordo di programma per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino SILOS" di Trieste, sottoscritto il 23 dicembre 2009 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Trieste, dal Comune di Trieste, dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, dall'Autorità Portuale di Trieste, dalla SILOS S.p.A. e il 29 dicembre 2009 dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
PREMESSO, altresì, che l'articolo 15 dell'Accordo di programma in parola individua l'organismo preposto alla vigilanza sull'Accordo stesso in un Collegio composto da un rappresentante di tutte le parti partecipanti e presieduto dal soggetto che rappresenta il Comune di Trieste; Visto il proprio decreto n. 0194/Pres. di data 10 ottobre 2014 con il quale è stato nominato quale rappresentante della Regione in seno al Collegio di vigilanza previsto, il dott. Maurizio Gobbato;
VISTA la nota prot. n. 0044493/P di data 28 aprile 2017 con la quale la Direzione centrale infrastrutture e territorio comunica che il dott. Maurizio Gobbato è cessato dal servizio dal 31 dicembre 2015 e che il Comune di Trieste, ai fini della riconvocazione del Collegio di vigilanza, con nota di data 27 aprile 2017 ha richiesto ai soggetti aventi titolo l'indicazione/riconferma del proprio rappresentante in seno al Collegio;
ATTESO che con la medesima nota la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha individuato, in sostituzione del cessato dott. Maurizio Gobbato, il dott. Marco Padrini, attuale Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della medesima Direzione centrale, quale rappresentante della Regione in seno al predetto Collegio di vigilanza;
RITENUTO di provvedere in conformità;
VISTO l'articolo 14, lettera n) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, il quale prevede che il Presidente della Regione "provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalle legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi";

DECRETA

1. Il dott. Marco Padrini, in qualità di Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Di-

rezione centrale infrastrutture e territorio, è nominato rappresentante della Regione in seno al Collegio di vigilanza previsto dall'articolo 15 dell'Accordo di programma per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino SILOS" di Trieste, in sostituzione del dott. Maurizio Gobbato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_97_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 097/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/Pres./2007, articolo 2, comma 5. Designazione di Roberto Minardi ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del Collegio sindacale di Confidimprese FVG-Società cooperativa per azioni-Confidi.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)";

VISTI, in particolare, i commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 con i quali si riformano i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese della regione, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale;

VISTO il regolamento per l'assegnazione delle suddette risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 5, il quale dispone che con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionale il confidi si obbliga:

a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;

b) a nominare un componente del Collegio sindacale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive (requisito richiesto esclusivamente ai confidi che hanno concluso il processo di aggregazione);

c) a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alle Attività produttive n. 2375/PROTUR del 10 novembre 2016 che approva le modifiche allo statuto di Confidimprese FVG -Società Cooperativa per Azioni-Confidi, avente sede a Udine in via Savorgnana n. 27, codice fiscale 80027490301, adottato dall'assemblea straordinaria dei soci, in data 14 settembre 2016;

VISTO l'articolo 34 dello statuto di CONFIDIMPRESE FVG che prevede la costituzione di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi, di cui eventualmente uno su indicazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e due supplenti, eletti dall'assemblea che ne nomina il Presidente;

VISTA la nota di data 13 marzo 2017, trasmessa via PEC, assunta a prot. n. 6043/PROTUR/GEN di data 15 marzo 2017 con la quale Confidimprese FVG richiede l'indicazione di un componente di nomina regionale nel collegio sindacale dello stesso;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30 dicembre 1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislatico 1° settembre 1993, n. 385), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, relativo ai requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo, il quale prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 (Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.

39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati), in materia di registro dei revisori legali;
VISTA la nota prot. n. 9364/PROTUR/SACI del 3 maggio 2017 dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, con cui, tenuto conto del possesso dei richiesti ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 ed in conformità alla normativa regionale citata in esordio, è stato indicato Roberto Minardi, ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del succitato CONFIDIMPRESE FVG;
RILEVATO che dalla documentazione acquisita risulta che Roberto Minardi è iscritto al Registro dei revisori legali e che non sussistono cause ostative alla sua nomina;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
RITENUTO pertanto di designare Roberto Minardi ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale del succitato Confidimprese FVG;

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, Roberto Minardi è designato ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del collegio sindacale di Confidimprese FVG -Società Cooperativa per Azioni-Confidi.
2. Roberto Minardi rimane in carica fino alla scadenza naturale del sopra citato collegio sindacale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_98_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 098/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e in particolare l'articolo 4, comma 25 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle associazioni senza scopo di lucro per l'organizzazione di eventi ecosostenibili che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti, approvato con proprio decreto di data 18 febbraio 2016, n. 034/Pres;
VISTO il successivo comma 26 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 25, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il testo del "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi

ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016" e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 781;

DECRETA

1. è emanato il "Regolamento per la concessione di contributi di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_98_2_ALL1

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, di concessione, di erogazione e di rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 25 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di manifestazioni ecosostenibili, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono manifestazioni ecosostenibili, di seguito ecofeste, coerenti con il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, quelle manifestazioni, nel corso delle quali sia prevista la preparazione o somministrazione di alimenti e bevande, quali sagre, feste, concerti, eventi sportivi, caratterizzate da un limitato impatto ambientale sotto il profilo della produzione dei rifiuti, attraverso ad esempio l'introduzione di stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili in luogo di quelle usa e getta, la dispensazione di bevande alla spina, l'utilizzo di modalità alternative di comunicazione e pubblicizzazione della manifestazione.

art. 3 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio regionale.

art. 4 manifestazioni finanziabili e requisiti

1. Sono oggetto di contributo le ecofeste, da organizzarsi sul territorio regionale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, che presentino i seguenti requisiti relativi alla prevenzione della produzione dei rifiuti:
- a) raccolta differenziata per la durata della ecofesta, in accordo col gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e suo monitoraggio;
- b) esclusivo utilizzo di stoviglie e posate compostabili;
- c) individuazione di un responsabile della ecofesta con il compito di garantire la corretta attuazione dei presenti requisiti e delle azioni facoltative di prevenzione di cui al comma 2 nonché di informare gli addetti sulle modalità di realizzazione di detti requisiti e azioni;
- d) partecipazione del responsabile della ecofesta all'evento informativo organizzato dalla Regione sulla corretta differenziazione dei rifiuti, sui requisiti dell'ecofesta e sulle azioni facoltative di prevenzione di cui al comma 2;
- e) esposizione di materiali informativi in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti contenenti il marchio regionale "ecofesta" di cui all'articolo 10.

2. Nell'ambito della ecofesta è rimessa alla libera scelta del beneficiario la realizzazione delle seguenti azioni facoltative di prevenzione della produzione di rifiuti:
- a) dispensazione esclusiva di bevande alla spina, quali acqua, sia naturale che gasata, vino, birra e bibite;
- b) dispensazione di acqua naturale o gasata di rete;
- c) dispensazione di alimenti da filiera corta, provenienti da produzione regionale;
- d) dispensazione di mezze porzioni o porzioni ridotte per bambini;
- e) accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali o a ricoveri per animali o allevamenti locali;
- f) uso esclusivo di stoviglie e posate riutilizzabili;
- g) uso esclusivo di tovaglie riutilizzabili;
- h) fornitura di contenitori compostabili, doggy bag, per l'asporto del cibo personale avanzato;
- i) realizzazione di momenti educativi, attivi ed interattivi sul tema della prevenzione o della sostenibilità ambientale quali giochi, laboratori, attività formative;
- j) organizzazione di mercatini dell'usato.

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera b) è soddisfatto con la scelta del requisito facoltativo di cui al comma 2 lettera f).

art. 5 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, a pena di inammissibilità, dall'1 al 15 febbraio di ogni anno utilizzando il modello allegato A al presente regolamento e disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione organizzatrice, è corredata della seguente documentazione:
- a) preventivo dettagliato di spesa per l'organizzazione e l'allestimento della ecofesta, limitatamente alle spese ammissibili a contributo;
- b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), in merito a:
  - 1) insussistenza di altri contributi pubblici o privati per la medesima finalità;
  - 2) detraibilità/indetraibilità dell'IVA;
  - 3) assoggettabilità/non assoggettabilità alla ritenuta fiscale di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);
  - 4) assolvimento dell'imposta di bollo ove dovuta;
- c) copia dello statuto dell'associazione e dell' atto costitutivo;
- d) copia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda e del soggetto nominato quale responsabile della ecofesta.

3. Le associazioni di cui all'articolo 3 che organizzino più ecofeste presentano una domanda per ognuna di esse.

art. 6 istruttoria delle domande di contributo

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni a pena di inammissibilità della domanda.

art. 7 spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

a) spese di acquisto o noleggio per:
   1) erogatori o dispositivi, caraffe o contenitori per la distribuzione di bevande alla spina;
   2) stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili;
   3) contenitori compostabili, doggy bag, per l'asporto del cibo personale avanzato;
   4) tovaglie e tovagliette compostabili con marchio Ecolabel o FSC o PEFC a condizione che su di essi venga riprodotto il marchio regionale "ecofesta";
   5) tovaglie, grembiuli, indumenti degli addetti a condizione che siano riutilizzabili e che su di essi venga riprodotto il marchio regionale "ecofesta";
   6) detersivi e detergenti biodegradabili.

b) spese di noleggio per:
   1) contenitori per la raccolta differenziata;
   2) lavastoviglie portatili;

c) spese di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e formazione in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti o di sostenibilità ambientale per:
   1) riproduzione, con inchiostri atossici ed ecologici, del marchio regionale "ecofesta" su tovaglie o tovagliette compostabili con marchio Ecolabel o FSC o PEFC;
   2) riproduzione, con inchiostri atossici ed ecologici, del marchio regionale "ecofesta" su tovaglie, grembiuli, indumenti degli addetti a condizione che siano riutilizzabili;
   3) manifesti e locandine a condizione che su di essi venga riprodotto il marchio regionale "ecofesta" con esclusione di volantini e opuscoli;
   4) totem, plastificati, banner, vele a condizione che siano riutilizzabili e che su di essi venga riprodotto il marchio regionale "ecofesta";
   5) pubblicità tramite siti internet, tv, sale cinematografiche, cartelloni luminosi, radio, annunci nei centri commerciali o in occasione di altri eventi dell'ecofesta;
   6) realizzazione nell'ambito dell'ecofesta di momenti educativi, attivi ed interattivi quali spettacoli, giochi, laboratori, attività formative.

2. Non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese per l'acquisto di alimenti e bevande.

3. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.

art. 8 importo del contributo

1. Il contributo è concesso per un importo pari al cinquanta percento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo di 2.500,00 euro.

2. Allorché il beneficiario si impegni a realizzare una o più azioni facoltative, alla percentuale di contribuzione prevista al comma 1 è sommata una percentuale di contribuzione aggiuntiva, prevista per ciascuna azione facoltativa, nella misura indicata nell'allegato B. In tal caso, il contributo è comunque concesso per un importo massimo di 5.000,00 euro.

art. 9 concessione del contributo

1. Per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.
2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di ambiente.
3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 7 e 8, il contributo è concesso a fronte dell'importo complessivo ammesso e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.
5. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta.

art. 10 marchio regionale

1. Le manifestazioni oggetto di contributo sono contrassegnate con il marchio regionale di "ecofesta" di cui all'allegato C.

art. 11 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il beneficiario invia, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla conclusione della ecofesta, la seguente documentazione di rendicontazione, utilizzando il modello previsto all'allegato D:
    a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, redatta ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;
    b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, relativa:
        1) al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 e alla realizzazione delle azioni facoltative dell'ecofesta;
        2) all'utilizzo del marchio "ecofesta" su tutti i materiali informativi in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti;
        3) all'insussistenza di ulteriori contributi pubblici o privati;
    c) documentazione fotografica dell'ecofesta attestante il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 del regolamento e la realizzazione delle azioni facoltative dichiarate;
    d) dati quantitativi inerenti la raccolta differenziata per la durata dell'ecofesta in accordo con il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e della positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui al comma 1, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima documentazione.
3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato. Il contributo è, altresì, rideterminato nell'ipotesi prevista all'articolo 13 comma 2.

art. 12 cumulabilità

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici o privati aventi finalità analoghe.

art. 13 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, a pena di decadenza dal contributo, a :
    a) realizzare le ecofeste nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1;

b) comunicare, prima dell'inizio della manifestazione, eventuali variazioni relative a ubicazione, date e orari della manifestazione nonché del nominativo del responsabile interno della ecofesta;
c) presentare la documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 11, entro il termine massimo di quattro mesi dalla conclusione dell'evento.

2. La mancata realizzazione di una o più azioni facoltative dichiarate nella domanda di contributo comporta la rideterminazione dell'importo erogabile ai sensi degli articoli 7 e 8.

art. 14 controlli

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco durante il periodo di svolgimento della ecofesta, sia attraverso verifiche documentali; a tal fine, i beneficiari conservano la documentazione inerente il contributo oggetto del presente regolamento con particolare riferimento alla documentazione giustificativa della spesa.

art. 15 modulistica

1. Alle eventuali modifiche degli allegati A e D si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

art. 16 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 17 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 18 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 19 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 5, comma 1)

DOMANDA DI CONTRIBUTO E ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO "ECOFESTA"

Marca bollo € 16[1]

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016.

Il/La sottoscritto/a ________________________nato a _________________il__________CF______________
recapito telefonico ____ e-mail______________________________

in qualità di legale rappresentante della associazione denominata

____

C.F.______________________________ _________Partita IVA______________________________________

con sede nel Comune di____

via/piazza ____n.______ tel.___________________________

fax______________________________mail________________________ PEC________________________

organizzatrice della manifestazione denominata:

____di seguito brevemente descritta:

____
____
____
____
____

localizzata in Comune di____
presso (località/area)____
con durata dal _______________ al __________________
con i seguenti orari____

[1] Si ricorda che la marca da bollo deve avere la medesima data o data antecedente a quella di sottoscrizione della domanda.

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'articolo 4 comma 25 della L.R. 25/2016 e successivo regolamento e l'assegnazione del marchio regionale "ecofesta"

SI IMPEGNA A:

- rispettare i requisiti previsti dall'articolo 4 comma 1 del regolamento;
- realizzare le azioni facoltative di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 4 comma 2 del regolamento e al relativo allegato B di seguito indicate:

	Azioni facoltative	**Barrare la casella d'interesse**	**Percentuale aggiuntiva di contribuzione**
1	Dispensazione esclusiva di bevande alla spina, quali acqua, sia naturale che gasata, vino, birra e bibite;		10
2	Dispensazione di acqua naturale o gasata di rete		5
3	Dispensazione di alimenti da filiera corta, provenienti da produzione regionale		3
4	Dispensazione di mezze porzioni o porzioni ridotte per bambini		3
5	Accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali o a ricoveri per animali o allevamenti locali		4
6	Uso esclusivo di stoviglie e posate riutilizzabili		12
7	Uso esclusivo di tovaglie riutilizzabili		3
8	Fornitura di contenitori compostabili, doggy bag, per l'asporto del cibo personale avanzato		4
9	Realizzazione di momenti educativi, attivi ed interattivi sul tema della prevenzione o della sostenibilità ambientale quali giochi, laboratori, attività formative		3
10	Organizzazione di mercatini dell'usato		3

- utilizzare su tutti i materiali informativi dell'ecofesta, in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti, il marchio regionale "ecofesta";
- comunicare, prima dell'inizio della manifestazione, eventuali variazioni relative a ubicazione, date e orari della manifestazione o al nominativo del responsabile della ecofesta dichiarati con la presente istanza;
- presentare la documentazione di rendicontazione entro quattro mesi dalla conclusione della ecofesta.

INDICA:

1) quale responsabile della ecofesta, da contattare per eventuali necessità connesse alla domanda
il/la sig. ____________________________________tel.__________________mail____________________

2) le seguenti modalità di pagamento:

☐ Conto corrente bancario		☐ Conto corrente postale
Intestato a:		
Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:
IBAN:		

D I C H I A R A inoltre:

1. di esonerare l'amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesattezze contenute nella presente istanza o per effetto della mancata comunicazione-di eventuali variazioni successive;
2. di esonerare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione, da parte del richiedente, del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento in oggetto oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda,

oppure da eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ALLEGA:

1. preventivo dettagliato di spesa per l'organizzazione e l'allestimento della ecofesta, limitatamente alle spese ammissibili a contributo indicate all'articolo 7 del Regolamento per un totale di €_______________;

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa a:

   a) insussistenza di altri contributi pubblici o privati per la medesima finalità;

   b) detraibilità/indetraibilità I.V.A;

   c) assoggettabilità/non assoggettabilità alla ritenuta fiscale di cui all' articolo 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600;

   d) assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, sulla domanda di concessione del contributo

3. copia dello statuto dell'associazione e dell'atto costitutivo;

4. copia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda e del soggetto nominato quale responsabile dell'ecofesta.

Il legale rappresentante

_______________________________________ _______________________________

(luogo e data) *(firma)*

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con la presente domanda e la documentazione allegata saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di ambiente mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione generale della Presidenza della Regione la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

Allegato B

(riferito all'articolo 8, comma 2)

AZIONI DI PREVENZIONE FACOLTATIVE

	Requisiti facoltativi	**Percentuale aggiuntiva di contribuzione**
1	Dispensazione esclusiva di bevande alla spina (1)	10
2	Dispensazione di acqua naturale o gasata di rete	5
3	Dispensazione di alimenti da filiera corta (2)	3
4	Dispensazione di mezze porzioni o porzioni ridotte per bambini	3
5	Accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di alimenti inutilizzati ad ONLUS locali o a ricoveri per animali o allevamenti locali	4
6	Uso esclusivo di stoviglie e posate riutilizzabili (3)	12
7	Uso esclusivo di tovaglie riutilizzabili	3
8	Fornitura di contenitori compostabili per l'asporto del cibo personale avanzato (doggy bag)	4
9	Realizzazione di momenti educativi, attivi ed interattivi sul tema della prevenzione o della sostenibilità ambientale quali giochi, laboratori, attività formative	3
10	Organizzazione di mercatini dell'usato	3

Il requisito minimo obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento è soddisfatto con la scelta del requisito facoltativo di cui al n. 6 della presente tabella

(1) si intendono acqua, sia naturale che gasata, vino, birra e bibite. Tale requisito è cumulabile col requisito 2
(2) si intende la produzione in regione
(3) si intendono piatti, bicchieri, vassoi, caraffe e posate

Allegato C
(riferito all'articolo 10)

MARCHIO REGIONALE "ECOFESTA":

Allegato D
(riferito all'articolo 11)

MODELLO DI RENDICONTAZIONE

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
PEC ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 concernente "rendicontazione della spesa e delle attività oggetto del contributo di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)"

Il/La sottoscritto/a ____
C.F. ____
recapito telefonico ____ e-mail_____________________________

in qualità di legale rappresentante della associazione denominata

____

CF ____ Partita IVA____________________________________

con sede nel Comune di____

via/piazza ____n._____ tel.___________________________

fax_____________________________mail____PEC_____

organizzatrice della manifestazione denominata:

____con riferimento al
decreto di concessione del contributo prot. n. SGRIF/________/ di data_______

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA CHE

1. L'elenco delle spese sostenute è il seguente:

Ditta fornitrice	Descrizione fornitura 1)	Fattura					Data di quietanza
		Data	n.	Importo	IVA	Totale	

1) Per il riconoscimento della spesa la descrizione deve corrispondere al dettaglio delle voci di spesa di cui all'articolo 7 del regolamento. Le fatture devono riportare la medesima descrizione.

2. nel corso dell'ecofesta oggetto di contributo sono stati rispettati i requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 del regolamento e sono state realizzate le azioni facoltative dichiarate in sede di domanda di contributo ad eccezione di:
   ____;
3. su tutti i materiali informativi dell'ecofesta, in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti, è stato utilizzato il marchio regionale "ecofesta".

4. non sussistono altri contributi pubblici o privati aventi finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 4 comma 25 della L.R. 25/2017 e relativo regolamento.

Allega:

1) dati quantitativi, forniti dal gestore, inerenti la raccolta differenziata per la durata dell'ecofesta, in accordo con il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani[2];
2) documentazione fotografica dell'ecofesta attestante il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 del regolamento e la realizzazione delle azioni facoltative dichiarate
3) copia del documento d'identità in corso di validità

Luogo e data

Il legale rappresentante
(*firma)*

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con la presente dichiarazione e la documentazione allegata saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente regolamento e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di ambiente mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione generale della Presidenza della Regione la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

2 Conservare l' attestazione del gestore

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_99_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 099/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, è autorizzata a concedere incentivi a sostegno di iniziative per l'acquisizione di servizi di temporary management e per l'assunzione per il primo periodo di attività di personale manageriale altamente qualificato;
VISTO il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3", emanato con proprio decreto 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.;
VISTO l'articolo 2, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017), che ha modificato il suddetto articolo 17 della legge regionale 3/2015, prevedendo che gli incentivi possano essere concessi anche per la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei;
RITENUTO di adeguare il suddetto regolamento di attuazione alla modifica introdotta dall'articolo 2, comma 13, della legge regionale 25/2016;
RAVVISATA inoltre l'opportunità di semplificare l'accesso ai contributi di cui trattasi, innalzando tra l'altro a 2.999,99 euro il limite della modalità di pagamento in contanti, in linea con il vigente decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2017, n. 711;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_99_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258.

art. 1 modifica dell'articolo 5 del DPReg. 258/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 258/2015, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.>>.

art. 2 modifica dell'articolo 6 del DPReg. 258/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 258/2015, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis), le spese di iscrizione di titolari, amministratori e personale dell'impresa ai percorsi formativi e le eventuali spese per l'acquisto di testi connessi agli stessi.>>.

art. 3 modifica dell'articolo 7 del DPReg. 258/2015

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 258/2015, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Gli incentivi per la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b bis) sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013.>>.

art. 4 modifica dell'articolo 8 del DPReg. 258/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 è sostituito dal seguente:

<<2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 5.000,00 euro. Nel caso in cui la domanda abbia per oggetto esclusivamente le spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis), il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 1.500,00 euro.>>.

art. 5 modifica dell'articolo 9 del DPReg. 258/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) 2.000,00 euro per le spese per la partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis).>>.

art. 6 modifiche dell'articolo 10 del DPReg. 258/2015

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o le unità operative alle cui attività sono rivolti i servizi di temporary management e dove è fissato il luogo della prestazione del personale manageriale altamente qualificato e dei soggetti che partecipano ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale. Nel caso in cui il luogo della prestazione del personale manageriale altamente qualificato e dei soggetti che partecipano ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale nonché la destinazione dei servizi di temporary management oggetto della domanda riguardino la sede legale e/o unità operative stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento.>>.

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. L'avviso di cui al comma 2 può anche essere limitato soltanto alla presentazione delle domande per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b bis).>>.

art. 7 modifiche dell'articolo 18 del DPReg. 258/2015

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 258/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<<d bis) attestato di partecipazione ai programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale>>;

b) il comma 6 è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<< 7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.>>;

d) i commi 8 e 9 sono abrogati.

art. 8 modifica all'allegato C al DPReg. 258/2015

1. All'allegato C al decreto del Presidente della Regione 258/2015, la parola <<legislativo>> è sostituita dalla seguente: <<legge>>.

art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_100_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 0100/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. dd. 30 luglio 2014.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale:

a) al comma 1, prevede che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;

b) al comma 2, per le finalità previste dal summenzionato comma 1, prevede la concessione di contributi pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al comma 1;

VISTO in particolare il comma 6 del sopraccitato articolo 18 della legge regionale 4/2014 il quale prevede che, con regolamento regionale, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione al soggetto gestore delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati;

VISTO il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita" emanato con proprio decreto n. 0161/Pres. del 30 luglio 2014;

VISTO l'ordine del giorno n. 46 del Consiglio regionale, collegato al disegno di legge n. 168 "Legge di stabilità 2017";

RITENUTO opportuno modificare il criterio di riparto delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 del "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita", in modo da tenere in considerazione anche le caratteristiche altimetriche dei diversi territori provinciali;

VISTO il testo del "Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. dd. 30 luglio 2014";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2017, n. 712;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. dd. 30 luglio 2014", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_100_2_ALL1

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. dd. 30 luglio 2014.

art. 1 sostituzione dell'articolo 4 del DPReg. 161/2014

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2014, n. 161 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita) è sostituito dal seguente:
<<1. Le risorse complessive a disposizione sono ripartite su base provinciale.
2. Il riparto è operato secondo i seguenti criteri:
a) per il settanta per cento in ragione del numero dei residenti in ciascuna provincia desunto dalle statistiche demografiche dell'ISTAT alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 2;
b) per il restante trenta per cento in ragione del numero di residenti nei comuni appartenenti alle zone altimetriche di montagna e collina così come desunto dall'ultima elaborazione statistica annuale pubblicata dalla Regione al momento dell'approvazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 2.>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_101_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 0101/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
VISTO l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 6/2008, il quale prevede l'individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, di unità territoriali denominate riserve di caccia e l'assegnazione, da parte dell'Amministrazione regionale, del territorio corrispondente a ciascuna riserva di caccia a una associazione senza fini di lucro costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;
VISTO l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 6/2008, ai cui sensi la Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio;
VISTO l'articolo 17 della legge regionale 6/2008, il quale dispone l'istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, dei distretti venatori, unità territoriali composte dalle Riserve di caccia, dalle aziende faunistico-venatorie e dagli altri organismi venatori il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio, il cui Presidente è eletto tra i legali rappresentanti dei soggetti suddetti, con mandato di durata quinquennale;
VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strategici, il finanziamento dei distretti venatori per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008;
VISTO l'articolo 18 della legge regionale 6/2008, il quale individua le funzioni dei distretti venatori e, in particolare, il comma 3, lettera a) - come sostituito dall'articolo 3, comma 15, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) - il quale autorizza l'Amministrazione regionale a erogare, alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
VISTO l'articolo 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2008 -come modificato dall'articolo 3, comma 15, lettera c), della legge regionale 25/2016 - il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e presidenza;
VISTO l'articolo 3, comma 16, della legge regionale 25/2016, il quale prevede che la disposizione di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), della medesima legge regionale 25/2016, si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017;
VISTO il proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. "Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio

dell'attività venatoria)";
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e, in particolare, l'articolo 2 che ha modificato la disciplina del termine del procedimento contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
RICHIAMATO l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000, il quale prevede che, nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, tali termini possono essere ampliati fino a un massimo di centottanta giorni;
RITENUTO pertanto necessario sostituire la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, la rubrica del capo II, gli articoli 4 e 5 e gli allegati A e B al regolamento emanato con proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres., nonché introdurre la disciplina transitoria per l'anno 2017, al fine di adeguare il regolamento alle intervenute modifiche legislative, nonché di garantire, sin dal 1 gennaio 2017, la continuità dell'intervento contributivo, previsto dalla norma de qua per consentire lo svolgimento annuale dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico da parte dei beneficiari;
RITENUTO altresì di stabilire in centottanta giorni i termini per la conclusione dei procedimenti di cui trattasi, in ragione di un'articolata istruttoria che deve tenere conto di una pluralità di fattori sia in fase di concessione, sia in fase di erogazione del contributo:
- la sostenibilità dei tempi istruttori anche in relazione alle complessive esigenze organizzative dell'ufficio;
- la non prevedibilità degli avvicendamenti dei beneficiari alla Presidenza dei distretti venatori, sia nel corso del mandato che alla sua scadenza, con elezioni da tenersi, quinquennalmente, entro la data del 1 marzo;
- la previa adozione della deliberazione della Giunta regionale di reimputazione degli impegni di spesa nell'esercizio in cui le obbligazioni risultano esigibili, così come stabilito dal paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
- la verifica simultanea di una pluralità di documenti, anche per pezzature di modesta entità, presentati dai beneficiari in un arco temporale circoscritto, con valutazione comparata in caso di avvicendamenti alla Presidenza dello stesso distretto venatorio;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 769;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria))", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_101_2_ALL1

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 245/2010

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)) è sostituita dalla seguente:

"a) i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e di presidenza;".

art. 2 sostituzione della rubrica del capo II del decreto del Presidente della Regione 245/2010

1. La rubrica del capo II del decreto del Presidente della Regione 245/2010 è sostituita dalla seguente: "CONTRIBUTO ANNUALE PER LE SPESE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E DI PRESIDENZA".

art. 3 sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 245/2010

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 245/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 Tipologie di spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese relative all'attività di segreteria e di presidenza del distretto venatorio:
a) prestazioni derivanti dall'impegno di risorse umane in servizi di segreteria, rendicontate mediante fattura o ricevuta corredata di pagamento della ritenuta d'acconto, nel limite massimo onnicomprensivo di 2.000 euro annui per ciascun distretto e, comunque, nella misura massima del 50 per cento del totale delle spese ammissibili a contributo;
b) spese per telefonate da linea fissa o mobile, ivi compresi l'accesso a *Internet* e i costi di attivazione, rendicontate mediante fattura o ricevuta di pagamento della ricarica, nel limite massimo di 500 euro annui per ciascun distretto;
c) spese per pedaggi autostradali, *ticket* parcheggi e indennità chilometrica, nell'importo, comunicato dal Servizio competente, pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso. Le spese sono sostenute, in particolare, per i viaggi effettuati, nell'ambito del territorio regionale, per riunioni distrettuali e interdistrettuali, nonché per raggiungere la Regione e altre amministrazioni pubbliche, nel limite massimo di 500 euro annui per ciascun distretto. Tali spese sono rendicontate mediante compilazione del prospetto di cui all'allegato B. L'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio conserva per eventuali controlli la documentazione attestante la presenza nel luogo posto a meta del viaggio;
d) affitto di locali e relative spese di riscaldamento ed energia elettrica per le riunioni del distretto e l'allestimento delle mostre trofeistiche, rendicontate mediante fattura o documento equivalente;
e) spese per l'acquisto di francobolli e per spedizioni, rendicontate mediante ricevuta rilasciata da rivenditori autorizzati e da aziende postali;
f) spese relative alla stampa tipografica di locandine, buste, cartoncini e inviti, nonché alla realizzazione di catalogo, anche su CD, per mostre trofeistiche, rendicontate mediante fattura o documento equivalente;
g) spese per articoli di cancelleria, copie analogiche e digitali, stampe da *file*, manutenzione ordinaria di computer, stampanti, fotocopiatrici e acquisto di relativi consumabili, rendicontate mediante fattura o documento equivalente.
2. Non sono ammissibili, in particolare, le seguenti spese:
a) di investimento o noleggio; acquisto di computer, *router*, telefoni; onorari per assistenza fiscale o legale; marche da bollo e costi del conto bancario relativi al contributo; pranzi, cene, rinfreschi, banchetti, *gadge*t;
b) relative ad attività svolte in anno diverso da quello cui il contributo si riferisce;
c) effettuate dopo la cessazione del mandato di presidenza o dopo la presentazione della rendicontazione.
3. Le spese sono attestate da documentazione, intestata all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, idonea a provarne la natura e la riferibilità all'attività di segreteria e di presidenza del distretto venatorio. Il pagamento delle spese è documentato da ricevuta di eseguito bonifico o di altra modalità di pagamento tracciabile, salvo i casi stabiliti dalla legge in cui è consentito il pagamento in contanti.

art. 4 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 245/2010

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 245/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 Riparto delle risorse disponibili e criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. L'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio presenta al Servizio competente la domanda di contributo, in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, redatta secondo l'allegato A, dal 1° al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione delle attività.

2. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alle spese preventivate ammissibili.
3. Il contributo è concesso, nella misura massima del 90 per cento della spesa preventivata ammissibile e, comunque, fino a un massimo di 4.000 euro annui per ciascun distretto, con decreto del Direttore del Servizio competente da adottarsi entro centottanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande.
4. L'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio presenta la rendicontazione dell'intera spesa sostenuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di realizzazione delle attività. Qualora il beneficiario del contributo sia l'associazione della riserva di caccia o l'azienda faunistico-venatoria che esprime il Presidente del distretto venatorio avente la natura dei soggetti di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, la rendicontazione è redatta secondo l'allegato B. È ammessa la compensazione, tra le singole tipologie di spese sostenute, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 1.
5. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione in misura non inferiore al 5 per cento, approssimabile per difetto, delle rendicontazioni annualmente pervenute.
6. Il contributo è erogato con decreto del Direttore del Servizio competente, da adottarsi entro centottanta giorni dal termine finale di presentazione delle rendicontazioni, nella misura massima del 90 per cento della spesa rendicontata ritenuta ammissibile.
7. Nel caso di elezione di un nuovo Presidente del distretto venatorio successiva al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione delle attività:
a) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il nuovo Presidente del distretto venatorio presenta la domanda di contributo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di elezione del medesimo;
b) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente uscente del distretto venatorio presenta la rendicontazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla cessazione del mandato di presidenza.".

art. 5 sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 245/2010

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 245/2010 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 6 sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 245/2010

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 245/2010 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

art. 7 disposizioni transitorie

1. Per le attività di segreteria e di presidenza del distretto venatorio svolte nell'anno 2017, la domanda di contributo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 245/2010, come sostituito dall'articolo 4 del presente regolamento, è presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2. Nel caso di elezione di un nuovo Presidente del distretto venatorio successiva alla scadenza del termine di cui al comma 1:
a) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il nuovo Presidente del distretto venatorio presenta la domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di elezione del medesimo;

b) l'associazione della riserva di caccia o altro soggetto che esprime il Presidente uscente del distretto venatorio presenta la rendicontazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 245/2010, come sostituito dall'articolo 4 del presente regolamento, entro trenta giorni dalla cessazione del mandato di presidenza.

art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'art. 5)

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 245/2010

"Allegato A – Modello di domanda
(riferito all'articolo 5, comma 1)

Protocollo	Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche via Sabbadini, 31 33100 Udine
Marca da bollo	Contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e presidenza, previsto dall'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008

Domanda

L'associazione della riserva di caccia di ____

o altro soggetto ____________________________ che esprime il Presidente del distretto venatorio n° ______,

in persona del Direttore o legale rappresentante ____

cod. fisc. RDC o altro soggetto ____

con sede all'indirizzo ____ n° civico _______

CAP __________ Comune ______________________________ frazione ________________

chiede la concessione del contributo per le attività dell'anno __________, preventivando le seguenti spese:

tipologia (art. 4, c. 1)	importo	parte riservata all'ufficio	
		inammissibile	ammissibile
segreteria (lett. a)			
telefoniche (lett. b)			
viaggi (lett. c)			
altro (lett. d)→g)			
totale			

Chiede l'accredito del contributo sul conto corrente, intestato alla suddetta RDC/AFV/altro soggetto, IBAN:

IT ____ __ __________ __________ ___________________________.

Esonera l'Amministrazione e la Tesoreria regionali da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

Chiede di ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento presso:

indirizzo ____ n° civico ________

CAP ____________ Comune ____ frazione _____________

e-mail ____ cell./tel. ______________________

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Dichiara – ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici previste dal combinato disposto degli artt. 76 e 75 del medesimo decreto – che le informazioni rese corrispondono al vero.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. Essi sono trattati, su supporti cartacei e informatici, esclusivamente in relazione al presente procedimento e con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza; sono comunicati soltanto ai soggetti previsti dalla normativa vigente. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 e ss. del d.lgs. cit. Titolare del trattamento è il Direttore centrale; responsabili del trattamento sono il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l'Insiel SPA.

Data _________________ firma ___________________________________"

Allegato B
(riferito all'art. 6)

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della regione 245/2010

"Allegato B – Modello di rendiconto
(riferito all'articolo 5, comma 4)

Protocollo	Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche via Sabbadini, 31 33100 Udine

Contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e presidenza, previsto dall'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008

Rendiconto

L'associazione della riserva di caccia di ____

o altro soggetto ______________________________ che esprime il Presidente del distretto venatorio n° ______,

in persona del Direttore o legale rappresentante ____________________________________

presenta a titolo di rendiconto **l'allegato elenco** analitico della documentazione giustificativa della spesa, nel rispetto delle disposizioni previste dal titolo II, capo III, della l.r. 7/2000.

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Dichiara – ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici previste dal combinato disposto degli artt. 76 e 75 del medesimo decreto – quanto segue:
- la spesa - comprovata da idonea documentazione in proprio possesso, intestata alla suddetta RDC/AFV e annullata in originale con la dicitura *contributo di cui all'art. 18, c. 3, lett. a), l.r. 6/2008* - è stata sostenuta per le finalità previste dalla legge e dal regolamento;
- la spesa eccedente il contributo regionale è coperta dai versamenti effettuati al DV da parte dei soggetti che lo compongono.

Data ________________ firma ________________________________

Elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese relative al contributo per le attività di segreteria e presidenza dell’anno __________ del DV n. ______:

tipologia (art. 4, c. 1)	n. progressivo	tipo, n. e data del doc.	emesso da	causale	pagato il	importo	totale	parte riservata all’ufficio	
								inammissibile	ammissibile
segreteria lett. a)									
telefoniche lett. b)									
viaggi lett. c)	v. prospetto in calce								
altro lett. d)→g)									
						totale			

prospetto viaggi											
trimestre	data	percorso: partenza da – arrivo a – rientro a	motivazione	km (distanza spaziale più breve)	indennità	km x indennità	pedaggio	parcheggio	totale	parte riservata all’ufficio	
										inammissibile	ammissibile
I											
II											
III											
IV											
								totale da riportare nel suddetto elenco			

firma ________________________________”

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_102_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 0102/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6 bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);
CONSIDERATO che la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), all'articolo 8, comma 1, lettera b) ha modificato il testo della legge regionale 13/2004 (Interventi in materia di professioni);
PRESO ATTO che la modifica introdotta dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 25/2016 ha introdotto l'articolo 6 bis in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attività professionale, presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale;
PRESO ATTO, inoltre, che l'articolo 6 bis, comma 2 della legge regionale 13/2004 dispone l'ammissibilità a contributo anche delle spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
VISTA la nota prot. n. 5126 del 27 aprile 2017 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole espresso rispettivamente a maggioranza e all'unanimità dalla II e dalla VI Commissione consiliare permanente;
VISTO il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6 bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 28 aprile 2017;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6 bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_102_2_ALL1

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6 bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la per la concessione di contributi ai professionisti per la promozione della formazione, sostenuta nei primi tre anni di attività professionale, finalizzata a rafforzare e aggiornare, in termini di eccellenza e qualità, le competenze e le abilità individuali ai sensi degli articoli 6 bis e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;
b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale in forma individuale associata o societaria. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, la data di inizio dell'attività professionale coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO);

c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto.
Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l'inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo;
d) triennio: primi tre anni di svolgimento dell'attività professionale in forma individuale, associata o societaria decorrenti dalla data di inizio della medesima attività professionale;
e) ente erogatore: organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università che forniscono il percorso formativo;
f) spese di viaggio: costo dei biglietti aerei, ferroviari o pullman, andata e ritorno, per la località più vicina alla sede del corso.

Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche titolari di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge.

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:
a) hanno la residenza nel territorio regionale;
b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera b) da non più di tre anni;
c) hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale;
d) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria. Sono esclusi i soggetti che sono:
1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;
3) collaboratori di impresa familiare;
4) artigiani;
5) commercianti;
6) coltivatori diretti;
7) titolari di impresa individuale;
8) amministratori di società di persone o di capitali.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento anche coloro che abbiano aperto la partita IVA da più di tre anni qualora abbiano variato presso la competente Agenzia delle entrate il codice attività (ATECO) per l'esercizio dell'attività professionale per la quale viene chiesto il contributo.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e, ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera b), devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 percorsi formativi finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative, connesse con l'attività esercitata, finalizzate a rafforzare e aggiornare i livelli di competenza e le abilità individuali dei professionisti, realizzate da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università.

2. Il percorso formativo deve:

a) iniziare in una data compresa tra la data di inizio attività, di cui dall'articolo 2, lettera b) e la scadenza del triennio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

b) concludersi, non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del triennio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con il rilascio di un il titolo ovvero di un certificato rilasciato dall'ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo, purché le spese siano state sostenute nel triennio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. Sono esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza.

4. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo;

b) acquisto di testi connessi al percorso formativo;

c) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi;

Sono inoltre ammesse le seguenti tipologie di spesa, qualora la sede di svolgimento del percorso formativo disti almeno 100 chilometri dal Comune di residenza del richiedente:

d) spese di viaggio;

e) spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese di svolgimento del corso e alla durata del percorso formativo espresso in giorni, determinate in maniera forfettaria, secondo quanto indicato nell'allegato A – "Modalità di calcolo delle spese accessorie di soggiorno".

5. Le spese di viaggio sono riferite esclusivamente ad un percorso di andata e ritorno. Sono riconosciute spese per ulteriori tragitti qualora il percorso formativo preveda interruzioni superiori a quindici giorni, nel limite massimo di tre tragitti di andata e ritorno.

6. Le spese accessorie di soggiorno sono riferite esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolgono le attività formative, conteggiate dalla data di avvio alla data di fine delle stesse, compresi i giorni svolgimento degli esami; sono esclusi i periodi di sospensione delle attività formative superiori a quindici giorni solari consecutivi ovvero i periodi di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi.

7. Le modifiche che intervengono rispetto al percorso formativo presentato devono essere tempestivamente comunicate all'ufficio competente.

8. Non sono ammissibili a contributo le spese accessorie di soggiorno qualora l'iscrizione al percorso formativo preveda anche le spese di alloggio.

9. L'importo della detrazione fiscale per spese di istruzione, se fruita, viene computata in diminuzione dell'importo di iscrizione ammissibile a contributo.

10. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA.

11. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

12. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del percorso formativo, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b).

Art. 5 modalità di comunicazione degli atti

1. Le comunicazioni degli atti fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:
   a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;
   b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;
   c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite appositi formulari messi a disposizione sul sito web della Regione.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.
3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7 modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.
2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 nonché i dati riferiti al proprio volume d'affari ovvero al proprio totale dei componenti positivi di reddito è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:
   a) scheda analitica del percorso formativo per il quale si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;
   b) prospetto finanziario delle spese che si intendono sostenere nonché delle spese eventualmente sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 4;
   c) nel caso di spese da sostenere, preventivi riferiti alle spese di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b), c) e d), inserite nel piano finanziario di cui al comma 2, lettera b);
   d) nel caso di spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione

della domanda:

1) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo;
2) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
3) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui al punto 1);
4) copia del titolo finale rilasciato o certificazione dell'ente erogatore che attesti il titolo ottenuto ovvero le competenze acquisite nel percorso formativo;
5) attestazione dell'ente erogatore che certifichi la data di avvio e di conclusione dell'attività formativa, eventuali giornate di sospensione delle attività superiori a quindici giorni solari consecutivi ovvero le giornate di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi nonché le giornate di svolgimento degli esami;
6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:
   - 6.1 la fruizione ovvero la non fruizione della detrazione di imposta per spese di istruzione;
   - 6.2 il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9, comma 4;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

f) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte nel triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 3.

4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda.

5. Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo presentate esclusivamente per spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, effettuate nel triennio di attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono essere presentate entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del triennio stesso.

Art. 8 concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o

integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:
a) la concessione del contributo e l'eventuale contestuale erogazione dello stesso ai sensi del comma 7;
b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

7. Nel caso in cui nel prospetto finanziario cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) siano inserite spese già sostenute, il contributo riferito alle stesse è erogato contestualmente alla concessione del contributo stesso, previo esame della documentazione di cui all'articolo 7, comma 2 e secondo quanto disposto dal presente articolo. L'eventuale erogazione del saldo sarà disposta secondo quanto previsto dall'articolo 10.

8. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, è pari:
a) al 90 per cento delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;
b) al 70 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;
c) al 50 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;
d) al 30 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.

2. Qualora il richiedente eserciti l'attività professionale sia in forma individuale che in forma associata o societaria il volume d'affari da considerare, ai fini del calcolo del contributo, è determinato dalla somma complessiva degli importi dichiarati per ciascuna tipologia di attività esercitata.

3. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.

4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le analoghe finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 12 e dall'articolo 8, comma 7, ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del percorso formativo la rendicontazione della spesa e in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi

forza probatoria equivalente, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
d) prospetto di calcolo delle spese accessorie di soggiorno, qualora lo svolgimento del percorso formativo abbia avuto luogo a una distanza di almeno 100 chilometri dal Comune di residenza del beneficiario;
e) copia del titolo finale rilasciato o certificazione dell'ente erogatore che attesti il titolo ottenuto o le competenze acquisite nel percorso formativo;
f) attestazione dell'ente erogatore che certifichi:
   1) la data di avvio e di conclusione delle attività formativa;
   2) eventuali giornate di sospensione delle attività superiori a quindici giorni solari consecutivi;
   3) eventuali giornate di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi;
   4) le giornate di svolgimento degli esami;
g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:
   1) la fruizione ovvero la non fruizione della detrazione di imposta per spese di istruzione;
   2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9, comma 4;
   3) la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, ad eccezione di quello di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b;
h) copia di un documento di identità del beneficiario in corso di validità.

2. Qualora la concessione del contributo sia riferita a più percorsi formativi, la documentazione di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo percorso formativo oggetto di contributo.

3. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 14, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

4. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 4 è sospeso.

Art. 11 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:
a) è costituita da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
b) è intestata al soggetto beneficiario;
c) ha una data non antecedente a dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e non successiva a trenta giorni decorrenti dalla data di conclusione del percorso formativo;
d) indica l'importo nella moneta in cui è stato corrisposto; se la moneta è diversa dall'euro, deve essere indicato anche il valore in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data in cui è stata sostenuta la spesa.

2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico

bancario o postale, bollettino postale, assegno, carte di pagamento.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:
a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; per i pagamenti effettuati con carta di credito dovrà essere allegato anche l'estratto conto della carta di credito;
b) copia dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.

4. Le spese di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.

6. Qualora la documentazione sia prodotta in lingua straniera diversa dall'inglese, la stessa deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che ne attesti la conformità.

7. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa ammesso a contributo.

8. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) e all'articolo 7, comma 2, lettera d), numero 1).

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13 cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora:
a) le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo;
b) il beneficiario concluda anticipatamente il percorso formativo:
   1) per motivi di salute, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentano la prosecuzione del percorso formativo;
   2) gravi motivi familiari, adeguatamente motivati, che riguardino parenti di primo grado che determinino l'impossibilità di proseguire il percorso formativo.

2. Nei casi di cui al comma1, lettera b), punti 1) e 2) sono riconosciute le spese sostenute fino alla data di interruzione del percorso formativo.

Art. 14 cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:
a) il beneficiario rinunci al contributo;
b) il beneficiario non si iscriva o non concluda positivamente il percorso formativo, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13;
c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 1;
d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 3;
e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
f) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
g) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3, eccezione fatta per il requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 15 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 delle legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16 modifica degli allegati

1. L'allegato A al presente regolamento è modificato con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul BUR.

Art. 17 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
Rif. articolo 4

MODALITA' DI CALCOLO DELLE SPESE ACCESSORIE DI SOGGIORNO

La metodologia e i parametri per il calcolo forfettario dell'importo massimo mensile per le spese accessorie di vitto e alloggio utilizza, per le spese sostenute all'estero, la media aritmetica calcolata sui valori indicati all'UCS 17, mentre per le spese sostenute in Italia, la media aritmetica calcolata sui valori massimi indicati all'UCS 14, decurtati forfettariamente del 10% riconducibile a spese di viaggio, rimborsate a costi reali, di cui al "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)
L'UCS 17 costituisce una somma forfettaria mutuata completamente dal quadro di riferimento predisposto dall'Unione europea per il finanziamento di analoghi percorsi di mobilità finanziati attraverso programmi a gestione diretta.
L'UCS 14 costituisce l'applicazione della somma forfettaria definita nell'ambito del Progetto Interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione" a cui ha preso parte anche la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

PAESE	IMPORTO GIORNALIERO	IMPORTO MENSILE
AUSTRIA	32,46	973,81
BELGIO	29,61	888,19
BULGARIA	20,12	603,73
CIPRO	26,69	800,64
CROAZIA	24,79	743,81
DANIMARCA	40,00	1.199,95
ESTONIA	30,21	906,36
FINLANDIA	35,84	1.075,06
FRANCIA	35,19	1.055,58
GERMANIA	29,55	886,56
GRECIA	28,66	859,84
IRLANDA	35,53	1.065,77
LETTONIA	24,32	729,70
LITUANIA	23,08	692,50
LUSSEMBURGO	29,98	899,51
MALTA	26,44	793,18
PAESI BASSI	32,73	981,83
POLONIA	24,86	745,70
PORTOGALLO	27,46	823,93
REGNO UNITO	39,13	1.173,77
REPUBBLICA CECA	27,06	811,80
ROMANIA	21,44	643,06
SLOVACCHIA	26,00	779,85
SLOVENIA	27,25	817,45
SPAGNA	30,71	921,28
SVEZIA	35,16	1.054,93
UNGHERIA	25,26	757,75
ISLANDA	32,12	963,54
ITALIA	17,91	537,30
LIECHTENSTEIN	39,20	1.175,86
NORVEGIA	42,16	1.264,93
SVIZZERA	27,98	839,29
TURCHIA	24,08	722,41
PAESI EXTRA UE	29,85	895,36

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_103_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 0103/Pres.

LR 1/2016. Art. 5. Commissione regionale per le politiche socio abitative (Crpsa). Costituzione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:
- ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), articolo 5, è stata istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (di seguito anche Crpsa), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali;

RICORDATO che, a norma dell'articolo 5:
- la Crpsa collabora nella predisposizione del Programma regionale delle politiche abitative formulando alla Giunta regionale proposte di intervento e indicazioni di priorità in materia di politiche socio-abitative, tenuto conto delle determinazioni assunte dai Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'articolo 8 della legge regionale 1/2016, e sulla base delle analisi dei dati e delle informazioni elaborate dall'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6 della legge stessa;
- ai fini dell'espletamento delle suddette funzioni, la Crpsa audisce i sindacati confederali e autonomi e quelli degli inquilini almeno una volta all'anno;
- la Crpsa è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia;
- la carica di componente della Crpsa è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi;
- i portatori di interesse in materia di politiche abitative, o altro settore, possono prender parte ai lavori della Crpsa su iniziativa dei suoi componenti;
- la funzione di segreteria della Crpsa fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia;

VISTO l'articolo 51, comma 2 della legge regionale 1/2016, il quale prevede che la Commissione regionale per le politiche socio-abitative, in carica alla data di entrata in vigore della legge medesima, esercita le proprie funzioni fino alla nomina della nuova composizione;

VISTO l'articolo 5 comma 2, della legge regionale 1/2016 il quale stabilisce che la Crpsa è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la convoca e la presiede;
b) dall'Assessore regionale competente in materia di salute e politiche sociali, o suo delegato;
c) dal Direttore centrale competente in materia di edilizia, o suo delegato;
d) dal Direttore centrale competente in materia di salute e politiche sociali, o suo delegato;
e) dai Direttori generali delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) o loro delegati;
f) dai Sindaci dei Comuni ove hanno sede le Ater della Regione;
g) da cinque rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali indicati dal Consiglio delle autonomie locali in modo da garantire la rappresentanza del territorio di ciascuna Ater;

CONSIDERATO necessario procedere alla costituzione della Crspa, nella composizione prevista, anche in considerazione delle nuove e diverse funzioni ad essa riservate nell'ambito della programmazione regionale delle politiche abitative, dalla disciplina di riforma organica;

VISTA, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) della legge regionale 1/2016 in cui si prevede che i cinque rappresentanti delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) sono indicati dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);

VISTO l'estratto del processo verbale della seduta del CAL di data 14 dicembre 2016, n. 16/2016, nella quale, a rappresentare le UTI all'interno della Crpsa, sono stati designati i signori:
- Andrea Carli, Sindaco del Comune di Maniago;
- Lavinia Clarotto, Sindaco del Comune di Casarsa della Delizia;
- Sebastiano Callari, Assessore del Comune di Monfalcone;
- Raffaella Paladin, Sindaco di Maiano;
- Luca Gandini, Assessore del Comune di Muggia;

ATTESO che, in data 19 gennaio 2017, il Sindaco di Casarsa della Delizia Lavinia Clarotto ha rinunciato alla nomina a componente della Crpsa;

VISTO l'estratto del processo verbale n. 6/2017 relativo alla seduta del CAL svoltasi il 25 gennaio 2017, nella quale si è provveduto a designare il nuovo rappresentante UTI nella persona del signor Ivan Buzzi, Sindaco del Comune di Pontebba;

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dai rappresentanti designati, ai fini della nomina a componente della Crpsa;

RITENUTO di procedere alla costituzione della Commissione regionale per le politiche socio-abitative;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 728 del 21 aprile 2017;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 2016, n.1 è istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative nella seguente composizione:
- Assessore regionale competente in materia di edilizia
- Assessore regionale competente in materia di salute e politiche sociali
- Direttore centrale competente in materia di edilizia
- Direttore centrale competente in materia di salute e politiche sociali
- Direttore generale dell'Ater Alto Friuli
- Direttore generale dell'Ater di Gorizia
- Direttore generale dell'Ater di Pordenone
- Direttore generale dell'Ater di Trieste
- Direttore generale dell'Ater di Udine
- Sindaco del Comune di Gorizia
- Sindaco del Comune di Pordenone
- Sindaco del Comune di Tolmezzo
- Sindaco del Comune di Trieste
- Sindaco del Comune di Udine
- Andrea Carli, Sindaco del Comune di Maniago
- Sebastiano Callari, Assessore del Comune di Monfalcone
- Raffaella Paladin, Sindaco di Maiano
- Luca Gandini, Assessore del Comune di Muggia
- Ivan Buzzi, Sindaco del Comune di Pontebba.

2. La carica di componente della Commissione per le politiche socio-abitative è svolta a titolo gratuito.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DPR_104_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 0104/Pres.

LR 21/2014. Art. 6. Conferenza regionale per il diritto agli studi universitari. Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) e, in particolare, l'articolo 6 che disciplina l'istituzione della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori), di seguito Conferenza;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0113/Pres. di data 8 giugno 2015, come modificato dal proprio decreto 0185/Pres. di data 7 settembre 2015, con cui è stata costituita la suddetta Conferenza;
RICHIAMATO, altresì, il proprio decreto n. 0120/Pres. di data 9 giugno 2016, con cui è stata modificata la composizione della Conferenza;
DATO ATTO che con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Udine di data 06 aprile 2017 n. 187 sono stati eletti i tre rappresentanti degli studenti dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss) nelle persone delle signore Bruno Denise, Canciani Ambra e Melchioretto Giulia;
DATO ATTO altresì che all'interno del Comitato degli studenti sono stati individuati per l'Università degli Studi di Udine le signore Bruno Denise e Canciani Ambra;
PRESO ATTO che dalle dichiarazioni rese, ai sensi di legge, non sussistono motivi di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico de quo;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di aggiornare la composizione della Conferenza alla luce delle modifiche nell'attribuzione dei predetti incarichi;
PRESO ATTO della generalità della Giunta regionale n. 800 del 28 aprile 2017;

DECRETA

1. A parziale modifica dei proprio decreto n. 0120/Pres. di data 9 giugno 2016, sono nominati quali com-

ponenti delle Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori per l'Università degli Studi di Udine le signore Bruno Denise (rieletta) e Canciani Ambra in sostituzione dei signori Bruno Denise e Basso Riccardo;

2. Si dà atto che, conseguentemente alle sostituzioni di cui al punto 1., la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 concernente "Norme in materia di diritto allo studio universitario" ha la seguente composizione:

- l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario nella persona della prof. Loredana Panariti o suo delegato, con funzioni di presidente.
- il Rettore dell'Università degli studi di Trieste nella persona del prof. Maurizio Fermeglia, o suo delegato;
- il Rettore dell' Università degli studi di Udine nella persona del prof Alberto Felice De Toni, o suo delegato;
- il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste nella persona del prof. Stefano Ruffo, o suo delegato;
- il Direttore del Conservatorio di musica di Trieste "Giuseppe Tartini" nella persona del prof. Roberto Turrin, o suo delegato;
- il Direttore del Conservatorio di musica di Udine "G.B.Tiepolo" nella persona del prof. Paolo Pellarin, o suo delegato.
- Due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della citata legge regionale 21/2014:

Francesco Saltarin;
Ruben Dublo.

- Due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della citata legge regionale 21/2014:

Denise Bruno;
Ambra Canciani.

- Il rappresentante degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Trieste, individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) della citata legge regionale 21/2014, Hao Wang.
- Il rappresentante degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) della citata legge regionale 21/2014, Gabriele Bressan.
- Il rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della citata legge regionale 21/2014, dott. Giovanni Alzetta.
- Il Presidente dei Consorzio universitario di Gorizia nella persona del prof. Emilio Sgarlata o suo delegato.
- Il Presidente dei Consorzio universitario di Pordenone nella persona del prof. Giuseppe Amadio o suo delegato.

3. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

4. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, la quale assicura l'attività di supporto.

5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_20_1_DDC_AMB ENER_1484_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 maggio 2017, n. 1484

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la riduzione delle emissioni diffuse con aumento della portata di aspirazione Fumi 1 e Fumi 2 e progetto di realizzazione nuova sabbiatrice

nell'area induzione Luna da realizzarsi in Comune di Pozzuolo del Friuli. (SCR/1520). Proponente: ABS Spa.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 10 gennaio 2017 presentata da ABS. S.p.A. per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/1776/SCR/1520 dd. 18 febbraio 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Pozzuolo del Friuli, alla Provincia di Udine, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;
PRESO ATTO che in data 12 gennaio 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che in data 28 febbraio 2017 con nota prot. 84417/P sono state richieste integrazioni alla ditta proponente, che risultano pervenute in data 16 marzo 2017;
PRESO ATTO che, con nota prot. 5732/P del 27 febbraio 2017 e nota prot. 9774/P del 30 marzo 2017, sono pervenute osservazioni relative al progetto da parte dell'ARPA, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 27 aprile 2017 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/17/2017 del 03 maggio 2017 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- Il quadro di emissione complessiva attuale dello stabilimento, considerando la presenza sia delle emissioni convogliate che di quelle diffuse, subirà un indubbio un miglioramento, dato che una parte di queste ultime saranno canalizzate e trattenute dai filtri degli impianti "Fumi 1" e "Fumi 2" collocati prima dei camini di espulsione;
- Per quanto attiene agli aspetti acustici ci si rifà al parere ARPA del 30 marzo 2017 (nota prot-. 9774/P) e del 27 febbraio 2017 in cui si evidenzia che "i risultati delle simulazioni evidenziano il rispetto dei limiti di immissione e la non influenza sugli attuali valori misurati sia nel periodo di riferimento diurno che nel periodo notturno";

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e all'ARPA FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato

con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la riduzione delle emissioni diffuse con aumento della portata di aspirazione Fumi 1 e Fumi 2 e progetto di realizzazione nuova sabbiatrice nell'area induzione Luna da realizzarsi in Comune di Pozzuolo del Friuli - presentato da ABS. S.p.A. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:
1. in sede di AIA il piano di monitoraggio e controllo dovrà prevedere una specifica caratterizzazione acustica al termine dei lavori nelle postazioni già attualmente indicate nello stesso PMC in vigore.
La ABS. S.p.A. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Pozzuolo del Friuli, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 8 maggio 2017

GIOVANETTI

17_20_1_DDC_AMB ENER_1485_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 maggio 2017, n. 1485

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di San Quirino. (SCR/1528). Proponente: Lokotrack Rent & Service Srl.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 21 febbraio 2017 presentata da Lokotrack Rent & Service s.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/8533/SCR/1528 dd. 28 febbraio 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di San Quirino, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;
PRESO ATTO che in data 22 febbraio 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che con prot. n. AOO1/2017/0002663 del 23 marzo 2017, il Comune di San Quirino ha evidenziato una discrepanza tra la documentazione consegnata ai fini della SCIA e la documentazione presentata per lo screening; e che in data 6 aprile 2017 il Proponente ha trasmesso le proprie controde-

duzioni al Comune ed allo scrivente Servizio in merito alla nota sopra indicata;
VISTA la Relazione Istruttoria dd. 27 aprile 2017 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/18/2017 del 03 maggio 2017 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- nella delibera provinciale di autorizzazione all'utilizzo dell' impianto mobile risultano normalmente riportate una serie di prescrizioni a cui il proponente deve obbligatoriamente sottostare per ciascuna campagna di lavoro;
- dette prescrizioni, congiuntamente alle misure di mitigazione previste dal proponente (con particolare riguardo alle misure per limitare la dispersione di polvere), si ritengono esaustive ed adeguate a limitare al minimo le possibili situazioni di impatto determinate dal tipo di attività in oggetto;
- la brevissima durata della campagna;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la campagna mobile di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di San Quirino - presentato da Lokotrack Rent & Service s.r.l. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
La Lokotrack Rent & Service s.r.l. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di San Quirino, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 8 maggio 2017

GIOVANETTI

17_20_1_DDC_AMB ENER_1487_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 8 maggio 2017, n. 1487

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 del progetto riguardante l'ampliamento area di concessione "Stretta di Fleons" da realizzarsi in Comune di Forni Avoltri. (SCR/1530). Proponente: Goccia di Carnia Srl.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1323 del 11 luglio 2014 recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza";

VISTA la domanda pervenuta in data 21 febbraio 2017 presentata da Goccia di Carnia S.r.l. per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che in data 23 febbraio 2017 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;

VISTA la nota prot. SVA/9073/SCR/1530 dd. 03 marzo 2017, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Forni Avoltri, al Servizio del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;

CONSTATATO che il presente progetto è stato sottoposto a contestuale valutazione di incidenza in quanto ricompreso nella ZPS IT3321001 "Alpi Carniche" e nella ZSC IT3320001 "Gruppo del Monte Coglians";

PRESO ATTO che con nota prot. TBP-B/37961 del 10 aprile 2017 è pervenuto il parere relativo al progetto da parte del Servizio paesaggio e biodiversità, ai sensi dell'art. 9bis della LR 43/1990 e della DGR 1323/2014, con valutazione favorevole;

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- con nota prot. n. 3201 del 22 marzo 2017, invio da parte del Comune di Forni Avoltri delle osservazioni contenute nella nota prot. n. 176 del 18 gennaio 2011 relative al progetto di ampliamento della concessione mineraria "Stretta di Fleons" (SCR/1046 - Decreto n°1742 del 16 settembre 2011);
- con nota prot. n. 12439 del 27 marzo 2017, specificazioni in merito all'individuazione di "aree di rispetto" da parte del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento ;
- con nota prot. n. 16739 del 13 aprile 2017,parere da parte del Servizio geologico che non evidenzia criticità;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 26 aprile 2017 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;

VISTO il parere n. SCR/19/2017 del 03 maggio 2017 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che non vi sono interferenze significative con l'ambiente che il progetto riguarda principalmente un aspetto ammini-

strativo relativo alla definizione dei perimetri ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo in materia di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'ampliamento area di concessione "Stretta di Fleons" da realizzarsi in Comune di Forni Avoltri - presentato da Goccia di Carnia S.r.l. - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di valutare favorevolmente il progetto medesimo ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997.
La Goccia di Carnia S.r.l.. dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.

Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di Forni Avoltri, al Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. a) del RD 1775/33 entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla sua notifica.
Trieste, 8 maggio 2017

GIOVANETTI

17_20_1_DDC_ATT PROD_ATRA MANUF_1085_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area per il manifatturiero 5 maggio 2017, n. 1085

LR 3/2015 art. 33, comma 1, lettera e bis) - Individuazione termini per l'inoltro telematico delle domande di contributo.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'articolo 33, comma 1, lettera e bis) relativo ai progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2015 n. 232 con cui è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'articolo 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3" e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento emanato con DPReg 232/2015 stabilisce che i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con decreto del direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e sul sito internet dell'Ente gestore;
RITENUTO di individuare i seguenti termini per l'inoltro telematico delle domande a valere sulla Legge regionale n. 3/2015, articolo 33, comma 1, lettera e bis):
- termine iniziale: ore 10.00 del giorno 17 maggio 2017;
- termine finale: ore 16.00 del giorno 22 giugno 2017;

DECRETA

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento emanato con DPReg 232/2015 sono individuati i seguenti termini per l'inoltro telematico delle domande a valere sulla Legge regionale 3/2015, articolo 33, comma 1, lettera e bis) relativo ai progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati:
- termine iniziale: ore 10.00 del giorno 17 maggio 2017
- termine finale: ore 16.00 del giorno 22 giugno 2017.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. E' disposta la pubblicazione di un avviso del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nelle sezioni dedicate ai settori industria e artigianato.
Trieste, 5 maggio 2017

MOSCHETTA

17_20_1_DDC_LAV FOR_3028_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 5 maggio 2017, n. 3028

Legge regionale 14/2015. POR FESR FVG 2014-2020. Attività 1.3.b "Progetti di ricerca e sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati". Scorrimento graduatorie domande ammissibili a contributo approvate con decreto n. 955/LAVFORU/2017 come modificato con decreto n. 1008/LAFORU/2017.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito, POR FESR) 2014-

2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione FVG 2014-2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia e i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, e in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
RILEVATO che, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n.14/2015, con Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136/Pres è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 31 marzo 2017;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Azione 1.3.b - "Incentivi per progetti di r&s da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health" finanziata nell'ambito dell'Asse 1, "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", Azione 1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 1954/2015, è di competenza del Servizio alta formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in qualità di struttura regionale attuatrice;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016, con la quale è stato approvato il bando per la concessione di incentivi per progetti "standard" e strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie marittime e Smart health, di seguito Bando, con una dotazione finanziaria pari a euro 15.000.000,00, derivante interamente dal piano finanziario del POR e così ripartita:

- progetti standard: euro 6.000.000,00, ripartita in parti uguali tra le due aree di specializzazione di cui euro 5.436.928,00 quali risorse ordinarie del bando ed euro 563.072,00 quale riserva finanziaria relativa alla Strategia per il rilancio dell'area montana;
- progetti strategici: euro 9.000.000,00, ripartita in parti uguali tra le due aree di specializzazione;

VISTO il decreto n. 955/LAVFORU del 17 febbraio 2017 come modificato con decreto n. 1008/LAFORU del 21 febbraio 2017 che approva le graduatorie dei progetti "standard" e "strategici" presentati a valere sul citato Bando;
CONSIDERATO che sulla base della disponibilità finanziaria:

- con riferimento ai progetti standard - Sezione Smart Health: su 15 progetti risultati ammissibili sono stati finanziati i progetti collocati in graduatoria dal n. 1 alla n. 9 e parzialmente il progetto n. 10;
- con riferimento ai progetti standard -Sezione Tecnologie Marittime: su 17 progetti risultati ammissibili sono stati finanziati i progetti collocati in graduatoria dal n. 1 alla n. 9 e parzialmente il progetto n. 10;
- con riferimento ai progetti strategici - Sezione Smart Health: su 10 progetti risultati ammissibili sono stati finanziati i progetti collocati in graduatoria dal n. 1 alla n. 4 e parzialmente il progetto n. 5;
- con riferimento ai progetti strategici -Sezione Tecnologie Marittime: su 11 progetti risultati ammissibili sono stati finanziati i progetti collocati in graduatoria dal n. 1 alla n. 5 e parzialmente il progetto n.6;

CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del bando, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 31 marzo 2017 con la quale sono state assegnate all'azione 1.3.b ulteriori risorse del Piano aggiuntivo regionale (di seguito PAR) per un ammontare di euro 1.000.000,00, stante l'esigenza di procedere con l'avanzamento della spesa per favorire il raggiungimento degli obiettivi target al 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 610 del 31 marzo 2017 con la quale per le medesime finalità di cui al punto precedente, sono state assegnate al Bando ulteriori risorse POR per un ammontare di euro 3.854.261,93;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 716 del 21 aprile 2017 con la quale sono state assegnate al Bando le risorse PAR pari ad euro 1.000.000, 00 di cui alla citata DGR 574 del 31 marzo 2017;
ACCERTATO che la nuova disponibilità di risorse assegnate al Bando ammonta a complessivi euro 4.854.261,93 di cui euro 1.000.000,00 di risorse PAR ed euro 3.854.261,93 di risorse POR;
VERIFICATO che l'impegno di spesa da assumere con il decreto di scorrimento della graduatoria non eccede le disponibilità del Piano finanziario del Programma assegnata al Servizio e la dotazione finanziaria assegnata dal bando;

RITENUTO pertanto di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate con decreto n.955/LAVFORU del 17 febbraio 2017 e rettificate con decreto n. 1008/LAVFORU del 21 febbraio 2017;
VISTA la rinuncia al contributo parziale presentata da IGA TECHNOLOGY SERVICES SRL con nota del 21 marzo 2017 (ns prot 23276) come integrata con successiva nota del 24 marzo 2017 (ns prot 24741) in relazione al progetto CLINGEN FVG collocatosi al n. 5 della graduatoria dei progetti strategici - Sezione Smart Health;
PRESO ATTO che nelle citate note IGA TECHNOLOGY SERVICES SRL si dichiara disponibile ad avviare le attività progettuali in caso di finanziamento totale del progetto a seguito di eventuale scorrimento della graduatoria;
CONSIDERATO che la nuova disponibilità di risorse assegnate al Bando consente il finanziamento totale del progetto CLINGEN FVG facendo venire meno la motivazione alla base della rinuncia al contributo parziale contenuta nelle citate note;
RITENUTO pertanto di ammettere a contributo e di finanziare sulla base della nuova disponibilità di risorse assegnante al bando come sopra quantificate i seguenti progetti:

- con riferimento ai progetti standard - Sezione Smart Health: il progetto collocato in graduatoria al n. 10 per la quota parte non già finanziata e fino a concorrenza del contributo spettante e per l'integrale contributo i progetti collocati dal n. 11 al n. 13 per un ammontare complessivo di euro 825.448,76 di risorse POR;
- con riferimento ai progetti standard -Sezione Tecnologie Marittime: il progetto collocato in graduatoria al n. 10 per la quota parte non già finanziata e fino a concorrenza del contributo spettante e per l'integrale contributo i progetti collocati dal n. 11 al n. 13 per un ammontare complessivo di euro 829.610,23 di risorse POR;
- con riferimento ai progetti strategici - Sezione Smart Health: : il progetto collocato in graduatoria al n. 5 per la quota parte non già finanziata e fino a concorrenza del contributo spettante e per l'integrale contributo il progetto collocato al n. 6 per un ammontare complessivo di euro 1.291.707,22 di risorse POR;
- con riferimento ai progetti strategici -Sezione Tecnologie Marittime: il progetto collocato in graduatoria al n. 6 per la quota parte non già finanziata e fino a concorrenza del contributo spettante e per l'integrale contributo il progetto collocato al n. 7 per un ammontare complessivo di euro 1.907.495,72 di cui 907.495,72 di risorse POR e 1.000.000,00 di risorse PAR;

CONSIDERATO che, ai sensi dell articolo 10, comma 1 del Regolamento regionale di attuazione del POR FESR 2014-2020, si considera atto di impegno sul Fondo il decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres e successive modifiche e integrazioni, e che anche gli atti di rideterminazione dell impegno sono effettuati con decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti succitati;
RITENUTO pertanto di disporre l'impegno sul Fondo per complessivi euro 4.854.261,93 di cui euro 1.000.000,00 di risorse PAR ed 3.854.261,93 di risorse POR quale primo impegno sul Fondo;
TENUTO CONTO che dette risorse sono ripartite per progetto secondo le quote di cofinanziamento del programma pari al 50% quale risorse dell'Unione Europea derivanti dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, al 35% quale risorse dello Stato e al 15% quali risorse Regionali;
RITENUTO altresì, ai sensi dell articolo 20, comma 3 del bando, di pubblicare la graduatoria aggiornata a seguito dello scorrimento, sul B.U.R. e sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al bando;

DECRETA

1. Di approvare per i motivi indicati in premessa lo scorrimento delle graduatorie relative al bando approvato con DGR 849/2016 "Incentivi per progetti "standard" e strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie marittime e Smart health" a valere sull'Attività 1.3.b del POR FESR 2014-2020 2020 cofinanziato al 50 % dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Unione Europea approvate con decreto n. 955/LAVFORU del 17 febbraio 2017 come modificato con decreto n. 1008/LAFORU del 21 febbraio 2017 ammettendo a contributo e finanziando per un ammontare complessivo di euro 4.854.261,93 di cui euro 1.000.000,00 di risorse PAR ed euro 3.854.261,93 di risorse POR, i progetti come dettagliato negli allegati A e B costituenti parte integrante del presente decreto, ovvero:

- con riferimento ai progetti standard - Sezione Smart Health: il progetto collocato in graduatoria al n. 10 per la quota parte non già finanziata e fino a concorrenza del contributo spettante e per l'integrale contributo i progetti collocati dal n. 11 al n. 13 per un ammontare complessivo di euro 825.448,76 di risorse POR
- con riferimento ai progetti standard -Sezione Tecnologie Marittime: il progetto collocato in graduatoria al n. 10 per la quota parte non già finanziata e fino a concorrenza del contributo spettante e per l'integrale contributo i progetti collocati dal n. 11 al n. 13 per un ammontare complessivo di euro829.610,23 di risorse POR

- con riferimento ai progetti strategici - Sezione Smart Health: il progetto collocato in graduatoria al n. 5 per la quota parte non già finanziata e fino a concorrenza del contributo spettante e per l'integrale contributo il progetto collocato al n. 6 per un ammontare complessivo di euro 1.291.707,22 di risorse POR;
- con riferimento ai progetti strategici -Sezione Tecnologie Marittime: il progetto collocato in graduatoria al n. 6 per la quota parte non già finanziata e fino a concorrenza del contributo spettante e per l'integrale contributo il progetto collocato al n. 7 per un ammontare complessivo di euro 1.907.495,72 di cui 907.495,72 di risorse POR e 1.000.000,00 di risorse PAR;

2. di disporre l'impegno sul Fondo per complessivi euro 4.854.261,93 suddiviso in quote come segue:
impegno complessivo: euro 4.854.261,93 di cui:

- quota UE 2.427.130,97
- quota Stato 1.698.991,68
- quota Regione 728.139,28

di cui:
impegno con risorse POR: euro 3.854.261,93 di cui

- quota UE 1.927.130,97
- quota Stato 1.348.991,68
- quota Regione 578.139,28

impegno con risorse PAR. euro 1.000.000,00 di cui

- quota UE 500.000,00
- quota Stato 350.000,00
- quota Regione 150.000,00

3. di disporre la pubblicazione delle graduatorie di cui agli Allegati A e B sul B.U.R. e sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al bando e al POR FESR 2014 - 2020.
4. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre impugnazione innanzi al giudice competente nei termini previsti dalla normativa vigente.
Trieste, 5 maggio 2017

MANFREN

17_20_1_DDC_LAV FOR_3028_2_ALL1

Allegato A - Progetti standard

AREA DI SPECIALIZZAZIONE SMART HEALTH - PROGETTI STANDARD

GRADUATORIA DEI PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

Posizione	N° domanda/ intervento	Tipologia beneficiario	Beneficiario	Titolo progetto	Punti	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo ammesso	Contributo già finanziato (Decreto n.955/2017) Allegato A	Contributo nuovo impegno POR	Contributo nuovo impegno PAR
1			**Capofila: ALPHAGENICS BIOTECH S.R.L.**	**INNOVATIVO SAGGIO MOLECOLARE ASSOCIATO A RISPOSTA TERAPEUTICA (I-SMART)**	**82,30**	**474.121,50**	**461.426,65**	**340.002,39**	**340.002,39**	**-**	**-**
	24152	Imprese	ALPHAGENICS BIOTECH S.R.L.	INNOVATIVO SAGGIO MOLECOLARE ASSOCIATO A RISPOSTA TERAPEUTICA (I-SMART)	82,30	224.717,50	224.717,50	160.209,21	160.209,21	-	-
	24149	Imprese	DOTCOM S.R.L.	INNOVATIVO SAGGIO MOLECOLARE ASSOCIATO A RISPOSTA TERAPEUTICA (I-SMART)	82,30	101.314,00	88.619,15	61.321,18	61.321,18	-	-
	24171	Organismi di ricerca	LABORATORIO NAZIONALE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE	INNOVATIVO SAGGIO MOLECOLARE ASSOCIATO A RISPOSTA TERAPEUTICA (I-SMART)	82,30	148.090,00	148.090,00	118.472,00	118.472,00	-	-
2			**Capofila: ULISSE BIOMED S.R.L.**	**SVILUPPO DI UN TEST INNOVATIVO PER LA DIAGNOSI ISTANTANEA DI PATOGENI - FLASH TEST**	**81,40**	**446.783,24**	**442.631,74**	**316.822,99**	**316.822,99**	**-**	**-**
	24087	Imprese	ULISSE BIOMED S.R.L.	SVILUPPO DI UN TEST INNOVATIVO PER LA DIAGNOSI ISTANTANEA DI PATOGENI - FLASH TEST	81,40	306.288,65	302.137,15	207.614,32	207.614,32	-	-
	24094	Imprese	BIOSENSOR S.R.L.	SVILUPPO DI UN TEST INNOVATIVO PER LA DIAGNOSI ISTANTANEA DI PATOGENI - FLASH TEST	81,40	63.740,00	63.740,00	47.805,00	47.805,00	-	-
	24104	Organismi di ricerca	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	SVILUPPO DI UN TEST INNOVATIVO PER LA DIAGNOSI ISTANTANEA DI PATOGENI - FLASH TEST	81,40	76.754,59	76.754,59	61.403,67	61.403,67	-	-
3			**Capofila: ALIFAX S.R.L.**	**ANTIBIOTTICA - NUOVE TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE DELL'INDAGINE BATTERIOLOGICA**	**77,23**	**463.120,40**	**463.120,40**	**318.854,16**	**318.854,16**	**-**	**-**
	24158	Imprese	ALIFAX S.R.L.	ANTIBIOTTICA - NUOVE TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE DELL'INDAGINE BATTERIOLOGICA	77,23	152.785,00	152.785,00	93.262,48	93.262,48	-	-
	24160	Imprese	TECHNOCARE ELECTRONIC SYSTEMS-TES GMBH	ANTIBIOTTICA - NUOVE TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE DELL'INDAGINE BATTERIOLOGICA	77,23	64.790,40	64.790,40	29.155,68	29.155,68	-	-
	24200	Organismi di ricerca	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	ANTIBIOTTICA - NUOVE TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE DELL'INDAGINE BATTERIOLOGICA	77,23	245.545,00	245.545,00	196.436,00	196.436,00	-	-
4			**Capofila: SERICHIM S.R.L.**	**DIAMANTE - TECNOLOGIE DI PRODUZIONE DI DIAGNOSTICI IN VIVO**	**76,90**	**389.297,01**	**389.297,01**	**250.691,72**	**250.691,72**	**-**	**-**
	24029	Imprese	SERICHIM S.R.L.	DIAMANTE - TECNOLOGIE DI PRODUZIONE DI DIAGNOSTICI IN VIVO	76,90	264.983,00	264.983,00	185.485,63	185.485,63	-	-
	24208	Imprese	CAFFARO INDUSTRIE S.P.A.	DIAMANTE - TECNOLOGIE DI PRODUZIONE DI DIAGNOSTICI IN VIVO	76,90	124.314,01	124.314,01	65.206,09	65.206,09	-	-
5			**Capofila: NEALYS S.R.L.**	**RILEVATORE BIOTECNOLOGICO FLUORIMETRICO PER DIAGNOSTICA PERSONALIZZATA (BIOFLUO)**	**76,63**	**309.522,45**	**305.522,45**	**229.891,05**	**229.891,05**	**-**	**-**
	24169	Imprese	NEALYS S.R.L.	RILEVATORE BIOTECNOLOGICO FLUORIMETRICO PER DIAGNOSTICA PERSONALIZZATA (BIOFLUO)	76,63	130.716,25	126.716,25	91.219,28	91.219,28	-	-
	24060	Imprese	DELTA INSTRUMENTS S.A.S.	RILEVATORE BIOTECNOLOGICO FLUORIMETRICO PER DIAGNOSTICA PERSONALIZZATA (BIOFLUO)	76,63	49.049,50	49.049,50	34.866,41	34.866,41	-	-
	24108	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	RILEVATORE BIOTECNOLOGICO FLUORIMETRICO PER DIAGNOSTICA PERSONALIZZATA (BIOFLUO)	76,63	129.756,70	129.756,70	103.805,36	103.805,36	-	-
6			**Capofila: VDA ELETTRONICA S.P.A.**	**ABILITAZIONE A LARGABANDA DI AAL - AALXAAL**	**75,63**	**451.246,54**	**451.246,54**	**269.659,08**	**269.659,08**	**-**	**-**
	24201	Imprese	VDA ELETTRONICA S.P.A.	ABILITAZIONE A LARGABANDA DI AAL - AALXAAL	75,63	177.617,45	177.617,45	100.556,78	100.556,78	-	-
	24217	Imprese	SOLARI DI UDINE S.P.A.	ABILITAZIONE A LARGABANDA DI AAL - AALXAAL	75,63	183.043,95	183.043,95	96.634,19	96.634,19	-	-
	24245	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	ABILITAZIONE A LARGABANDA DI AAL - AALXAAL	75,63	90.585,14	90.585,14	72.468,11	72.468,11	-	-
7			**Capofila: CIMTECH S.R.L.**	**PIATTAFORMA DI LOCALIZZAZIONE PERSONE CON DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA - POLLICIOT**	**74,20**	**555.630,88**	**346.924,39**	**201.140,00**	**201.140,00**	**-**	**-**
	24223	Imprese	CIMTECH S.R.L.	PIATTAFORMA DI LOCALIZZAZIONE PERSONE CON DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA - POLLICIOT	74,20	346.924,39	138.217,90	92.457,37	92.457,37	-	-
	24211	Imprese	MIPOT S.P.A.	PIATTAFORMA DI LOCALIZZAZIONE PERSONE CON DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA - POLLICIOT	74,20	145.470,80	145.470,80	58.094,08	58.094,08	-	-

	24254	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	PIATTAFORMA DI LOCALIZZAZIONE PERSONE CON DISTURBI COGNITIVI E DEMENZA - POLLICIOT	74,20	63.235,69	63.235,69	50.588,55	50.588,55	-	-
8			**Capofila: PLAN 1 HEALTH S.R.L.**	**NUOVO SISTEMA IMPLANTARE PER LA STABILITÀ IMMEDIATA DI IMPIANTO IN CHIRURGIA ORALE DI RICOSTRUZIONE - SISICOR**	**73,50**	**396.897,79**	**398.397,79**	**252.856,15**	**252.856,15**	**-**	**-**
	24140	Imprese	PLAN 1 HEALTH S.R.L.	NUOVO SISTEMA IMPLANTARE PER LA STABILITÀ IMMEDIATA DI IMPIANTO IN CHIRURGIA ORALE DI RICOSTRUZIONE - SISICOR	73,50	223.364,79	223.364,79	154.735,90	154.735,90	-	-
	24192	Imprese	VIVABIOCELL S.P.A.	NUOVO SISTEMA IMPLANTARE PER LA STABILITÀ IMMEDIATA DI IMPIANTO IN CHIRURGIA ORALE DI RICOSTRUZIONE - SISICOR	73,50	173.533,00	175.033,00	98.120,25	98.120,25	-	-
9			**Capofila: PROMEDITEC S.R.L.**	**PIATTAFORMA INTEGRATA PER LA TERAPIA FARMACOLOGICA ANTI-TUMORALE DI PRECISIONE E COST-EFFECTIVE - FARMAPRICE**	**72,27**	**495.516,50**	**495.516,38**	**331.888,60**	**331.888,60**	**-**	**-**
	24199	Imprese	PROMEDITEC S.R.L.	PIATTAFORMA INTEGRATA PER LA TERAPIA FARMACOLOGICA ANTI-TUMORALE DI PRECISIONE E COST-EFFECTIVE - FARMAPRICE	72,27	121.355,00	121.355,00	82.395,66	82.395,66	-	-
	24191	Imprese	INSIEL MERCATO S.P.A. CON SOCIO UNICO	PIATTAFORMA INTEGRATA PER LA TERAPIA FARMACOLOGICA ANTI-TUMORALE DI PRECISIONE E COST-EFFECTIVE - FARMAPRICE	72,27	158.926,50	158.926,50	77.305,03	77.305,03	-	-
	24195	Organismi di ricerca	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	PIATTAFORMA INTEGRATA PER LA TERAPIA FARMACOLOGICA ANTI-TUMORALE DI PRECISIONE E COST-EFFECTIVE - FARMAPRICE	72,27	215.235,00	215.234,88	172.187,91	172.187,91	-	-
10			**Capofila: KALICHEM ITALIA S.R.L.**	**PRODOTTO TOPICO PER TRATTAMENTO DELLE ALTERAZIONI DELLE MUCOSE E DELLA PELLE - BIOKALDERM DNA***	**69,90**	**479.593,90**	**479.593,90**	**293.826,81**	**206.657,86**	**87.168,95**	**-**
	24133	Imprese	KALICHEM ITALIA S.R.L.	PRODOTTO TOPICO PER TRATTAMENTO DELLE ALTERAZIONI DELLE MUCOSE E DELLA PELLE - BIOKALDERM DNA	69,90	149.486,68	149.486,68	111.110,66	78.158,00	32.952,66	-
	24144	Imprese	BIOFARMA S.P.A.	PRODOTTO TOPICO PER TRATTAMENTO DELLE ALTERAZIONI DELLE MUCOSE E DELLA PELLE - BIOKALDERM DNA	69,90	330.107,22	330.107,22	182.716,15	128.499,86	54.216,29	-
11			**Capofila: GENERATION BYTE S.R.L.**	**MULTI DEVICE CLOSED LOOP SYSTEM - MDCLS**	**67,17**	**499.837,86**	**499.837,86**	**346.884,00**	**-**	**346.884,00**	**-**
	24204	Imprese	GENERATION BYTE S.R.L.	MULTI DEVICE CLOSED LOOP SYSTEM - MDCLS	67,17	328.500,70	328.500,70	214.372,82	-	214.372,82	-
	24111	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	MULTI DEVICE CLOSED LOOP SYSTEM - MDCLS	67,17	80.166,16	80.166,16	64.132,93	-	64.132,93	-
	24174	Imprese	GLANCE VISION TECHNOLOGIES S.R.L.	MULTI DEVICE CLOSED LOOP SYSTEM - MDCLS	67,17	91.171,00	91.171,00	68.378,25	-	68.378,25	-
12			**Capofila: DATAMIND S.R.L.**	**PIATTAFORMA PER L'ANALISI E COMPARAZIONE DELLE IMMAGINI DI TOMOSINTESI DELLA MAMMELLA**	**64,63**	**298.525,00**	**298.525,00**	**201.754,76**	**-**	**201.754,76**	**-**
	24166	Imprese	DATAMIND S.R.L.	PIATTAFORMA PER L'ANALISI E COMPARAZIONE DELLE IMMAGINI DI TOMOSINTESI DELLA MAMMELLA	64,63	120.236,00	120.236,00	84.729,48	-	84.729,48	-
	24146	Imprese	TECNOLOGIE AVANZATE T.A. - S.R.L.	PIATTAFORMA PER L'ANALISI E COMPARAZIONE DELLE IMMAGINI DI TOMOSINTESI DELLA MAMMELLA	64,63	126.009,00	126.009,00	75.201,28	-	75.201,28	-
	24155	Organismi di ricerca	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE (ASUITS)	PIATTAFORMA PER L'ANALISI E COMPARAZIONE DELLE IMMAGINI DI TOMOSINTESI DELLA MAMMELLA	64,63	52.280,00	52.280,00	41.824,00	-	41.824,00	-
13			**Capofila: LOGIC S.R.L.**	**FILTRI IORT INNOVATIVI TRAMITE L'IMPIEGO DI POLIETERCHETONI (PEEK) E TECNOLOGIE DI PROD. AVANZATE - IORT**	**64,30**	**263.631,66**	**261.782,34**	**189.641,05**	**-**	**189.641,05**	**-**
	24139	Imprese	LOGIC S.R.L.	FILTRI IORT INNOVATIVI TRAMITE L'IMPIEGO DI POLIETERCHETONI (PEEK) E TECNOLOGIE DI PROD. AVANZATE - IORT	64,30	153.919,45	153.919,45	113.258,18	-	113.258,18	-
	24132	Imprese	R3PLACE S.R.L.	FILTRI IORT INNOVATIVI TRAMITE L'IMPIEGO DI POLIETERCHETONI (PEEK) E TECNOLOGIE DI PROD. AVANZATE - IORT	64,30	109.712,21	107.862,89	76.382,87	-	76.382,87	-
				TOTALE		**5.523.724,73**	**5.293.822,45**	**3.543.912,76**	**2.718.464,00**	**825.448,76**	**-**
				RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI				**3.543.912,76**			

AREA DI SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGIE MARITTIME - PROGETTI STANDARD

GRADUATORIA DEI PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

Posizione	N° domanda/ intervento	Tipologia beneficiario	Beneficiario	Titolo progetto	Punti	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo ammesso	Contributo già finanziato (Decreto n.955/2017)	Contributo nuovo impegno POR	Contributo nuovo impegno PAR
1			**Capofila: SOLARI DI UDINE S.P.A.**	**SISTEMA INTEGRATO INNOVATIVO ENERGY EFFICIENT PER LA VISUALIZZAZIONE DI INFORMAZIONI A BORDO NAVE - DISPLAY4SHIPS**	**83,77**	**490.211,20**	**490.211,20**	**324.930,21**	**324.930,21**	**-**	**-**
	24187	Imprese	SOLARI DI UDINE S.P.A.	SISTEMA INTEGRATO INNOVATIVO ENERGY EFFICIENT PER LA VISUALIZZAZIONE DI INFORMAZIONI A BORDO NAVE - DISPLAY4SHIPS	83,77	264.303,40	264.303,40	160.842,17	160.842,17	-	-
	24179	Imprese	INNOV@CTORS S.R.L.	SISTEMA INTEGRATO INNOVATIVO ENERGY EFFICIENT PER LA VISUALIZZAZIONE DI INFORMAZIONI A BORDO NAVE - DISPLAY4SHIPS	83,77	164.153,00	164.153,00	114.684,20	114.684,20	-	-
	24250	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	SISTEMA INTEGRATO INNOVATIVO ENERGY EFFICIENT PER LA VISUALIZZAZIONE DI INFORMAZIONI A BORDO NAVE - DISPLAY4SHIPS	83,77	61.754,80	61.754,80	49.403,84	49.403,84	-	-
2			**Capofila: MARINONI S.P.A.**	**SISTEMA INTEGRATO DI ISOLAZIONE VIBRO-ACUSTICA PER PAVIMENTI NAVALI - SIPAN**	**82,90**	**454.126,15**	**454.126,15**	**282.754,86**	**282.754,86**	**-**	**-**
	24176	Imprese	MARINONI S.P.A.	SISTEMA INTEGRATO DI ISOLAZIONE VIBRO-ACUSTICA PER PAVIMENTI NAVALI - SIPAN	82,90	198.266,60	198.266,60	108.564,24	108.564,24	-	-
	24131	Imprese	LUSSETTI MICHELE	SISTEMA INTEGRATO DI ISOLAZIONE VIBRO-ACUSTICA PER PAVIMENTI NAVALI - SIPAN	82,90	180.725,20	180.725,20	114.083,14	114.083,14	-	-
	24150	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	SISTEMA INTEGRATO DI ISOLAZIONE VIBRO-ACUSTICA PER PAVIMENTI NAVALI - SIPAN	82,90	75.134,35	75.134,35	60.107,48	60.107,48	-	-
3			**Capofila: CSNI S.C.AR.L.**	**PUNTELLO ANTIVIBRANTE PER STRUTTURE NAVALI - PAN**	**81,96**	**438.105,65**	**438.105,65**	**289.838,21**	**289.838,21**	**-**	**-**
	24172	Imprese	CSNI S.C.AR.L.	PUNTELLO ANTIVIBRANTE PER STRUTTURE NAVALI - PAN	81,96	198.087,20	198.087,20	123.727,72	123.727,72	-	-
	24074	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	PUNTELLO ANTIVIBRANTE PER STRUTTURE NAVALI - PAN	81,96	69.593,25	69.593,25	55.674,60	55.674,60	-	-
	24092	Imprese	LUSSETTI MICHELE	PUNTELLO ANTIVIBRANTE PER STRUTTURE NAVALI - PAN	81,96	170.425,20	170.425,20	110.435,89	110.435,89	-	-
4			**Capofila: ALTO ADRIATICO CUSTOM S.R.L.**	**ZELAG - ZERO EMISSIONS NAVIGATION LAGUNA DI GRADO**	**80,47**	**499.920,80**	**499.920,80**	**379.572,80**	**379.572,80**	**-**	**-**
	24209	Imprese	ALTO ADRIATICO CUSTOM S.R.L.	ZELAG - ZERO EMISSIONS NAVIGATION LAGUNA DI GRADO	80,47	294.010,00	294.010,00	219.721,91	219.721,91	-	-
	24168	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	ZELAG - ZERO EMISSIONS NAVIGATION LAGUNA DI GRADO	80,47	108.355,80	108.355,80	86.684,64	86.684,64	-	-
	24198	Imprese	FRIULINOSSIDABILI S.R.L.	ZELAG - ZERO EMISSIONS NAVIGATION LAGUNA DI GRADO	80,47	97.555,00	97.555,00	73.166,25	73.166,25	-	-
5			**Capofila: CSNI S.C.AR.L.**	**ISOLAZIONI INCOLLATE PER L'INDUSTRIA NAVALE - ISOLCOL**	**76,90**	**469.988,30**	**469.988,30**	**340.804,51**	**340.804,51**	**-**	**-**
	24210	Imprese	CSNI S.C.AR.L.	ISOLAZIONI INCOLLATE PER L'INDUSTRIA NAVALE - ISOLCOL	76,90	187.333,80	187.333,80	128.928,36	128.928,36	-	-
	24212	Imprese	F.LLI BUDAI S.R.L.	ISOLAZIONI INCOLLATE PER L'INDUSTRIA NAVALE - ISOLCOL	76,90	107.164,50	107.164,50	71.484,15	71.484,15	-	-
	24214	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	ISOLAZIONI INCOLLATE PER L'INDUSTRIA NAVALE - ISOLCOL	76,90	175.490,00	175.490,00	140.392,00	140.392,00	-	-
6			**Capofila: MARINELAB D.O.O.**	**EDSS - EMERGENCY DECISION SUPPORT SYSTEM**	**76,20**	**464.650,75**	**452.322,25**	**289.434,80**	**289.434,80**	**-**	**-**
	24046	Imprese	MARINELAB D.O.O.	EDSS - EMERGENCY DECISION SUPPORT SYSTEM	76,20	144.415,50	144.415,00	106.603,59	106.603,59	-	-
	24222	Imprese	SEASTEMA S.P.A.	EDSS - EMERGENCY DECISION SUPPORT SYSTEM	76,20	320.235,25	307.907,25	182.831,21	182.831,21	-	-
7			**Capofila: TEMPESTIVE S.R.L.**	**LESS - LOW ENERGY SHIP DESIGN TOOL**	**74,67**	**339.103,01**	**339.103,01**	**227.883,29**	**227.883,29**	**-**	**-**
	24167	Imprese	TEMPESTIVE S.R.L.	LESS - LOW ENERGY SHIP DESIGN TOOL	74,67	149.345,00	149.345,00	95.583,68	95.583,68	-	-
	24105	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	LESS - LOW ENERGY SHIP DESIGN TOOL	74,67	129.688,76	129.688,76	103.751,00	103.751,00	-	-
	24136	Imprese	CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE - CETENA S.P.A.	LESS - LOW ENERGY SHIP DESIGN TOOL	74,67	60.069,25	60.069,25	28.548,61	28.548,61	-	-

8			**Capofila: COMARK S.R.L.**	**SISTEMA DI PROFILAZIONE AUTOMATICA DEI MEZZI DI TRASPORTO IN AREA PORTUALE (SPATA)**	**74,07**	**156.456,90**	**263.886,90**	**181.674,11**	**181.674,11**	**-**	**-**
	24213	Imprese	COMARK S.R.L.	SISTEMA DI PROFILAZIONE AUTOMATICA DEI MEZZI DI TRASPORTO IN AREA PORTUALE (SPATA)	74,07	23.364,00	130.794,00	82.068,22	82.068,22	-	-
	24203	Imprese	E-LASER S.R.L.	SISTEMA DI PROFILAZIONE AUTOMATICA DEI MEZZI DI TRASPORTO IN AREA PORTUALE (SPATA)	74,07	76.315,90	76.315,90	54.184,29	54.184,29	-	-
	24244	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	SISTEMA DI PROFILAZIONE AUTOMATICA DEI MEZZI DI TRASPORTO IN AREA PORTUALE (SPATA)	74,07	56.777,00	56.777,00	45.421,60	45.421,60	-	-
9			**Capofila: NAVAL SUPPLIERS S.R.L.**	**PANNELLI TAGLIAFUOCO ALLEGGERITI PER USO NAVALE - PANTAF**	**72,90**	**419.467,85**	**419.467,85**	**266.111,22**	**266.111,22**	**-**	**-**
	24048	Imprese	NAVAL SUPPLIERS S.R.L.	PANNELLI TAGLIAFUOCO ALLEGGERITI PER USO NAVALE - PANTAF	72,90	221.784,57	221.784,57	130.394,10	130.394,10	-	-
	24142	Imprese	FINCANTIERI S.P.A.	PANNELLI TAGLIAFUOCO ALLEGGERITI PER USO NAVALE - PANTAF	72,90	97.548,00	97.548,00	55.608,90	55.608,90	-	-
	24253	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	PANNELLI TAGLIAFUOCO ALLEGGERITI PER USO NAVALE - PANTAF	72,90	100.135,28	100.135,28	80.108,22	80.108,22	-	-
10			**Capofila: LAMPAS SYSTEM S.R.L.**	**MOTORE ELETTRICO ROTATIVO LINEARE PER APPLICAZIONI NAVALI - MERLAN***	**72,10**	**327.058,60**	**327.058,60**	**221.647,98**	**135.459,99**	**86.187,99**	**-**
	24180	Imprese	LAMPAS SYSTEM S.R.L.	MOTORE ELETTRICO ROTATIVO LINEARE PER APPLICAZIONI NAVALI - MERLAN	72,10	86.525,00	86.525,00	51.236,33	31.318,35	19.917,98	-
	24075	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	MOTORE ELETTRICO ROTATIVO LINEARE PER APPLICAZIONI NAVALI - MERLAN	72,10	151.450,00	151.450,00	121.160,00	74.042,43	47.117,57	-
	24188	Imprese	OFFICINA NAVALE QUAIAT S.R.L.	MOTORE ELETTRICO ROTATIVO LINEARE PER APPLICAZIONI NAVALI - MERLAN	72,10	89.083,60	89.083,60	49.251,65	30.099,21	19.152,44	-
11			**Capofila: INFO.ERA S.R.L.**	**FER-NET - STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO DOGANALE PORTO - INTERPORTO DI TRIESTE**	**71,80**	**261.929,52**	**261.929,52**	**123.915,79**	**-**	**123.915,79**	**-**
	24193	Imprese	INFO.ERA S.R.L.	FER-NET - STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO DOGANALE PORTO - INTERPORTO DI TRIESTE	71,80	103.594,50	103.594,50	58.035,34	-	58.035,34	-
	24194	Imprese	INTERPORTO DI TRIESTE S.P.A.	FER-NET - STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIDOIO DOGANALE PORTO - INTERPORTO DI TRIESTE	71,80	158.335,02	158.335,02	65.880,45	-	65.880,45	-
12			**Capofila: MICAD S.R.L.**	**PERNA - PROPULSORE ELETTRICO REVERSIBILE PER LA NAUTICA**	**68,50**	**497.079,07**	**497.079,07**	**329.966,49**	**-**	**329.966,49**	**-**
	24102	Imprese	MICAD S.R.L.	PERNA - PROPULSORE ELETTRICO REVERSIBILE PER LA NAUTICA	68,50	121.231,45	121.231,45	76.596,17	-	76.596,17	-
	24098	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	PERNA - PROPULSORE ELETTRICO REVERSIBILE PER LA NAUTICA	68,50	125.430,00	125.430,00	100.344,00	-	100.344,00	-
	24106	Imprese	MW FEP S.P.A.	PERNA - PROPULSORE ELETTRICO REVERSIBILE PER LA NAUTICA	68,50	116.665,25	116.665,25	46.024,42	-	46.024,42	-
	24246	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	PERNA - PROPULSORE ELETTRICO REVERSIBILE PER LA NAUTICA	68,50	133.752,37	133.752,37	107.001,90	-	107.001,90	-
13			**Capofila: ARSENAL S.R.L.**	**SIDRAN SISTEMA IMMERSIVO DI DESIGN REVIEW IN AMBITO NAVALE**	**68,13**	**426.779,08**	**423.779,05**	**289.539,96**	**-**	**289.539,96**	**-**
	24088	Imprese	ARSENAL S.R.L.	SIDRAN SISTEMA IMMERSIVO DI DESIGN REVIEW IN AMBITO NAVALE	68,13	124.813,72	121.813,72	88.924,02	-	88.924,02	-
	24090	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	SIDRAN SISTEMA IMMERSIVO DI DESIGN REVIEW IN AMBITO NAVALE	68,13	119.938,33	119.938,30	95.950,63	-	95.950,63	-
	24123	Imprese	FINCANTIERI OIL&GAS S.P.A.	SIDRAN SISTEMA IMMERSIVO DI DESIGN REVIEW IN AMBITO NAVALE	68,13	182.027,03	182.027,03	104.665,31	-	104.665,31	-
				TOTALE		**5.244.876,88**	**5.336.978,35**	**3.548.074,23**	**2.718.464,00**	**829.610,23**	**-**
				RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI				**3.548.074,23**			

17_20_1_DDC_LAV FOR_3028_3_ALL2

Allegato B - Progetti strategici

AREA DI SPECIALIZZAZIONE SMART HEALTH - PROGETTI STRATEGICI

GRADUATORIA DEI PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

Posizione	N° domanda/ intervento	Tipologia beneficiario	Beneficiario	Titolo progetto	Punti	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo ammesso	Contributo già finanziato (Decreto n.955/2017, come rettificato con decreto n. 1008/2017) Allegato B	Contributo nuovo impegno POR	Contributo nuovo impegno PAR
1			**Capofila: TRANSACTIVA S.R.L.**	**NUOVO APPROCCIO INTEGRATO PER LA TERAPIA ORALE DEL MORBO DI CROHN - ORACLE**	**90,85**	**2.219.597,12**	**1.234.920,66**	**877.360,29**	**877.360,29**	**-**	**-**
	24079	Imprese	TRANSACTIVA S.R.L.	NUOVO APPROCCIO INTEGRATO PER LA TERAPIA ORALE DEL MORBO DI CROHN - ORACLE	90,85	346.582,76	346.582,76	249.930,28	249.930,28	-	-
	24067	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	NUOVO APPROCCIO INTEGRATO PER LA TERAPIA ORALE DEL MORBO DI CROHN - ORACLE	90,85	1.234.920,66	250.244,20	200.195,36	200.195,36	-	-
	24107	Imprese	LABORATORI TURVAL ITALIA S.R.L.	NUOVO APPROCCIO INTEGRATO PER LA TERAPIA ORALE DEL MORBO DI CROHN - ORACLE	90,85	196.779,00	196.779,00	139.697,69	139.697,69	-	-
	24122	Imprese	BIOFARMA S.P.A.	NUOVO APPROCCIO INTEGRATO PER LA TERAPIA ORALE DEL MORBO DI CROHN - ORACLE	90,85	248.314,70	248.314,70	133.136,96	133.136,96	-	-
	24249	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	NUOVO APPROCCIO INTEGRATO PER LA TERAPIA ORALE DEL MORBO DI CROHN - ORACLE	90,85	193.000,00	193.000,00	154.400,00	154.400,00	-	-
2			**Capofila: AB ANALITICA S.R.L.**	**NIPT PER ANEUPLOIDIE TRACCIABILI E INFORMATIZZATE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA (NATI IN FVG)**	**88,32**	**1.495.082,22**	**1.490.275,22**	**1.098.510,49**	**1.098.510,49**	**-**	**-**
	24062	Imprese	AB ANALITICA S.R.L.	NIPT PER ANEUPLOIDIE TRACCIABILI E INFORMATIZZATE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA (NATI IN FVG)	88,32	191.866,95	191.866,95	140.060,46	140.060,46	-	-
	24052	Imprese	PLUS S.R.L.	NIPT PER ANEUPLOIDIE TRACCIABILI E INFORMATIZZATE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA (NATI IN FVG)	88,32	153.869,00	153.869,00	112.980,59	112.980,59	-	-
	24053	Imprese	TBS GROUP S.P.A.	NIPT PER ANEUPLOIDIE TRACCIABILI E INFORMATIZZATE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA (NATI IN FVG)	88,32	260.423,22	255.616,22	145.748,69	145.748,69	-	-
	24054	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	NIPT PER ANEUPLOIDIE TRACCIABILI E INFORMATIZZATE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA (NATI IN FVG)	88,32	157.080,30	157.080,30	125.664,24	125.664,24	-	-
	24058	Imprese	SIMULWARE S.R.L.	NIPT PER ANEUPLOIDIE TRACCIABILI E INFORMATIZZATE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA (NATI IN FVG)	88,32	161.687,55	161.687,55	117.932,35	117.932,35	-	-
	24059	Organismi di ricerca	ISTITUTO DI RICERCA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFOLO	NIPT PER ANEUPLOIDIE TRACCIABILI E INFORMATIZZATE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA (NATI IN FVG)	88,32	570.155,20	570.155,20	456.124,16	456.124,16	-	-
3			**Capofila: NEALYS S.R.L.**	**APPLICAZIONI TECNOLOGICHE DI NUOVI ANTI-NEOPLASTICI (ATENA)**	**85,73**	**1.397.006,70**	**1.393.757,38**	**1.094.459,07**	**1.094.459,07**	**-**	**-**
	24118	Imprese	NEALYS S.R.L.	APPLICAZIONI TECNOLOGICHE DI NUOVI ANTI-NEOPLASTICI (ATENA)	85,73	171.025,50	167.776,18	123.371,00	123.371,00	-	-
	24056	Organismi di ricerca	ISTITUTO DI RICERCA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFOLO	APPLICAZIONI TECNOLOGICHE DI NUOVI ANTI-NEOPLASTICI (ATENA)	85,73	210.000,00	210.000,00	168.000,00	168.000,00	-	-
	24061	Organismi di ricerca	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	APPLICAZIONI TECNOLOGICHE DI NUOVI ANTI-NEOPLASTICI (ATENA)	85,73	210.000,00	210.000,00	168.000,00	168.000,00	-	-
	24077	Imprese	AB ANALITICA S.R.L.	APPLICAZIONI TECNOLOGICHE DI NUOVI ANTI-NEOPLASTICI (ATENA)	85,73	155.981,20	155.981,20	115.088,48	115.088,48	-	-
	24091	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	APPLICAZIONI TECNOLOGICHE DI NUOVI ANTI-NEOPLASTICI (ATENA)	85,73	380.000,00	380.000,00	304.000,00	304.000,00	-	-
	24251	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	APPLICAZIONI TECNOLOGICHE DI NUOVI ANTI-NEOPLASTICI (ATENA)	85,73	270.000,00	270.000,00	215.999,59	215.999,59	-	-
4			**Capofila: BIOVALLEY INVESTMENTS S.P.A.**	**NANO DIAGNOSTIC AND AUTOMATED THERAPEUTIC TOOLS FOR ONCOLOGY - NADIATOOLS**	**84,00**	**1.154.463,07**	**1.153.721,17**	**829.366,01**	**829.366,01**	**-**	**-**
	24156	Imprese	BIOVALLEY INVESTMENTS S.P.A.	NANO DIAGNOSTIC AND AUTOMATED THERAPEUTIC TOOLS FOR ONCOLOGY - NADIATOOLS	84,00	213.197,50	213.197,50	132.179,17	132.179,17	-	-
	24072	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	NANO DIAGNOSTIC AND AUTOMATED THERAPEUTIC TOOLS FOR ONCOLOGY - NADIATOOLS	84,00	160.798,75	160.798,75	128.639,00	128.639,00	-	-
	24109	Organismi di ricerca	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	NANO DIAGNOSTIC AND AUTOMATED THERAPEUTIC TOOLS FOR ONCOLOGY - NADIATOOLS	84,00	400.255,00	400.255,00	320.204,00	320.204,00	-	-
	24119	Imprese	THUNDERNIL S.R.L.	NANO DIAGNOSTIC AND AUTOMATED THERAPEUTIC TOOLS FOR ONCOLOGY - NADIATOOLS	84,00	173.612,00	172.870,10	129.652,58	129.652,58	-	-
	24143	Imprese	TBS GROUP S.P.A.	NANO DIAGNOSTIC AND AUTOMATED THERAPEUTIC TOOLS FOR ONCOLOGY - NADIATOOLS	84,00	206.599,82	206.599,82	118.691,26	118.691,26	-	-
5			**Capofila: IGA TECHNOLOGY SERVICES S.R.L.**	**CLINICAL GENOMICS IN EVERYDAY MEDICINE (CLINGEN-FVG)***	**82,35**	**1.368.906,15**	**1.368.906,15**	**1.005.517,61**	**600.304,14**	**405.213,47**	**-**
	24047	Imprese	IGA TECHNOLOGY SERVICES S.R.L.	CLINICAL GENOMICS IN EVERYDAY MEDICINE (CLINGEN-FVG)	82,35	601.702,60	601.702,60	422.029,17	252.127,73	169.901,44	-
	24045	Imprese	ALPHAGENICS BIOTECH S.R.L.	CLINICAL GENOMICS IN EVERYDAY MEDICINE (CLINGEN-FVG)	82,35	266.482,59	266.482,59	182.911,67	108.054,75	74.856,92	-
	24050	Organismi di ricerca	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	CLINICAL GENOMICS IN EVERYDAY MEDICINE (CLINGEN-FVG)	82,35	240.875,00	240.875,00	192.700,00	114.057,79	78.642,21	-
	24252	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	CLINICAL GENOMICS IN EVERYDAY MEDICINE (CLINGEN-FVG)	82,35	259.845,96	259.845,96	207.876,77	126.063,87	81.812,90	-
6			**Capofila: DOTT. DINO PALADIN**	**SURFACE ENHANCED RAMAN MICRORNA PER LA DIAGNOSI E MANAGEMENT DEL CANCRO (SERMI4CANCER)**	**79,06**	**1.210.312,26**	**1.210.312,26**	**886.493,75**	**-**	**886.493,75**	**-**
	24165	Imprese	DOTT. DINO PALADIN	SURFACE ENHANCED RAMAN MICRORNA PER LA DIAGNOSI E MANAGEMENT DEL CANCRO (SERMI4CANCER)	79,06	200.075,40	200.075,40	147.228,88	-	147.228,88	-
	24076	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	SURFACE ENHANCED RAMAN MICRORNA PER LA DIAGNOSI E MANAGEMENT DEL CANCRO (SERMI4CANCER)	79,06	270.000,00	270.000,00	216.000,00	-	216.000,00	-
	24101	Organismi di ricerca	FONDAZIONE ITALIANA FEGATO ONLUS	SURFACE ENHANCED RAMAN MICRORNA PER LA DIAGNOSI E MANAGEMENT DEL CANCRO (SERMI4CANCER)	79,06	349.000,00	349.000,00	279.200,00	-	279.200,00	-
	24125	Imprese	ALPHAGENICS BIOTECH S.R.L.	SURFACE ENHANCED RAMAN MICRORNA PER LA DIAGNOSI E MANAGEMENT DEL CANCRO (SERMI4CANCER)	79,06	256.579,96	256.579,96	177.450,18	-	177.450,18	-
	24151	Imprese	INSIEL MERCATO S.P.A. CON SOCIO UNICO	SURFACE ENHANCED RAMAN MICRORNA PER LA DIAGNOSI E MANAGEMENT DEL CANCRO (SERMI4CANCER)	79,06	134.656,90	134.656,90	66.614,69	-	66.614,69	-
				TOTALE		**8.845.367,52**	**7.851.892,84**	**5.791.707,22**	**4.500.000,00**	**1.291.707,22**	**-**
				RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI				**5.791.707,22**			

AREA DI SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGIE MARITTIME - PROGETTI STRATEGICI

GRADUATORIA DEI PROGETTI APPROVATI E FINANZIABILI

Posizione	N° domanda/ intervento	Tipologia beneficiario	Beneficiario	Titolo progetto	Punti	Costo totale progetto/intervento	Spesa ammessa	Contributo ammesso	Contributo già finanziato (Decreto n.955/2017)	Contributo nuovo impegno POR	Contributo nuovo impegno PAR
1			**Capofila: OFFICINE DEL BELLO S.R.L. UNIPERSONALE**	**PORTE DA ESTERNO LQA60 GAS TIGHT ECOLOGICHE - GREEN GAS TIGHT DOORS (GGTDOORS)**	**92,43**	**1.167.759,22**	**1.152.092,75**	**747.396,10**	**747.396,10**	**-**	**-**
	24157	Imprese	OFFICINE DEL BELLO S.R.L. UNIPERSONALE	PORTE DA ESTERNO LQA60 GAS TIGHT ECOLOGICHE - GREEN GAS TIGHT DOORS (GGTDOORS)	92,43	613.138,50	613.138,50	345.792,95	345.792,95	-	-
	24068	Imprese	NANTO PROTECTIVE COATING SRL	PORTE DA ESTERNO LQA60 GAS TIGHT ECOLOGICHE - GREEN GAS TIGHT DOORS (GGTDOORS)	92,43	279.922,85	264.256,40	181.844,87	181.844,87	-	-
	24071	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	PORTE DA ESTERNO LQA60 GAS TIGHT ECOLOGICHE - GREEN GAS TIGHT DOORS (GGTDOORS)	92,43	274.697,87	274.697,85	219.758,28	219.758,28	-	-
2			**Capofila: MICAD S.R.L.**	**SEAKEEPING OF PLANING HULL FOR YACHTS (SOPHYA)**	**87,30**	**1.332.380,30**	**1.332.380,30**	**878.440,85**	**878.440,85**	**-**	**-**
	24173	Imprese	MICAD S.R.L.	SEAKEEPING OF PLANING HULL FOR YACHTS (SOPHYA)	87,30	254.889,07	254.889,07	177.180,39	177.180,39	-	-
	24022	Imprese	MONTE CARLO YACHTS S.P.A.	SEAKEEPING OF PLANING HULL FOR YACHTS (SOPHYA)	87,30	528.229,89	528.229,89	261.851,39	261.851,39	-	-
	24182	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	SEAKEEPING OF PLANING HULL FOR YACHTS (SOPHYA)	87,30	345.278,50	345.278,50	276.222,80	276.222,80	-	-
	24206	Università	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)	SEAKEEPING OF PLANING HULL FOR YACHTS (SOPHYA)	87,30	203.982,84	203.982,84	163.186,27	163.186,27	-	-
3			**Capofila: NAVALPROGETTI S.R.L.**	**AIR CAVITY TECHNOLOGY FOR INLAND VESSELS - ACTIVE PROJECT**	**85,50**	**1.270.226,15**	**1.235.593,87**	**887.010,78**	**887.010,78**	**-**	**-**
	24185	Imprese	NAVALPROGETTI S.R.L.	AIR CAVITY TECHNOLOGY FOR INLAND VESSELS - ACTIVE PROJECT	85,50	886.500,15	851.867,90	590.282,89	590.282,89	-	-
	24082	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	AIR CAVITY TECHNOLOGY FOR INLAND VESSELS - ACTIVE PROJECT	85,50	206.097,75	206.097,72	164.878,17	164.878,17	-	-
	24120	Imprese	TERGESTE POWER AND PROPULSION S.R.L.	AIR CAVITY TECHNOLOGY FOR INLAND VESSELS - ACTIVE PROJECT	85,50	177.628,25	177.628,25	131.849,72	131.849,72	-	-
4			**Capofila: NANTO PROTECTIVE COATING S.R.L.**	**PLASTIC COVER FOR MARINE ENGINE - PLASTICO**	**84,17**	**1.051.529,98**	**1.051.529,99**	**802.363,52**	**802.363,52**	**-**	**-**
	24205	Imprese	NANTO PROTECTIVE COATING S.R.L.	PLASTIC COVER FOR MARINE ENGINE - PLASTICO	84,17	288.112,84	288.112,85	212.799,24	212.799,24	-	-
	24137	Imprese	AEP POLYMERS S.R.L.	PLASTIC COVER FOR MARINE ENGINE - PLASTICO	84,17	116.769,95	116.769,95	72.246,53	72.246,53	-	-
	24159	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	PLASTIC COVER FOR MARINE ENGINE - PLASTICO	84,17	646.647,19	646.647,19	517.317,75	517.317,75	-	-
5			**Capofila: TRANSPOBANK S.R.L.**	**MADCROW - MARINE DATA CROWDSOURCING**	**80,40**	**1.471.767,30**	**1.499.391,99**	**1.098.760,05**	**1.098.760,05**	**-**	**-**
	24181	Imprese	TRANSPOBANK S.R.L.	MADCROW - MARINE DATA CROWDSOURCING	80,40	469.922,50	469.922,50	307.798,85	307.798,85	-	-
	24096	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	MADCROW - MARINE DATA CROWDSOURCING	80,40	331.708,40	359.908,40	287.926,72	287.926,72	-	-
	24100	Organismi di ricerca	ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS	MADCROW - MARINE DATA CROWDSOURCING	80,40	460.467,65	459.892,34	367.913,88	367.913,88	-	-
	24113	Imprese	STUDIO PELOSO & ASSOCIATI S.A.S. DI FABRIZIO PELOSO	MADCROW - MARINE DATA CROWDSOURCING	80,40	209.668,75	209.668,75	135.120,60	135.120,60	-	-
6			**Capofila: IEFLUIDS S.R.L.**	**PRELICA - METODOLOGIE AVANZATE PER LA PROGETTAZIONE IDROACUSTICA DELL'ELICA NAVALE***	**77,06**	**1.004.401,71**	**1.004.401,71**	**667.533,99**	**86.028,70**	**581.505,29**	**-**
	24177	Imprese	IEFLUIDS S.R.L.	PRELICA - METODOLOGIE AVANZATE PER LA PROGETTAZIONE IDROACUSTICA DELL'ELICA NAVALE	77,06	105.717,95	105.717,95	70.829,38	9.463,16	61.366,22	-
	24084	Università	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)	PRELICA - METODOLOGIE AVANZATE PER LA PROGETTAZIONE IDROACUSTICA DELL'ELICA NAVALE	77,06	126.676,74	126.676,74	101.341,39	12.904,30	88.437,09	-
	24089	Imprese	ENGYS S.R.L.	PRELICA - METODOLOGIE AVANZATE PER LA PROGETTAZIONE IDROACUSTICA DELL'ELICA NAVALE	77,06	201.088,77	201.088,77	134.729,48	17.205,74	117.523,74	-
	24093	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	PRELICA - METODOLOGIE AVANZATE PER LA PROGETTAZIONE IDROACUSTICA DELL'ELICA NAVALE	77,06	199.136,68	199.136,68	159.309,35	20.646,89	138.662,46	-
	24135	Imprese	CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE - CETENA S.P.A.	PRELICA - METODOLOGIE AVANZATE PER LA PROGETTAZIONE IDROACUSTICA DELL'ELICA NAVALE	77,06	371.781,57	371.781,57	201.324,39	25.808,61	175.515,78	-
7			**Capofila: MARINONI S.P.A.**	**MAESTRI: MACRO-MODULI ABILITATIVI E STRUTTURE INTEGRATE PER NAVI DA CROCIERA**	**73,90**	**1.989.955,09**	**1.989.955,09**	**1.325.990,43**	**-**	**325.990,43**	**1.000.000,00**
	24175	Imprese	MARINONI S.P.A.	MAESTRI: MACRO-MODULI ABILITATIVI E STRUTTURE INTEGRATE PER NAVI DA CROCIERA	73,90	448.017,35	448.017,35	240.942,54	-	-	240.942,54
	24070	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	MAESTRI: MACRO-MODULI ABILITATIVI E STRUTTURE INTEGRATE PER NAVI DA CROCIERA	73,90	454.001,95	454.001,95	363.201,56	-	-	363.201,56
	24121	Imprese	FINCANTIERI S.P.A.	MAESTRI: MACRO-MODULI ABILITATIVI E STRUTTURE INTEGRATE PER NAVI DA CROCIERA	73,90	638.060,00	638.060,00	361.945,69	-	-	361.945,69
	24248	Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	MAESTRI: MACRO-MODULI ABILITATIVI E STRUTTURE INTEGRATE PER NAVI DA CROCIERA	73,90	449.875,79	449.875,79	359.900,64	-	325.990,43	33.910,21
				TOTALE		**9.288.019,75**	**9.265.345,70**	**6.407.495,72**	**4.500.000,00**	**907.495,72**	**1.000.000,00**
				RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI				**6.407.495,72**			

17_20_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2984_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca 3 maggio 2017, n. 2984

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro" - mese di dicembre 2016 e marzo 2017.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 453 del 17 marzo 2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
VISTO il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";
VISTO il decreto n. 2673/LAVFORU del 22 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "PIPOL - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile - PON IOG";
VISTO il decreto n. 1668/LAVFORU del 21 marzo 2016, ed il successivo decreto di modifica, con il quale è stato approvato il documento "PIPOL - FVG Progetto giovani. Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (PON)", che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2673/LAVFORU/2015;
VISTO il decreto n. 773/LAVFORU dell'8 febbraio 2017 con il quale è stato approvato il documento "PIPOL - FVG Progetto giovani. Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (PON)", che trova applicazione con riferimento alle operazioni formative presentate a partire dal 16 febbraio 2017;
EVIDENZIATO che i prototipi del percorso di rimotivazione alla formazione e al lavoro sono rivolti alle fasce di utenza 2 e 3 con fonte di finanziamento PON;
PRECISATO che la fonte di finanziamento PON fa riferimento al Programma Operativo Nazionale Ini-

ziativa per l'Occupazione Giovanile - PON IOG a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al cui interno l'Amministrazione regionale assume il ruolo di organismo intermedio;
VISTO il decreto n. 5060/LAVFORU del 5 luglio 2016 con il quale sono stati approvati i prototipi del percorso di rimotivazione alla formazione e al lavoro;
PRECISATO che le operazioni relative ai percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro rientrano nella tipologia formativa "Orientamento";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 453 del 17 marzo 2017 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di formazione per le fasce 2 e 3 PON, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fasce 2 e 3 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
80.000,00	18.400,00	8.800,00	33.600,00	19.200,00

PRECISATO che le Direttive prevedono che le edizioni dei prototipi del percorso di rimotivazione alla formazione e al lavoro devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, via San Francesco 37, Trieste;
VISTO il decreto n. 4313/LAVFORU del 10 giugno 2016 con il quale sono state approvate e finanziate le edizioni dei prototipi formativi del percorso di rimotivazione alla formazione e al lavoro presentate nel mese di febbraio 2016 dai soggetti attuatori ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG e ATI 3 Udine - En.A.I.P. FVG, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 e 3 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
36.218,00	13.354,00	1.727,00	5.822,00	15.315,00

VISTE le edizioni dei prototipi formativi del percorso di rimotivazione alla formazione e al lavoro presentate nei mesi di dicembre 2016 e marzo 2017 dal soggetto attuatore ATI 4 Pordenone - IAL FVG;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 7 edizioni dei prototipi formativi del percorso di rimotivazione alla formazione e al lavoro che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 994,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2 e 3 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
35.224,00	13.354,00	1.727,00	5.822,00	14.321,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle edizioni dei prototipi formativi del percorso di rimotivazione alla formazione e al lavoro presentate nei mesi di dicembre 2016 e marzo 2017 dal soggetto attuatore ATI 4 Pordenone - IAL FVG, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante.

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 7 edizioni dei prototipi formativi del percorso di rimotivazione alla formazione e al lavoro che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 994,00.
3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 3 maggio 2017

SEGATTI

17_20_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_2984_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

PON-ORRIM Cloni

PON - CLONI ORIENTAMENTO RIMOTIVAZIONE INDIVIDUALI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	PERCORSO INDIVIDUALE DI RIMOTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO: COLLOQUI DA 3 ORE	F16102996001	2061	142,00	142,00	AMMESSO
2	PERCORSO INDIVIDUALE DI RIMOTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO: COLLOQUI DA 3 ORE	F16102996002	2061	142,00	142,00	AMMESSO
3	PERCORSO INDIVIDUALE DI RIMOTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO: COLLOQUI DA 3 ORE	F16102996003	2061	142,00	142,00	AMMESSO
4	PERCORSO INDIVIDUALE DI RIMOTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO: COLLOQUI DA 3 ORE	FP1720457001	2017	142,00	142,00	AMMESSO
5	PERCORSO INDIVIDUALE DI RIMOTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO: COLLOQUI DA 3 ORE	FP1720457002	2017	142,00	142,00	AMMESSO
6	PERCORSO INDIVIDUALE DI RIMOTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO: COLLOQUI DA 3 ORE	FP1723972001	2017	142,00	142,00	AMMESSO
7	PERCORSO INDIVIDUALE DI RIMOTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO: COLLOQUI DA 3 ORE	FP1727165001	2017	142,00	142,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			994,00	994,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			994,00	994,00	
	Totale con finanziamento PON-ORRIM_C			994,00	994,00	
	Totale PON-ORRIM_C			994,00	994,00	
	Totale con finanziamento			994,00	994,00	
	Totale			994,00	994,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
PON-ORRIM Cloni	FP1720457003	PERCORSO INDIVIDUALE DI RIMOTIVAZIONE ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO: COLLOQUI DA 3 ORE	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE	ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

17_20_1_DDS_COMP SIST AGROAL_2359_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 8 maggio 2017, n. 2359

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Avviso relativo alla prima fase - Costituzione e avvio dei gruppi operativi - del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera. Proroga del termine per la riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian).

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione europea con decisione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016, ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede, tra le altre, la tipologia di intervento 16.1.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - e la tipologia di intervento 16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera;

VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres;

VISTO l'avviso relativo alla prima fase - Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura del PSR approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2625 del 29 dicembre 2016 e pubblicato sul BUR n. 2 dell'11 gennaio 2017;

VISTO il bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera del PSR approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2302 del 02 dicembre 2016 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 58 al BUR n. 51 del 21 dicembre 2016;

ATTESO che sia l'avviso relativo all'intervento 16.1.1 che il bando relativo all'intervento 16.2.1 prevedono- rispettivamente al comma 3 dell'articolo 16 e al comma 3 dell'articolo 15 (Presentazione della domanda di sostegno) - che i termini di presentazione della domanda di sostegno e di riproduzione della stessa sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN siano prorogabili con decreto del direttore della Servizio competitività sistema agro alimentare, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la comunicazione di AGEA inviata attraverso la posta elettronica del 21 marzo 2017 con cui si forniscono indicazioni operative relative a progetti connessi alla Misura 16 - Cooperazione mediante la presentazione di domande di accesso individuale con l'attivazione della funzionalità di creazione di legami associativi sui fascicoli aziendali presenti sul portale SIAN;

PRESO ATTO delle perduranti difficoltà tecniche di natura informatica che riguardano la funzionalità dei legami associativi e, di conseguenza, della necessità di dare il tempo ai potenziali beneficiari di ot-

temperare alle nuove disposizioni impartite da AGEA con la sopraccitata comunicazione;
RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine per la riproduzione in formato elettronico sul portale SIAN delle domande presentate nei termini, a valere sui due bandi di cui trattasi, fino alla data del 30 giugno 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Il termine per la riproduzione sul portale SIAN della domanda di sostegno presentata mediante Posta Elettronica Certificata nei termini previsti dall'avviso relativo alla prima fase - Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - e dal bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.2.1 - Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera è prorogato al 30 giugno 2017.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 8 maggio 2017

URIZIO

17_20_1_DDS_COOP TERR_1378_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali 4 maggio 2017, n. 1378

Legge regionale n. 9/1999, art. 68; Regolamento approvato con DPReg. 331/2009, art.6, comma 1 - Lista di accreditamento per l'anno 2017 articolata nella sottosezione I "materia comunitaria e internazionale" e nella sottosezione II "valutazione di programmi e progetti nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione" approvata con decreto n. 905/FIN dd. 24.03.2017. Integrazione.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n.9 che autorizza l'Amministrazione Regionale ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi;
VISTO l'art.15, comma 23 della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 per il quale le disposizioni di cui ai commi da 15 a 22 del precitato art.15 si applicano anche per le finalità del sopra citato art. 68 della L.R. n. 9/1999;
VISTO il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 15, comma 18, della L.R. n. 12 di data 23 luglio 2009, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 331/Pres. di data 30 novembre 2009;
CONSIDERATO che l'art. 6 del Regolamento prevede che le Amministrazioni possono istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di soggetti dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti;
VISTO il decreto n. 2842/FIN del 25 ottobre 2016, pubblicato sul B.U.R. n. 45 di data 09 novembre 2016, con scadenza 9 dicembre 2016, con il quale è stato approvato l'Avviso per la costituzione della Lista di accreditamento per l'anno 2017, articolata nella sottosezione I "materia comunitaria e internazionale" e nella sottosezione II "valutazione di programmi e progetti nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione";
CONSIDERATO che a seguito di alcuni rilievi del Garante regionale dei diritti alla persona in ordine al

requisito della cittadinanza, è stato adottato il successivo decreto n. 3129/FIN del 21 novembre 2016, pubblicato sul B.U.R. n. 48 di data 30 novembre 2016, che prevedeva, al fine di porre rimedio a quanto rilevato dal Garante, la riapprovazione dell'Avviso e la consequenziale proroga di quindici giorni del termine, che veniva così a porsi nel 27 dicembre 2016.
CONSIDERATO che anche a seguito di alcune controdeduzioni pervenute da parte di persone cui era stata indirizzato il preavviso di rigetto, relazionate a un'attenta rilettura degli atti sia nel loro insieme che nella loro singolarità, è emersa la considerazione che l'avviso, così come modificato, conteneva elementi di ambiguità, che hanno portato alcuni istanti a interpretare il termine di quindici giorni come estensione del periodo di pubblicazione del secondo decreto.
CONSIDERATO altresì che, oltre a ciò, ha reso incerta la decorrenza pure la mancata espressa indicazione della data di pubblicazione del primo decreto e, quindi della data di effettivo riferimento e pertanto, risulta comprensibile l'individuazione, da parte di alcuni interessati, del termine ultimo di presentazione nel 14 gennaio 2017;
RITENUTO, a beneficio della pluralità di partecipanti, di fare propria l'interpretazione più ampia e di allargare l'ammissione delle domande, comprendendovi anche quelle pervenute nell'arco di tempo tra il 27 dicembre 2016 e il 14 gennaio 2017;
CONSIDERATO che il sopra citato Avviso all'articolo 8 prevede che la Lista di accreditamento viene approvata con decreto del Direttore del Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nonché sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
VISTO il decreto n. 905/FIN dd. 24.03.2017 di approvazione della Lista di accreditamento per l'anno 2017 articolata nella sottosezione I "materia comunitaria e internazionale" e nella sottosezione II "valutazione di programmi e progetti nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione" pubblicato a pag. 93 del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 5.04.2017;
DATO ATTO che per errore nella protocollazione, l'istanza della dott.ssa Anna Carla Dario, pervenuta nei termini via PEC, non è stata esaminata;
VISTO che l'istruttoria effettuata dal Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali ha evidenziato la regolarità della domanda;
SU PROPOSTA del Direttore di Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali

DECRETA

1. per quanto esposto in premessa, è disposta l'ammissione alla "Lista di accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale" per l'annualità 2017 per la sola sottosezione I "materia comunitaria e internazionale", approvata con decreto n. 905/FIN dd. 24.03.2017 del Direttore di Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali, della dott.ssa Anna Carla Dario;
2. sono fatti salvi gli effetti giuridici che si sono già prodotti sulla base del sopra specificato decreto n. 905/FIN di data 24.03.2017;
3. il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.
Trieste, 4 maggio 2017

MOSCHETTA

17_20_1_DDS_ENER_1425_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 28 aprile 2017, n. 1425. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (biogas) - Località San Leonardo Valcellina - Comune di Montereale Valcellina (PN). Rettifica al decreto 1191/2017. Proponente: società azienda agricola Caoduro Severino. N. pratica: 1408.2.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

VISTA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il soggetto del decreto 1191 dd 05/04/2017 viene come di seguito modificato:
“RETTIFICA AL DECRETO 995/2017”.

(omissis)

Trieste, 28 aprile 2017

CACCIAGUERRA

17_20_1_DDS_LLPP_2712_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 26 aprile 2017, n. 2712. (Estratto)

DPR 327/2001, art. 22 e art. 52-octies. Esproprio parziale, mediante costituzione coattiva di servitù di metanodotto, in base alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria di asservimento degli immobili ed occupazione temporanea delle aree non soggette a servitù, per la realizzazione del gasdotto “Allacciamento Grandi Motori TS DN 200 (8”), variante DN 200 (8”) per rifacimento tratto finale in comune di S. Dorligo della Valle (TS), da parte di Snam Rete Gas SpA. Ordinanza deposito indennità provvisoria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La società Snam Rete Gas S.p.A, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7. è autorizzata ai sensi dell’art. 26, del DPR 327/01 a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Tieste-, le somme sotto specificate a favore delle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto:

Comune di San Dorligo della Valle

1) foglio 2, mapp. 817/1 di mq. 1.408,
superficie asservita: mq. 123,
indennità provvisoria da depositare: = € 110,70.=
foglio 2, mapp. 816/2 di mq. 271,
superficie asservita: mq. 2,
indennità provvisoria da depositare: = € 1,80.=
Ditta proprietaria:
Zerjal Igor nato a Trieste il 22.12.1974;

2) foglio 2, mapp. 818 di mq. 1.967,
superficie asservita: mq. 459,
indennità provvisoria da depositare: = € 146,88.=

Ditta proprietaria:
CAH Daniela nata a S. Dorligo della Valle il 29.09.1931, propr. 32/96, c.f. CHADNL31P69D324C,
CAH Ennio nato a S. Dorligo della Valle il 11.11.1947, propr. 23/96, c.f. CHANNE47S11D324W,
CAH Stanislao nato a S. Dorligo della Valle il 11.11.1926, propr. 32/96, c.f. CHASNS 26S11D324K,
MIHELCIC Elvira nata a S. Dorligo della Valle il 23.09.1928, propr. 9/96, c.f. MHLLVR28P63D424N;

3) foglio 2, mapp. 841/1 di mq. 1.410,
superficie asservita: mq. 227,
indennità provvisoria da depositare: = € 204,30.=
Ditta proprietaria:
CANZIANI Vanda nata a S. Dorligo della Valle il 22.10.1948, propr. ½, c.f. CNZVND48R62D324M,
CESNIK Ida, pt. Mario , propr. ½;

4) foglio 2, mapp. 840 di mq. 3.597,
superficie asservita: mq. 603,
indennità provvisoria da depositare: = € 540,04.=
Ditta proprietaria:
ZOBEC Cvetko nato a S. Dorligo della Valle il 06.08.1948, propr. ½, c.f. ZBCCTK 48M06D324W,
ZOBEC Oscar nato a S. Dorligo della Valle il 06.08.1948, propr. ½, c.f. ZBCSCR48M06D324K;

5) foglio 2, mapp. 855/20 di mq. 843,
superficie asservita: mq. 84,
indennità provvisoria da depositare: = € 100,80.=
Ditta proprietaria:
ZOBEC Cvetko nato a S. Dorligo della Valle il 06.08.1948, propr. ½, c.f. ZBCCTK 48M06D324W,
ZOBEC Oscar nato a S. Dorligo della Valle il 06.08.1948, propr. 1/4, c.f. ZBCSCR48M06D324K,
BISIACCHI Adriana nata a Trieste il 03.08.1948, propr. ¼ c.f. BSCDRN48M43L424U;

7) foglio 10, mapp. 945/6 di mq. 183.501,
superficie asservita: mq. 114,
indennità provvisoria da depositare: = € 684,00.=
Ditta proprietaria:
WARTSILA NSD ITALIA S.p.a. con sede in S. Dorligo della Valle, c.f. - p.i. 00917620320;

Art. 2

(omissis)

Trieste, 26 aprile 2017

PADRINI

17_20_1_DDS_PROG GEST_2873_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 2 maggio 2017, n. 2873

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione operazioni relative ad aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a due mesi - mese di luglio 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano

di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 453 del 17 marzo 2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
VISTO il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 651 del 22 aprile 2016 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di formazione per le fasce 2 e 3, per la fascia 4 e per la fascia 5, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fasce 2 e 3	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
5.778.580,31	1.272.950,00	682.071,51	2.591.276,60	1.232.282,20

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.026.542,69	1.672.228,00	726.492,49	2.786.875,40	1.840.946,80

Fascia 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
500.000,00	110.143,84	59.017,22	224.213,94	106.625,00

VISTO il decreto n. 6160/LAVFOR.FP del 17 settembre 2014 con il quale è stato approvato l'elenco dei prototipi relativi a "Operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a due mesi" per la fascia di utenza 3 e 5 con fonte di finanziamento PAC;
SPECIFICATO che il suddetto decreto dispone che, in base alle Direttive di cui al decreto n.4360/LAVFOR.FP del 30 giugno 2014 e successive integrazioni e modificazioni, l'approvato elenco dei prototipi potrà essere utilizzato dall'Università di Udine e di Trieste per la fascia di utenza 4 con fonte di finanziamento PAC;
CONSIDERATO che, verificata l'esigenza di fornire risposte più tempestive al fabbisogno manifestato dai giovani della fascia 4 e tenuto conto della necessità di assicurare un'attuazione unitaria delle operazioni in oggetto sull'intero territorio regionale a prescindere dalla diversificazione dell'utenza, lo scrivente Servizio Programmazione e Gestione Interventi Formativi con nota del 6 novembre 2014 prot. n. 58907 ha disposto che i soggetti attuatori delle operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a due mesi per la fascia di utenza 4 siano le 4 ATI di Enti di formazione;
CONSIDERATO altresì che con deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 28 novembre 2014 è stato modificato ed integrato il documento concernente il sopra citato "Piano integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro" con la disposizione che le risorse destinate a finanziare le "Operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a 2 mesi" a favore dei giovani rientranti nella FASCIA 4, pari a euro 500.000,00 passano alla disponibilità delle associazioni temporanee di enti di formazione accreditati, selezionate in base all'avviso pubblico emanato con decreto n.100/LAVFOR.FP/2014;
PRECISATO che le Direttive prevedono che le edizioni dei prototipi di operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a due mesi devono essere presentate via fax presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, via I. Nievo, 20 Udine, almeno 10 giorni prima dell'avvio;
EVIDENZIATO che le edizioni dei prototipi vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità con

l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n.1672/LAVFOR. FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
EVIDENZIATO che, con la delibera della Giunta regionale n. 1523 del 31 luglio 2015, è stata modificata la disponibilità finanziaria attribuendo alla misura "Aggiornamento linguistico all'estero" una dotazione finanziaria pari a euro 1.000.000,00 di fondi PAC;
CONSIDERATO che detta dotazione finanziaria di euro 1.000.0000,00 va aggiunta alla disponibilità finanziaria residua relativa alla fascia 4 riservata esclusivamente alla realizzazione delle attività di formazione "Aggiornamento linguistico all'estero";
VISTO il decreto n. 4149/LAVFORU del 6 giugno 2016 con il quale sono state approvate e finanziate le operazioni presentate nei mesi di marzo e aprile 2016 dai soggetti attuatori attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, ATI 2 Gorizia con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia, e ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3, 4 e 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
564.122,00	122.851,84	112.455,22	168.189,94	160.625,00

VISTE le 2 edizioni di prototipi di operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero fascia 4 presentate nel mese di luglio 2016 dal soggetto attuatore ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO di approvare l'elenco delle edizioni dei prototipi formativi tutte in fascia di utenza 4 (allegato 1 parte integrante) valutate positivamente dalla Struttura Regionale Attuatrice in data 14/04/17;
CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 edizioni dei prototipi formativi per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a due mesi in fascia di utenza 4 per complessi euro 6.939,75, relative ad operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3, 4 e 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
557.182,25	122.851,84	112.455,22	161.250,19	160.625,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle edizioni dei prototipi di operazione per l'aggiornamento linguistico all'estero fascia 4 presentate nel mese di luglio 2016 dal soggetto attuatore ATI 3 Udine con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia, è approvato il seguente documento:
- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate fascia di utenza 4 - PAC (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 edizioni dei prototipi formativi per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a due mesi in fascia di utenza 4 per complessi euro 6.939,75, relative ad operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 2 maggio 2017

per il Direttore del Servizio
IL DIRETTORE DELL'AREA:
SEGATTI

17_20_1_DDS_PROG GEST_2873_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

PAC-OALEF4_Cloni

PAC - OPERAZIONI AGGIORNAMENTO LINGUISTICO ALL'ESTERO MAX 2 MESI FASCIA 4 - Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	INGLESE ALL'ESTERO KAPLAN (4 SETTIMANE) - F4	FP1661766001	2016	3.257,85	3.257,85	AMMESSO
2	INGLESE ALL'ESTERO KAPLAN (4 SETTIMANE) - F4	FP1661766002	2016	3.681,90	3.681,90	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			6.939,75	6.939,75	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			6.939,75	6.939,75	
	Totale con finanziamento PAC-OALEF4_C			6.939,75	6.939,75	
	Totale PAC-OALEF4_C			6.939,75	6.939,75	
	Totale con finanziamento			6.939,75	6.939,75	
	Totale			6.939,75	6.939,75	

17_20_1_DDS_PROG GEST_2972_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 3 maggio 2017, n. 2972

Articolo 6 LR 22/2007 - Attività formativa 2016/2017 per soggetti in situazione di svantaggio. Presa d'atto rinuncia e contestuale approvazione nuova operazione presentato dalla Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja di Udine

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, che prevede contributi per alcuni enti che erogano attività formativa a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio;
RICHIAMATO il decreto n. 5885/LAVFORU del 16 agosto 2016 in BUR n. 35 del 31 agosto 2016, con il quale sono stati approvate le operazioni presentate dall'Ente Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja di Udine destinatario del finanziamento previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007 e precisamente:

CODICE	TITOLO	ORE PREVISTE	ALLIEVI PREVISTI
FP1652535001	TECNICHE DI SALDOCARPENTERIA	620	13
FP1652535002	TECNICHE DI SALDOCARPENTERIA	620	13
FP1652535003	ELEMENTI DI LAVORAZIONE DEL METALLO	210	10
FP1652535004	ELEMENTI DI LAVORAZIONE DEL METALLO	210	10
FP1652535005	ELEMENTI DI LAVORAZIONE DEL LEGNO	210	10

VISTA la nota dell'Ente Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja di Udine n. 288/Dir del 30 marzo 2017, con la quale ha comunicato formale rinuncia all'effettuazione della sottoelencata operazione:

CODICE PROGETTO	TITOLO	ORE PREVISTE	ALLIEVI PREVISTI
FP1652535005	ELEMENTI DI LAVORAZIONE DEL LEGNO	210	10

PRECISATO inoltre che con la medesima nota chiede la sostituzione della sopra descritta operazione con una nuova operazione come di seguito indicato:

CODICE PROGETTO	TITOLO	ORE PREVISTE	ALLIEVI PREVISTI
FP1728544001	ELEMENTI DI LAVORAZIONE DEL METALLO	210	10

VISTO l'articolo 9 dell' "Avviso per la presentazione, l'attuazione e il finanziamento, nell'anno formativo 2016/2017 di progetti riguardanti attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio" approvato con decreto n. 3541/LAVFORU del 16 maggio 2016, con il quale il programma dell'attività formativa può essere variato sostituendo operazioni non realizzabili con nuove operazioni;
EVIDENZIATO che il programma di attività modificato consente il rispetto dei criteri previsti dalla norma di riferimento nel senso che, applicando i parametri di finanziamento vigenti, le ore di formazione complessivamente previste (1870) assicurano la congruità del finanziamento assegnato (euro 240.000,00), come risulta dalla tabella allegata quale parte integrante di questo decreto;
PRECISATO che la nuova attività è stata valutata positivamente sotto l'aspetto didattico;
RITENUTO pertanto di poter confermare il contributo nella misura prevista e di approvare la nuova operazione;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Si prende atto che l'Ente Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja di Udine ha rinunciato formalmente allo svolgimento della sotto indicata operazione:

CODICE PROGETTO	TITOLO	ORE PREVISTE	ALLIEVI PREVISTI
FP1652535005	ELEMENTI DI LAVORAZIONE DEL LEGNO	210	10

2. E' approvata la nuova sotto elencata operazione:

CODICE PROGETTO	TITOLO	ORE PREVISTE	ALLIEVI PREVISTI
FP1728544001	ELEMENTI DI LAVORAZIONE DEL METALLO	210	10

3. Si accerta che il programma di attività modificato assicura la congruità del finanziamento, che viene pertanto confermato nell'importo di euro 240.000,00.

4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 maggio 2017

DE BASTIANI

17_20_1_DDS_PROG GEST_2972_2_ALL1

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,pari opportunità,politiche giovanili,ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

L.r. 22/2007, art. 6, comma 1

FONDAZIONE CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO de ROJA
Elenco progetti e determinazione del costo per la valutazione di congruità

codice	titolo	ore previste	allievi previsti	parametro ora/corso	parametro ora/allievo	contributo ora/corso	contributo ora/allievo	contributo totale
FP1652535001	TECNICHE DI SALDOCARPENTERIA	620	13	119,00	0,80	73.780,00	6.448,00	80.228,00
FP1652535002	TECNICHE DI SALDOCARPENTERIA	620	13	119,00	0,80	73.780,00	6.448,00	80.228,00
FP1652535003	ELEMENTI DI LAVORAZIONE DEL METALLO	210	10	119,00	0,80	24.990,00	1.680,00	26.670,00
FP1652535004	ELEMENTI DI LAVORAZIONE DEL METALLO	210	10	119,00	0,80	24.990,00	1.680,00	26.670,00
FP1728544001	ELEMENTI DI LAVORAZIONE DEL METALLO	210	10	119,00	0,80	24.990,00	1.680,00	26.670,00
							Totale	240.466,00

Note

1. Ai sensi dell'art.6, comma 3, della l.r. 22/2007, la durata complessiva in ore dei progetti valutati positivamente deve garantire la congruita' del contributo in rapporto ai parametri di finanziamento al tempo vigenti nel settore della formazione professionale
2. I parametri di finanziamento delle attività di formazione professionale sono stati stabiliti, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 17 aprile 2015 (applicazione delle unità di costo standard), e prevedono l'applicazione di un parametro ora/corso e di un parametro ora/allievo
3. Il contributo ora/corso è calcolato, a preventivo, ipotizzando la realizzazione di tutte le ore previste, e precisamente: ore previste x parametro ora/corso
4. Il contributo ora/allievo è calcolato, a preventivo, ipotizzando la partecipazione di ciascun allievo, e precisamente: ore previste x allievi previsti x parametro ora/allievo
5. Il contributo totale, a preventivo, è pari alla somma del contributo ora/corso e del contributo ora/allievo
6. Il contributo massimo riconoscibile a consuntivo è calcolato tenendo conto delle ore effettivamente realizzate e delle presenze effettive degli allievi, fermo restando il limite di spesa fissato a preventivo.

17_20_1_DDS_PROG GEST_3010_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 4 maggio 2017, n. 3010

PSR 2014-2020 - Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze. Avviso per la selezione di un soggetto cui affidare la realizzazione del catalogo formativo dello sviluppo rurale. Approvazione graduatoria candidature e catalogo formativo dello sviluppo rurale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, "Ordinamento della formazione professionale";
VISTO il Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, approvato con DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 e successive modifiche, richiamato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2571 del 23 dicembre 2016, con cui è stato approvato l'avviso per la selezione di un soggetto cui affidare la realizzazione del catalogo formativo dello sviluppo rurale di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della "Sottomisura 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 10 febbraio 2017 con cui è stato prorogato al 28 febbraio 2017 il termine di presentazione delle candidature e del catalogo formativo dello sviluppo rurale;
CONSIDERATO che ai fini della realizzazione delle operazioni formative previste dal citato avviso si utilizza l'importo previsto dal PSR al punto 10.3 Ripartizione per misura o per tipo di operazione, in relazione alle priorità-focus area di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 1305/2013 con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020) per la misura specifica:

Focus area	aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020	Quota FEASR preventivata 2014-2020	Quota Stato/Regioni preventivata	Dotazione complessiva
2A	43,12%	286.748,00	378.252,00	665.000,00
2B	43,12%	150.920,00	199.080,00	350.000,00
3A	43,12%	150.920,00	199.080,00	350.000,00
P4	43,12%	528.220,00	696.780,00	1.225.000,00
5C	43,12%	75.460,00	99.540,00	175.000,00
5E	43,12%	150.920,00	199.080,00	350.000,00
6A	43,12%	15.092,00	19.908,00	35.000,00
6B	43,12%	150.920,00	199.080,00	350.000,00
TOTALE		1.509.200,00	1.990.800,00	3.500.000,00

CONSIDERATO che i criteri di selezione della "Sottomisura 1.1" sono stati sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
PRESO ATTO che i criteri di selezione della "Sottomisura 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" di cui al PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 9 giugno 2016, successivamente modificati tramite procedura scritta e ritrasmessi dal Presidente del Comitato di Sorveglianza al Comitato stesso con nota RAF/SSR/13.5.1/49674 dd. 27 ottobre 2016;
VISTO il decreto n. 1607/LAVFORU del 17/03/2017 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice delle candidature presentate;

VISTO il verbale di valutazione del 14 aprile 2017, acquisito in data 21 aprile 2017, con cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione;
PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che sono state validamente presentate n. 2 candidature, con relativi prototipi del catalogo dello sviluppo rurale, e che la valutazione delle candidature presentate determina la graduatoria delle candidature approvate di cui all'allegato A parte integrante;
PRESO ATTO che l' AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020, collocata in prima posizione nella graduatoria, diviene Soggetto attuatore delle operazioni formative della "Sottomisura 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze"", di cui al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che il catalogo formativo dello sviluppo rurale presentato da AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020, costituito dall'elenco dei prototipi formativi di cui all'allegato B parte integrante, viene ammesso al finanziamento;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati A e B parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO che i flussi finanziari vengono gestiti tramite domande di pagamento in acconto (rispetto al totale del finanziamento), presentate in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), da parte del Soggetto attuatore, all'atto della presentazione dei rendiconti;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'avviso per la selezione di un soggetto cui affidare la realizzazione del catalogo formativo dello sviluppo rurale di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della "Sottomisura 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze", è approvata la graduatoria delle candidature di cui all'allegato A parte integrante;
2. L' AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020, collocata in prima posizione in graduatoria, diviene Soggetto attuatore delle attività di carattere formativo da realizzare per l'attuazione della "Sottomisura 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze";
3. Sono approvati gli elenchi dei prototipi costituenti i cataloghi formativi dello sviluppo rurale di AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020 e di AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE, di cui all'allegato B parte integrante;
4. E' ammesso al finanziamento l'elenco dei prototipi costituente il catalogo formativo dello sviluppo rurale di AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020;
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati A e B parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 4 maggio 2017

DE BASTIANI

17_20_1_DDS_PROG GEST_3010_2_ALL1

Allegato A

Esiti della selezione

Sottocriterio	Indicatore	AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	Coefficiente	AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE
		GIUDIZIO			PUNTEGGI	
1.1 Composizione del soggetto attuatore, copertura territoriale e articolazione settoriale, qualità del partenariato	Qualità del soggetto attuatore in base a: sedi, aule e laboratori, loro ubicazione sul territorio di riferimento, settore formativo di pertinenza; eventuale qualità del partenariato promosso con gli stakeholder.	5	3	2	10	6
1.2 Modalità di organizzazione e gestione del soggetto attuatore	Completezza e articolazione dell'organizzazione del soggetto attuatore	5	3	1	5	3
1.3 Esperienza nella "Formazione permanente e/o continua"	Esperienza nella "Formazione permanente e/o continua".	5	5	1	5	5
2.1 Esperienza del soggetto attuatore nello specifico comparto	Esperienza pregressa di formazione nell'area/settore comparto agricolo, agroalimentare e forestale in base ai progetti formativi conclusi dal 2010 al 2014 e finanziati con fondi pubblici.	5	5	1	5	5
2.2 Assetto organizzativo e governance del progetto	Presidio, strutturazione e modalità previste di gestione del soggetto attuatore.	4	4	2	8	8
2.3 Presidio delle specificità dell'utenza	Capacità di: promuovere, sensibilizzare e pubblicizzare l'attività di formazione, identificare le competenze possedute dai destinatari; determinare le priorità dei diversi target; progettare tenendo conto delle specificità dei singoli target;	5	5	1	5	5
3.1 Presidio delle attività formative	Caratteristiche e modalità di impiego del coordinatore e del tutor anche in funzione dell'attività di coaching.	4	4	1	4	4
3.2 Rispondenza alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale	Capacità di promuovere e integrare gli obiettivi trasversali del FEASR, individuati all'articolo 5 del regolamento (UE) 1305/2013, ovvero: innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi	5	4	2	10	8

Sottocriterio	Indicatore	AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	Coefficiente	AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE
		GIUDIZIO			PUNTEGGI	
3.3 Rispondenza alle finalità del PSR	Capacità di conseguire e integrare gli obiettivi e le priorità del PSR, individuate nel capitolo 5 del Programma, di favorire: - il ricambio generazionale; - le produzioni di qualità e biologiche; - la capacità di aggregazione delle aziende creando nuove filiere o potenziando le filiere esistenti - la sensibilità delle imprese in materia ambientale e l'utilizzo di tecniche e pratiche agricole e forestali sostenibili; - lo sviluppo delle aree montane e delle aree svantaggiate e valorizzare i punti di forza delle aree rurali; - la predisposizione e attuazione di strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale	5	4	2	10	8
3.4 Risultati attesi per gli utenti	Verifica della proposta progettuale in termini di risultati attesi per gli utenti finali quali: miglioramento della organizzazione e della produzione, della qualità del lavoro, della tutela contrattuale e della salute e sicurezza, ecc.	5	5	2	10	10
3.5 Ricadute sul contesto territoriale	Verifica dell'efficacia della proposta progettuale in termini di sviluppo del contesto territoriale di riferimento.	5	4	1	5	4
3.6 Descrizione dei moduli delle proposte presentate.	Articolazione delle singole unità formative e descrizione delle metodologie didattiche, sussidi e personale docente utilizzato anche per l'attività di coaching.	5	4	4	20	16
		PUNTEGGIO TOTALE			**97**	**82**
		GRADUATORIA			**1°**	**2°**
					AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	**AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE**

Allegato B

Elenco dei prototipi formativi

1) APPROVATI E FINANZIATI:

AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020

Proponente Denominazione	Elenco dei prototipi costituenti il catalogo formativo dello sviluppo rurale	Codice	Costo
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA AZIENDALE	FP1716167001	5.840,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - SVILUPPO DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA	FP1716167002	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - MANAGEMENT DELL'AZIENDA AGRICOLA	FP1716167003	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - SVILUPPARE STRATEGIE DI MARKETING AGRO-ALIMENTARE	FP1716167004	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - LA GESTIONE EFFICIENTE DELL'ACQUA IN AGRICOLTURA	FP1716167005	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - INFORMATICA APPLICATA ALLA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA	FP1716167006	5.840,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - INTRODUZIONE DELL'INNOVAZIONE NELL'AZIENDA AGRICOLA	FP1716167007	5.840,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - E-COMMERCE WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA MARKETING	FP1716167008	5.840,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	FP1716167009	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - LINGUA INGLESE PER LO SVILUPPO AZIENDALE	FP1716167010	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - LINGUA TEDESCA PER LO SVILUPPO AZIENDALE	FP1716167011	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2B - TRASMISSIONE D'IMPRESA	FP1716167012	5.840,00

Proponente Denominazione	Elenco dei prototipi costituenti il catalogo formativo dello sviluppo rurale	Codice	Costo
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2B - START UP DELL'IMPRESA AGRICOLA	FP1716167013	5.840,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2B - IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE	FP1716167014	5.840,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2B - SVILUPPO DI NUOVE IDEE IN AGRICOLTURA	FP1716167015	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	3A - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI	FP1716167016	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	3A - RETI D'IMPRESA PER LO SVILUPPO DI FILIERE AGROALIMENTARI	FP1716167017	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	3A - SETTORE LATTIERO-CASEARIO: INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE	FP1716167018	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	3A - SETTORE DELLE CARNI: INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE	FP1716167019	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	3A - INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEI VEGETALI	FP1716167020	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	3A - SVILUPPO DI FILIERE CORTE	FP1716167021	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	3A - GESTIRE LA SICUREZZA IN AZIENDA: COMPORTAMENTI E MESSA A NORMA DELLE ATTREZZATURE	FP1716167022	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	3A - RISK MANAGEMENT	FP1716167023	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	3A - ALLEVAMENTI ESTENSIVI E IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE	FP1716167024	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	5C - CERTIFICAZIONE DI GESTIONE FORESTA SOSTENIBILE - SISTEMA PEFC E ACQUISTI VERDI	FP1716167025	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	P4 - DISCIPLINARI E TECNICHE PER LA PRODUZIONE INTEGRATA	FP1716167026	3.504,00

Proponente Denominazione	Elenco dei prototipi costituenti il catalogo formativo dello sviluppo rurale	Codice	Costo
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	P4 - LA BIODIVERSITÀ COME OPPORTUNITÀ PER L'AGRICOLTURA	FP1716167027	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	P4 - LA CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	FP1716167028	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	P4 - TECNICHE INNOVATIVE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA: I SEMINATIVI	FP1716167029	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	P4 - TECNICHE INNOVATIVE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA: L'ORTICOLTURA	FP1716167030	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	P4 - TECNICHE INNOVATIVE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA: LA FRUTTICOLTURA	FP1716167031	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	P4 - TECNICHE INNOVATIVE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA: LA VITICOLTURA	FP1716167032	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	P4 - TECNICHE INNOVATIVE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA: LA ZOOTECNIA	FP1716167033	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	P4 - SELVICOLTURA NATURALISTICA	FP1716167034	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	5C - LA PRODUZIONE SOSTENIBILE DI ENERGIA NELL'AZIENDA AGRICOLA	FP1716167035	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	5C - SISTEMI INNOVATIVI DI ESBOSCO	FP1716167036	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	5E - LE TECNICHE E LA MECCANIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA CONSERVATIVA	FP1716167037	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	5E - LA GESTIONE CONSERVATIVA DEL TERRENO	FP1716167038	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	6A - START-UP DI FATTORIE SOCIALI E DIDATTICHE	FP1716167039	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	6A - START-UP DI SERVIZI COMMERCIALI PER LA POPOLAZIONE RURALE	FP1716167040	3.504,00

Proponente Denominazione	Elenco dei prototipi costituenti il catalogo formativo dello sviluppo rurale	Codice	Costo
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	6B - LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA	FP1716167041	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	6B - LE RETI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO LOCALE	FP1716167042	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	6B - MARKETING TERRITORIALE	FP1716167043	3.504,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	COACHING INDIVIDUALE	FP1716167044	1.782,00
AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020	2A - COMUNICAZIONE E TECNICHE DI VENDITA	FP1716167045	3.504,00

2) APPROVATI E NON FINANZIATI

AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE

Proponente Denominazione	Elenco dei prototipi costituenti il catalogo formativo dello sviluppo rurale	Codice	Costo
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-STRUMENTI ICT PER LA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA	FP1716696001	4.672,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-BUSINESS MODEL: CANVAS PER LO SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA E AGRO-ALIMENTARE	FP1716696002	2.628,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-LA GESTIONE FINANZIARIA DELL'IMPRESA AGRICOLA, AGROALIMENTARE E FORESTALE	FP1716696003	8.760,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-LA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E LE RELAZIONI COMMERCIALI: DALL'INGROSSO ALLA VENDITA ON LINE	FP1716696004	4.672,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-TECNICHE DI INDUSTRIAL DESIGN E AUTOMAZIONE TECNOLOGICA PER IL SETTORE ALIMENTARE	FP1716696005	8.760,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-ECONOMIA CIRCOLARE IN AGRICOLTURA: RECUPERO E UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI E DEGLI SCARTI	FP1716696006	4.672,00

Proponente Denominazione	Elenco dei prototipi costituenti il catalogo formativo dello sviluppo rurale	Codice	Costo
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-SOFTWARE E APP PER LA PRODUZIONE IN AGRICOLTURA	FP1716696007	3.504,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-AGRICOLTURA SOCIALE	FP1716696008	8.760,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-OPERARE SUI MERCATI INTERNAZIONALI: COME ESPORTARE	FP1716696009	3.504,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-BUSINESS INNOVATION	FP1716696010	7.008,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-COMUNICAZIONE DIGITALE & WEB MARKETING: COME VALORIZZARE L'OFFERTA	FP1716696011	8.760,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-SCELTA E GESTIONE DEI CANALI DISTRIBUTIVI ALL'ESTERO	FP1716696012	2.336,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AGROIMPRESE	FP1716696013	7.008,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2B-STARTUP DELL'IMPRESA AGRICOLA, AGROALIMENTARE E FORESTALE	FP1716696014	8.760,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2A-REGIMI DI QUALITÀ E SISTEMI DI CERTIFICAZIONE IN AGRICOLTURA	FP1716696015	2.920,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2B-FINANZA INNOVATIVA PER IL SETTORE AGRICOLO, AGRO-ALIMENTARE E FORESTALE	FP1716696016	8.760,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2B-LA GESTIONE DEL RICAMBIO GENERAZIONALE NEL SETTORE AGRICOLO, AGRO-ALIMENTARE E FORESTALE	FP1716696017	2.336,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2B-GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA AGRICOLA, AGRO-ALIMENTARE E FORESTALE	FP1716696018	4.672,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2B-IL PASSAGGIO GENERAZIONALE PER NUOVI IMPRENDITORI NEL SETT. AGRICOLO AGRO-ALIMENTARE E FORESTALE	FP1716696019	2.336,00

Proponente Denominazione	Elenco dei prototipi costituenti il catalogo formativo dello sviluppo rurale	Codice	Costo
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2B-RE-INTRAPRENDERE: RILANCIARE E RIVITALIZZARE ATTIVITA' IMPRENDITRORIALI AGRICOLE	FP1716696020	7.008,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	3A- I MIEI PRODOTTI SUL WEB	FP1716696021	2.920,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	3A-LEAN THINKING PER IL SETTORE AGRICOLO: ORIENTAMENTO AL MERCATO E FILIERE DELL'AGROINDUSTRIA	FP1716696022	3.504,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	3A-COOPERARE PER COMPETERE: AGGREGAZIONI E RETI DI IMPRESA PER LO SVILUPPO AZIENDALE E TERRITORIALE	FP1716696023	5.840,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	3A-STRATEGIE DI AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE	FP1716696024	3.504,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	3A-I MODELLI DI AGGREGAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE	FP1716696025	3.504,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	5C-LA BIOECONOMIA NELLE AZIENDE VITIVINICOLE	FP1716696026	3.212,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	5E-TECNICHE INNOVATIVE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE PER DIMINUIRE LE EMISSIONI DI CARBONIO	FP1716696027	2.920,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	6A-PROMOZIONE DELL'AGGREGAZIONE DEI SOGGETTI ECONOMICI	FP1716696028	7.300,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	6B-SVILUPPO DEL TURISMO AGROALIMENTARE RURALE E MONTANO	FP1716696029	3.796,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	5C-IL RECUPERO ENERGETICO DEI SOTTOPRODOTTI DA ALLEVAMENTO	FP1716696030	3.212,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	5C-RECUPERO ENERGETICO-AMBIENTALE NELLE AZIENDE AGRICOLE MONTANE	FP1716696031	6.132,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	5C-IL MONDO RURALE E LE FONTI RINNOVABILI PER AFFRONTARE LA CRISI ECONOMICA E I MUTAMENTI CLIMATICI	FP1716696032	5.548,00

Proponente Denominazione	Elenco dei prototipi costituenti il catalogo formativo dello sviluppo rurale	Codice	Costo
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	5C-IL RISK MANAGEMENT DELL'IMPRESA AGRICOLA E I RISCHI ASSICURABILI	FP1716696033	2.920,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	5C-BIOECONOMIA IN AGRICOLTURA	FP1716696034	2.628,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	6A-INTRODUZIONE ALL'INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO	FP1716696035	7.300,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	6A-SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA	FP1716696036	8.760,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	6A-FONDAMENTI E SVILUPPO DEL PIANO IMPRESA	FP1716696037	2.920,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	6B-SVILUPPO LOCALE: COLLABORAZIONE SOLIDALE E SOSTENIBILE	FP1716696038	3.212,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	6B-SERVIZI DIGITALI PER LO SVILUPPO LOCALE	FP1716696039	4.672,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	6B-TURISMO RURALE: AGRICOLTURA ED ESPERIENZA	FP1716696040	3.796,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	6B-LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA: OPPORTUNITÀ E STRUMENTI PER SVILUPPARE E GESTIRE PROPOSTE PROGETTUALI	FP1716696041	5.840,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	6B-ORGANIZZARE SISTEMI DI LOGISTICA COLLABORATIVA PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI	FP1716696042	5.256,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	P4-ATTIVITÀ AGRICOLE E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ DIFFUSA	FP1716696043	4.672,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	P4-LE RISORSE IDRICHE IN AGRICOLTURA E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO	FP1716696044	2.628,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	P4-CONDURRE MACCHINE MOVIMENTO TERRA	FP1716696045	8.760,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	P4-REALIZZARE E RIPRISTINARE MURATURE A SECCO	FP1716696046	8.760,00

Proponente Denominazione	Elenco dei prototipi costituenti il catalogo formativo dello sviluppo rurale	Codice	Costo
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	P4-CARPENTERIA IN LEGNO	FP1716696047	8.760,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	P4-TECNICHE DI RIPRISTINO E CONSERVAZIONE DELLE COSTRUZIONI RURALI	FP1716696048	8.760,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	P4-GESTIONE DEL TERRITORIO E PREVENZIONE NELL'EROSIONE DEL SUOLO	FP1716696049	2.336,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	P4-PESTICIDI, FITOFARMACI E ANTIPARASSITARI: METODI E STRUMENTI NATURALI DI PREVENZIONE	FP1716696050	2.336,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	5E-COLTIVAZIONI INNOVATIVE E BIOLOGICHE	FP1716696051	2.920,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	COACHING INDIVIDUALE	FP1716696052	1.782,00

17_20_1_DDS_PROG GEST_3053_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 5 maggio 2017, n. 3053

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. PPO - Annualità 2016 - Programma specifico n. 55/16 - Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori coinvolti. Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni emanate con decreto n. 8666/LAVFORU dd. 16/11/2016. Proroga dei termini di avvio e di conclusione delle operazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2407 del 7 novembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 26 novembre 2014, con la quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di istruzione e formazione professionale (IeFP) - Programma 2015-2017;
VISTO il decreto n. 35/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015 con il quale è stata individuata, quale soggetto attuatore delle attività di istruzione e formazione professionale nel periodo 2015-2017, l'Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi formata dagli enti di formazione indicati nel decreto stesso;
VISTO il decreto n. 8666/LAVFORU del 16 novembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 30 novembre 2016, con il quale sono state emanate le "Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni riferite al Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori coinvolti", di seguito Direttive;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 55/16 - Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori coinvolti - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 1242/LAVFORU del 28 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 15 marzo 2017, con il quale sono stati approvati i prototipi formativi presentati entro il 20 dicembre 2016 e di cui all'Allegato 1 parte integrante del medesimo decreto;
PRECISATO che le suddette Direttive prevedono all'articolo 7, comma 3 che tutte le richieste di avvio delle edizioni corsuali devono essere trasmesse entro il 16 maggio 2017 e all'articolo 6 che le medesime devono concludersi entro il 31 maggio 2017;
ATTESO che, al fine di consentire la piena partecipazione alle operazioni da parte degli operatori destinatari del programma e considerata la grande importanza rivestita dal processo di certificazione delle competenze, è stata rappresentata l'esigenza di prorogare i termini stabiliti per l'avvio e la conclusione delle attività;
RITENUTO opportuno accogliere le richieste di proroga dei termini stabiliti dalle Direttive nel modo di seguito indicato:
- le richieste di avvio delle edizioni corsuali vengano trasmesse entro il 30 giugno 2017 (all'articolo 7, comma 3);
- le edizioni corsuali devono concludersi entro il 28 luglio 2017 (articolo 6);

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'articolo 6 e l'articolo 7, comma 3 delle Direttive per la presentazione e la realizzazione delle operazioni riferite al Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori coinvolti, emanate con decreto n. 8666/LAVFORU del 16 novembre 2016 sono interamente sostituiti nel modo seguente:

- 6. TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI
Tutte le operazioni devono concludersi entro il 28 luglio 2017.
- 7. MODALITA' DI GESTIONE DELLE EDIZIONI CORSUALI
3. Il termine ultimo per la trasmissione del modello di richiesta di autorizzazione all'avvio delle attività è il 30 giugno 2017 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 5 maggio 2017

DE BASTIANI

17_20_1_DDS_TUT INQ_1477_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 8 maggio 2017, n. 1477

Legge 26 ottobre 1995 n. 1447 - DGR 6 giugno 1997, n. 1690 - DPCM 31 marzo 1998 - Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Filippo Ciroi.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 6 giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
VISTO il D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico";
CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa in materia, la domanda di riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, deve essere presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, corredata da documentazione comprovante:
- il possesso di titolo di studio adeguato al riconoscimento,
- la residenza nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
- lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;
VISTO il d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa di inquinamento acustico" con il quale sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 447/1995;
VISTO in particolare l'articolo 25, comma 1 del d.lgs. 42/2017 che prevede l'applicazione della disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica già presentate ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998, alla data di entrata in vigore del d.lgs. medesimo;
VISTA la domanda trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, acquisita dal Servizio competente con prot. n. 7907-A del 24 febbraio 2017, per il riconoscimento, ai sensi della Legge 447/1995 e della D.G.R. 1690/1997, della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Filippo CIROI, c.f.: CRI FPP 80T23 L483L, residente in Comune di San Giovanni al Natisone (UD);
VISTO l'articolo 54, comma 1, dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", che indica le competenze del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
CONSTATATA la completezza della documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo della domanda di riconoscimento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;

DECRETA

Articolo unico

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. 1690/1997 e dell'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 31 marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Filippo CIROI, c.f.: CRI FPP 80T23 L483L, residente in Comune di San Giovanni al Natisone (UD).

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 8 maggio 2017

AGAPITO

7_20_1_DGR_764_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 764

Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018-2019. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il DL n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTI i Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, in cui sono definiti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
VISTO il DL n. 98 del 6 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare l'art. 19 concernente la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, il quale al comma 5 stabilisce di non assegnare dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012) e, in particolare, l'art. 4 che ha elevato rispettivamente a «600» e a «400» i parametri numerici per l'assegnazione dei dirigenti scolastici agli istituti autonomi, già individuati dal D L n. 98/2011 succitato;
VISTO il DL n. 95 del 6 luglio 2012, concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", e, in particolare, l'art. 14 comma 16, il quale prevede che "Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera";
VISTO il DPR 29 ottobre 2012 , n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";
VISTO il DPR 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";

VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge 128/2013, che modifica i commi 5 e 5bis dell’articolo 19, del decreto legge 68/2011 convertito nella Legge 111/2011, prevedendo una loro applicazione solo per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e che dispone nel nuovo comma 5 ter che a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, siano definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze (MEF), previo accordo in sede di Conferenza unificata;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 809 dell’8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d’insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;
VISTO il Decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia prot. n.AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016 concernente la suddivisione del territorio regionale in 11 ambiti territoriali, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 66, della legge n. 107/2015;
VISTI i testi dei decreti attuativi della legge n. 107/2015, approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 07/04/2017, in fase di promulgazione;
RICHIAMATA la deliberazione n. 2443 del 16/12/2016, con la quale è stato aggiornato il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l’ anno scolastico 2017 - 2018;
VERIFICATO che, ai sensi della L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono state trasferite in capo alla Regione le funzioni in materia di istruzione prima esercitate dalle Province, anche per quanto concerne l’iter formativo del Piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa in FVG;
RITENUTO di definire, nel rispetto della normativa succitata, le linee d’indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2018 - 2019;
VISTO il documento allegato, predisposto a tale fine dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università a seguito di un percorso di dialogo e di concertazione con l’Ufficio Scolastico regionale per il FVG e le Organizzazioni sindacali, e ritenuto di approvarlo;
SU PROPOSTA dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
all’unanimità,

DELIBERA

1. E’ approvato il documento recante “Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2018 - 2019”, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 764 DEL 28 APRILE 2017

Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica

e la programmazione dell'offerta formativa

del Friuli Venezia Giulia

per l'anno scolastico 2018 – 2019

Sommario

Premessa

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il presente documento intende definire le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018 – 2019, funzionali all'aggiornamento del Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica, approvato con delibera della Giunta regionale n. 2443 del 16/12/2016.

Con il D. Lgs 112/1998, capo III, è stato avviato il processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, con la riforma del Titolo V della Costituzione, è stata riconosciuta allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, lettere m) e n) della Costituzione, mentre alle Regioni sono state espressamente demandate le funzioni di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, la programmazione della rete scolastica, la definizione degli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, il calendario scolastico, i contributi alle scuole non statali, le attività di promozione.
Sono state conferite, invece, ai Comuni ed alle Province, con riferimento, rispettivamente, alle istituzioni scolastiche del 1° e del 2° ciclo, le funzioni relative all'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione anche in materia di edilizia scolastica, e la redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica.
Tuttavia il Governo, a partire dal 1998**,** è intervenuto con norme che hanno inciso in modo significativo sul sistema dell'istruzione; tali norme, sostanzialmente ispirate a ragioni di contenimento della spesa pubblica e con drastici tagli lineari, hanno limitato fortemente le possibilità di esercitare le funzioni di programmazione territoriale da parte della Regione e degli Enti Locali.
In particolare, le disposizioni finanziarie in materia di contenimento della spesa pubblica, introdotte con le Leggi 111/2011 e 183/2011, pur non abrogando il DPR 233/98, hanno fissato nuovi parametri numerici ai fini dell'acquisizione dell'autonomia scolastica delle istituzioni del 1° e del 2° ciclo e hanno determinato una generale riduzione di organici. A tale proposito, in seguito, sono sopraggiunte le sentenze della Corte Costituzionale 147/2012 e 215/2013, che hanno dichiarato parzialmente illegittime le suddette disposizioni di legge ed è stato proposto dalle Regioni uno schema di intesa concernente la definizione dei criteri per la costituzione e l'attribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica, da approvare in sede di Conferenza Stato – Regioni ed Enti Locali. La suddetta intesa, che al momento non è stata ancora siglata, viene richiamata anche nell'art. 12 del D.L. 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge 128/2013, che modifica i commi 5 e 5bis dell'articolo 19, del decreto legge 68/2011 convertito nella Legge 111/2011, prevedendo una loro applicazione solo per gli anni scolatici 2012/2013 e 2013/2014. La norma, inoltre, dispone nel nuovo comma 5 ter che, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze (MEF), previo accordo in sede di Conferenza unificata. Le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base del suddetto accordo. Il medesimo comma 5 ter precisa, inoltre, che, fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo, si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».
In ambito regionale, la principale novità riguarda il trasferimento alla Regione, ai sensi della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 e ss.mm.ii., delle funzioni in materia di istruzione prima esercitate dalle Province, in particolare per quanto concerne l'iter formativo del Piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del FVG.
Pertanto, a decorrere dal Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2018 – 2019, tutta la procedura viene gestita direttamente dall'Area istruzione, formazione e ricerca della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In tale complesso quadro normativo, si inserisce la legge n. 107 del 13 luglio 2015: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" che prevede, tra l'altro, il potenziamento dell'autonomia degli istituti scolastici.
Recentemente, sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri gli schemi di n. 8 decreti attuativi della Legge n. 107/2015, attualmente in fase di promulgazione.

Ai fini delle presenti linee guida, rivestono particolare importanza quello relativo all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e quello riguardante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.
Del loro contenuto dovranno tenerne conto tutti gli stakeholders (Regione, Amministrazioni Comunali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado, USR, OO.SS. e Consulte degli Studenti) al fine della futura programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa.

In attesa di una completa definizione del quadro normativo nazionale con il completamento dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dalla L. 107/2015, si ritiene importante che la programmazione regionale preveda una condivisione tra gli attori istituzionali di alcuni principi di carattere generale e un processo di concertazione per la traduzione in obiettivi operativi ed azioni degli stessi, al fine di garantire la qualità del sistema scolastico regionale, quale condizione essenziale per la crescita sociale ed economica di un territorio e per lo sviluppo di una società realmente inclusiva.

1. Principi generali della programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa

La programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa deve essere ispirata ad una prospettiva di medio - lungo termine per assicurare continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione scolastica e alla sua offerta formativa, favorendo una razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili, valorizzando il patrimonio edilizio scolastico e garantendo, quanto più possibile, un equilibrio territoriale e una maggiore attenzione alle aree territoriali caratterizzate da particolari situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.
E' altrettanto importante prevedere un'organizzazione dell'offerta formativa quanto più possibile a rete, che supporti processi di collaborazione e integrazione sia tra le istituzioni scolastiche medesime, sia con gli altri attori formativi e socio-economici del territorio.
La programmazione è fondata su principi di integrazione e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative, fornendo alle persone percorsi di istruzione e di socializzazione finalizzati alla crescita dell'individuo nel suo complesso e all'acquisizione di competenze professionali necessarie per la sua vita lavorativa e sociale.
Parimenti è fondamentale armonizzare le esigenze di crescita della persona, valorizzando tutti i tipi di saperi con le necessità e le strategie di sviluppo socio-economico, nel rispetto della storia e della cultura del territorio di riferimento.
Per l'attuazione operativa di tali principi, la Regione ritiene di adottare un modello operativo, che, nel rispetto delle reciproche competenze dei soggetti coinvolti, si avvale di strumenti quali la concertazione, la collaborazione interistituzionale tra Regione, Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali e Autonomie scolastiche.
La programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa si colloca, altresì, in un processo più ampio che prevede fasi di programmazione, progettazione degli interventi e loro realizzazione. La Regione intende affiancare queste fasi con un'azione di monitoraggio e di verifica nel tempo in merito alle scelte attuate, in particolare per quanto concerne la rispondenza ai bisogni educativi e l'efficacia e l'adeguatezza dell'organizzazione scolastica e dell'offerta formativa, al fine di valutare i risultati conseguiti in un'ottica di costante miglioramento.

2. Contesto di riferimento

a) Quadro normativo nazionale e regionale

Le principali fonti normative nazionali di riferimento sono le seguenti:
1. Art. 21 della legge 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
2. Artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
3. D.P.R. n. 233/1998 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

4. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
5. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";
6. D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
7. Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
8. Art. 64 della L. 133 /2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
9. D.P.R. 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
10. D.P.R. n. 89/2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
11. D.P.R. 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
12. Art. 19 della L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
13. Art. 4 c. 69 della L. n. 183 del 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
14. Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini";
15. DPR 29 ottobre 2012 , n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";
16. DPR 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
17. Art. 12 della L. n. 128 /2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
18. Art. 7 commi 7-9 della L.R. n. 12/2010 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007", contenente disposizioni in materia di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
19. Art. 38 della L.R. n. 13/2014 "Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi", contenente disposizioni in materia di edilizia scolastica e di anagrafe dell'edilizia scolastica;
20. Circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 36/2014, avente ad oggetto "Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello";
21. Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2014 per definire l'architettura del sistema di scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe edilizia scolastica;
22. L.R. n. 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e ss.mm.ii.;
23. Delibera di giunta regionale 10 aprile 2015 n. 656 "LR 13/2014 art. 38. Edilizia scolastica. Programmazione regionale triennale 2015 – 2017. Approvazione definitiva";
24. Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, pubblicato in data 8 giugno 2015, sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 130 - Suppl. Ord. n. 26;
25. Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

26. Decreto MIUR n. 809 dell'8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;
27. Decreto Dirigente USR FVG prot. AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016 concernente la suddivisione del territorio regionale in 11 ambiti territoriali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107/2015.

Le sentenze di rilievo, ai fini della programmazione, sono:

1. Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica";
2. Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 e i 3 anni nelle sezioni d'infanzia dei piccoli comuni) dell'art. 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle Regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
3. Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 19 comma 4 della legge 111/2011 relativo alle regole per il dimensionamento della rete scolastica;
4. Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012.

In particolare, si evidenzia che la legge n. 111/2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", all'art. 19, comma 4 ha previsto l'aggregazione delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado. Tale articolo, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo, prevede al comma 5 (come modificato dall'art. 4, comma 69 della L. n. 183/2011 "Legge di stabilità 2012") che i dirigenti scolastici non possano essere assegnati alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Sul comma 5 è intervenuta una norma interpretativa (art. 14, comma 16, del DL n. 95/2012 cd "Spendingreview"), che ha sensibilmente ristretto la possibilità di applicare il parametro dei "400 alunni", stabilendo che "per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera". Ciò ha limitato l'operatività della norma alle sole aree caratterizzate dalla presenza delle minoranze linguistiche slovena e tedesca, escludendola invece per le aree caratterizzate dalla presenza della minoranza linguistica friulana.
Questa limitazione si è tradotta in una discriminazione della lingua e della comunità friulana - anch'essa riconosciuta come minoranza linguistica storica ai sensi dell'art. 2 della L. 482/1999 - rispetto alle lingue e comunità tedesca e slovena, ponendo la norma in contrasto con gli artt. 6 e 3 della Costituzione e con l'art. 3 dello Statuto di autonomia. Per tali ragioni la Regione ha promosso un ricorso alla Corte Costituzionale che si è concluso con la sentenza n. 215 depositata il 18 luglio 2013, con la quale la Corte, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012, ha statuito che tale disposizione, in quanto contrastante con lo Statuto di autonomia, risulta inapplicabile nella nostra regione, in virtù della clausola di salvaguardia inserita nello stesso DL 95/2012. Con la pronuncia della Corte Costituzionale vengono, quindi, a rafforzarsi i principi di salvaguardia e di tutela delle minoranze linguistiche nel territorio regionale, contenuti nello Statuto di autonomia. Infatti, a seguito della citata pronuncia, mentre continuerà ad operare quale soglia minima per la nomina del dirigente scolastico il parametro numerico dei 400 alunni, nei territori delimitati nell'ambito della tutela linguistica del friulano risulterà possibile l'assegnazione del dirigente negli istituti aventi un numero di alunni compreso tra 400 e 600, i quali precedentemente venivano considerati al di sotto della soglia dimensionale minima.
Infine, si evidenzia che l'art. 12 del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128 /2013 dispone che l'efficacia delle disposizioni dei commi 5 e 5 bis venga limitata agli anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, mentre per gli anni scolastici successivi trovi applicazione il nuovo comma 5 – ter. Il comma 5 ter rimanda a un decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo accordo in sede di Conferenza unificata, la fissazione dei criteri

per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Tenuto conto che l'accordo e il decreto non sono stati ancora approvati, trova applicazione la disciplina transitoria che prevede l'applicazione delle regole vigenti, in attesa dell'adozione dell'accordo stesso.

I precedenti atti di programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa, che tengono conto delle recenti disposizioni di legge nazionale, sono:

1. DGR n. 273/2009: Dpr 233/1998, art 2. dl 112/2008 conv. in L. 133/2008, art 64, comma 4 quater. Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Approvazione.
2. DGR n. 68/2012: Dpr 233/1998, dl 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, art 64, dl 98/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 111/2011, art 19. approvazione piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013.
3. DGR n. 190/2012: Nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali: ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici e professionali in opzioni per l'anno scolastico 2012/2013; integrazione alla DGR 68/2012.
4. DGR n. 520/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012 - 2013. Integrazione alla DGR 68/2012.
5. DGR n. 1475/2012: Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2012/2013, approvato con DGR 68/2012 e integrato con DGR 520/2012; ulteriore integrazione.
6. DGR n. 33/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, anno scolastico 2013-2014.
7. DGR n. 94/2013: Aggiornamento del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome; anno scolastico 2013-2014; integrazione alla DGR 33/2013.
8. DGR n. 2517/2013: Aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015".
9. DGR n. 150/2014: Ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015".
10. DGR n. 1050/2014: Aggiornamento al "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015" - Costituzione nuovi CPIA e individuazione sedi."
11. DGR n. 1690/2014: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016. Approvazione".
12. DGR n. 2620/2014: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2015-2016".
13. DGR n. 1306/2015: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017. Approvazione".
14. DGR n. 2598/2015: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017" e decreti di rettifica per errori formali n. 34/LAVFORU del 14 gennaio 2016 e 1821/LAVFORU del 25 marzo 2016.
15. DGR n. 1236/2016: "Linee di indirizzo per il dimensionamento della reta scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017-2018. Approvazione".
16. DGR n. 2443/2016: "Aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2017-2018".

b) Assetto organizzativo attuale della rete scolastica e dell'offerta formativa

Le tabelle di seguito riportate illustrano sinteticamente l'attuale assetto organizzativo della rete scolastica in Regione Friuli Venezia Giulia.

Tabella 1: Tabella riepilogativa. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016– 2017

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)

Provincia	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria I grado	n. alunni scuola secondaria II grado	n. totale alunni	n. totale istituti	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni
Gorizia	2.205	4.830	3.276	5.089	15.400	20	3	0
Pordenone	3.954	14.610	8.300	12.583	39.447	41	7	0
Trieste	1.280	7.304	5.130	7.593	21.307	25	2	0
Udine	8.021	20.426	12.523	20.899	61.869	65	7	4
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana senza Istituti Omnicomprensivi/Educativi	**15.460**	**47.170**	**29.229**	**46.164**	**138.023**	**151**	**19**	**4**
Istituti Omnicomprensivi/Educativi di lingua italiana								
Istituti Omnicomprensivi e Istituti educativi (Udine)	158	668	539	1.597	2.962	3	-	-
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana con Istituti Omnicomprensivi/Educativi	**15.618**	**47.838**	**29.768**	**47.761**	**140.985**	**154**		

Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua slovena								
Provincia	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria I grado	n. alunni scuola secondaria II grado	n. totale alunni	n. totale istituti	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni
Gorizia	401	619	299	272	1.591	4	-	-
Pordenone	0	0	0	0	0	0	-	-
Trieste	471	942	477	586	2.476	9	-	-
Udine	92	134	59	0	285	1	-	-
TOTALE Regione FVG scuole lingua slovena	**964**	**1.695**	**835**	**858**	**4.352**	**14**		
Istituti Comprensivi e Istituti di II GRADO di lingua italiana e slovena inclusi gli Istituti Omnicomprensivi/Educativi								
TOTALE Regione FVG scuole lingua italiana e slovena con Istituti Omnicomprensivi/Educativi	**16.582**	**49.533**	**30.603**	**48.619**	**145.337**	**168**		

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

Tabella 2: Istituti comprensivi di lingua italiana

Istituti Comprensivi di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)								
Provincia	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. totale istituti per provincia	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per istituto

Gorizia	10.311	2.205	4.830	3.276	13	1	0	793
Pordenone	26.864	3.954	14.610	8.300	27	3	0	995
Trieste	13.714	1.280	7.304	5.130	16	1	0	857
Udine	40.970	8.021	20.426	12.523	44	4	3	931
TOTALE	**91.859**	**15.460**	**47.170**	**29.229**	**100**	**9**	**3**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

Tabella 3: Istituti comprensivi con insegnamento di lingua slovena

Istituti Comprensivi con insegnamento di lingua slovena						
Provincia	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. totale istituti per provincia	media di alunni per istituto
Gorizia	1.319	401	619	299	2	660
Pordenone	0	0	0	0	0	0
Trieste	1.890	471	942	477	5	378
Udine	285	92	134	59	1	285
TOTALE	**3.494**	**964**	**1.695**	**835**	**8**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

Tabella 4: Istituti secondari di secondo grado di lingua italiana

Istituti secondari di II grado di lingua italiana (ESCLUSI Istituti Omnicomprensivi/Educativi)					
Provincia	n. totale alunni	n. totale istituti per provincia	n. istituti con alunni tra 400 e 600 unità	n. istituti con meno di 400 alunni	media di alunni per istituto
Gorizia	5.089	7	2	0	727
Pordenone	12.583	14	4	0	899
Trieste	7.593	9	1	0	844
Udine	20.899	20	3	1	1.045
TOTALE	**46.164**	**50**	**10**	**1**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

Tabella 5: Istituti secondari di secondo grado con lingua di insegnamento slovena

Istituti secondari di II grado con lingua d'insegnamento slovena			
Provincia	n. totale alunni	n. totale istituti per provincia	media di alunni per istituto
Gorizia	272	2	136
Pordenone	0	0	0
Trieste	586	4	147
Udine	0	0	0
TOTALE	**858**	**6**	

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

Tabella 6: Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana

Istituti omnicomprensivi e Istituti educativi di lingua italiana

Provincia	n. totale alunni	n. alunni scuola infanzia	n. alunni scuola primaria	n. alunni scuola secondaria di I grado	n. alunni scuola secondaria di II grado	n. totale istituti per provincia	media di alunni per istituto
Gorizia	-	-	-	-	-	-	-
Pordenone	-	-	-	-	-	-	-
Trieste	-	-	-	-	-	-	-
Udine	2.962	158	668	539	1.597	3	987
TOTALE	**2.962**	**158**	**668**	**539**	**1.597**	**3**	**987**

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 - 2017

Tabella 7: alunni OF 2015/2016 e OD 2016/2017 suddivisi per Provincia

Provincia	**Istituti**	**Alunni OF 2015-2016**	**Alunni OD 2016-2017**
Gorizia	25 (4 slov.)	17.072	17.087
Pordenone	42	39.274	39.587
Trieste	35 (9 slov.)	23.746	23.781
Udine	70 (1 bil.)	65.592	65.243
Totale	172*	145.684	145.698

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

Tabella 8: OD Alunni per Ambiti (a giugno 2016)

FVG ambito 4 Gorizia	7.978
FVG ambito 5 Gorizia	7.515
FVG ambito 6 Gorizia (1594) Udine (279) Lingua slovena - Gorica Videm sloven	1.873
FVG ambito 10 Pordenone	18.608
FVG ambito 11 Pordenone	20.979
FVG ambito 1 Trieste	10.343
FVG ambito 2 Trieste	10.968
FVG ambito 3 Trieste lingua slovena - Trst slovenske šole	2.470
FVG ambito 7 Udine	22.161
FVG ambito 8 Udine	22.029
FVG ambito 9 Udine	20.774
	145.698

Fonte: Regione FVG e USR FVG. I dati sugli alunni sono relativi all'anno scolastico 2016 – 2017

c) Elementi di novità

Come già accennato nelle premesse, ai sensi della legge n. 107/2015, sono stati di recente approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri gli schemi di n. 8 decreti legislativi riguardanti diverse tematiche in materia di istruzione e formazione. I decreti sono attualmente in fase di promulgazione.
Per quanto di interesse in vista dell'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2018 - 2019, vengono in rilievo soprattutto i seguenti due atti:
- il decreto legislativo recante l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni: in esso, tra l'altro, si prevede (art. 3) la costituzione di Poli per l'infanzia (per bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni d'età) da parte delle Regioni, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali;

- il decreto legislativo recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

Oltre alle novità introdotte dalla legge n. 107/2015 e dai decreti attuativi emanati, si ritiene utile richiamare la legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2014, come modificata dalla legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2016. Tra le **funzioni provinciali trasferite alla Regione** in materia di istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2017 vi sono quelle relative all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 21, lettere a) e b) del decreto legislativo 112/1998, e nello specifico:

a. l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b. la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne, invece, le funzioni in materia di interventi a favore dell'edilizia scolastica e quelle in materia di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, prima espletate a livello provinciale, l'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 e s.m.i. dispone il trasferimento ai Comuni, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni e ai Comuni che non vi partecipano, a decorrere dall'1 aprile 2017, delle suddette funzioni. Le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti, relativamente a ciascuna Provincia, alle Unioni ivi costituite e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano, mentre gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sono attribuiti in proprietà al Comune sul cui territorio essi insistono, ferma restando in capo alle amministrazioni subentranti l'attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici. Nelle more della definizione degli accordi di cui sopra, l'esercizio delle funzioni è garantito, su tutti i territori degli Enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il Comune più popoloso, alla quale sono provvisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate, fermo restando che le Province garantiscono comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito.

Relativamente ai **poli tecnico professionali** dell'economia del mare e dell'economia della montagna che fanno capo, rispettivamente, all'I.S.I.S. "G. Brignoli – L. Einaudi- G. Marconi" di Gradisca d'Isonzo e all'I.S.I.S "F. Solari" di Tolmezzo, le relative attività saranno avviate a partire dall'anno scolastico 2017 – 2018.

Per quanto concerne gli **interventi in materia di edilizia scolastica**, la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 18 luglio 2014 n. 13 art. 38 e 39 si è impegnata a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante una programmazione triennale degli interventi edilizi, correlata al piano di dimensionamento scolastico.
La stessa norma regionale ha anche reso obbligatorio l'aggiornamento, da parte degli enti locali, del data base che contiene i dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
La Regione annualmente raccoglie le manifestazioni di interesse da parte degli enti locali per avere un quadro aggiornato dei fabbisogni di interventi sugli edifici scolastici, fornendo, preventivamente, i criteri e le priorità per le valutazioni delle proposte degli enti. Nei criteri di selezione si tiene conto del rispetto dei dispositivi contenuti nel Piano di dimensionamento scolastico regionale. In caso di interventi indifferibili e urgenti, necessari per garantire la continuità del servizio scolastico, la Regione garantisce la copertura a rimborso delle spese sostenute dagli Enti Locali o, se il lavoro è di dimensioni tali da non permettere la copertura di cassa da parte dell'ente stesso, la Regione assegna i fondi, su presentazione di un progetto esecutivo, immediatamente cantierabile e liquida a stato di avanzamento dei lavori.
Recentemente l'attenzione, in merito alla sicurezza degli edifici scolastici è aumentato da parte della Regione, dei responsabili degli enti locali e dei dirigenti scolastici, per cui molti enti locali hanno incaricato tecnici per fare le verifiche strutturali.
Anche in sede di Osservatorio nazionale dell'edilizia scolastica gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico sono diventati più urgenti rispetto ad altre tipologie di interventi. La Regione ha istituito un canale contributivo per sostenere le verifiche sismiche degli edifici scolastici sia per le scuole pubbliche che per le paritarie.

Nella programmazione degli interventi si terrà conto maggiormente delle verifiche sismiche effettuate e la Regione ha previsto un canale contributivo per sostenere con fondi regionali interventi antisismici.

3. Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica

a) Dimensioni delle autonomie scolastiche

La sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012, in merito all'illegittimità costituzionale delle disposizioni del sopraccitato articolo 19 comma 4 della legge 111/2011, ha sottolineato come rientri nella competenza regionale la programmazione sul territorio, mentre rimanga nella sfera delle competenze statali l'individuazione del contingente di dirigenti da assegnare alle regioni. Tale sentenza è intervenuta quando la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già approvato, con propria deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 23 gennaio 2012, il Piano regionale di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012 – 2013, e, pertanto, quando il percorso di dimensionamento scolastico del primo ciclo (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) era già stato avviato con la soppressione di tutti i precedenti circoli didattici e delle istituzioni secondarie di primo grado e con la loro trasformazioni in istituti comprensivi.

L'art. 12 della L. n. 128 /2013 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" dispone che l'efficacia delle disposizioni dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 19 del decreto legge 98/2011 (convertito nella legge 111/2012) venga limitata agli anni scolastici 2012 / 2013 e 2013 / 2014, mentre per gli anni scolastici successivi trovi applicazione il nuovo comma 5 ter introdotto dalla medesima norma. In considerazione del fatto che l'Accordo di cui al comma 5 ter non è stato ancora raggiunto, trovano applicazione le vigenti disposizioni.
Il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, su mandato della Commissione IX, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ha da tempo elaborato varie proposte di accordo per il riparto globale dei DS e DSGA. Una prima ipotesi di accordo prevedeva di assegnare un dirigente ogni 900 alunni, ma attualmente tale proposta sembra essere superata per motivi di contenimento della spesa pubblica e appare maggiormente probabile un parametro che preveda un DS e DSGA ogni 950 studenti.
Se l'accordo venisse siglato avendo a riferimento questo secondo parametro, sono prevedibili conseguenze sulla definizione della configurazione dell'assetto delle attuali autonomie scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia.

Ciò premesso, considerato che al momento non ci sono elementi di garanzia per l'approvazione del sopraccitato accordo ed in attesa di un quadro normativo certo a livello nazionale, si stabilisce che il dimensionamento per l'anno scolastico 2018 – 2019 dovrà essere attuato nel rispetto dei seguenti parametri:

1. tutte le autonomie scolastiche di ogni ordine e grado dovranno tendere al raggiungimento di un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, tenendo conto del trend demografico degli ultimi anni e delle iscrizioni nel triennio precedente.
2. Per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comprese nei territori montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (friulano, sloveno e tedesco), il sopraccitato limite di cui al punto 1 viene ridotto a 400 studenti.
3. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti deve essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici).
4. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, deve essere motivata da un'alta densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.
5. Eventuali variazioni del numero complessivo delle autonomie scolastiche a livello regionale sono ammesse purché non comportino l'ingresso di autonomie prive di sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi della legge n. 111/2011.
6. La costituzione di nuove autonomie scolastiche deve essere attuata all'interno degli ambiti territoriali di cui al Decreto Dirigente USR FVG prot. AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016. Eventuali richieste di deroghe

devono essere motivate da esigenze di carattere organizzativo o dalla necessità della presenza di beni strutturali, quali laboratori ed officine aventi un valore tecnologico ed artistico.

7. L'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza tra istituti omogenei. Si procede all'unificazione di istituti non omogenei qualora, separatamente, non rientrino nei parametri di cui ai punti 1, 2 (ossia in presenza di istituti con un numero di alunni inferiore a quello previsto ai punti 1 e 2); in tal caso i medesimi assumeranno la denominazione di "Istituto di istruzione secondaria superiore" (I.I.S.S.). Per istituti omogenei si intende istituti che sviluppano indirizzi di studio di uguale ordine di scuole oppure che, pur appartenendo a indirizzi ordinamentali diversi, presentano materie di studio similari o richiedono la presenza di strutture laboratoriali e didattiche analoghe.

Nel rispetto dei suddetti parametri, le istituzioni sono indirizzate e ispirate dai seguenti aspetti, che discendono dai principi generali di cui al precedente paragrafo 1:

1. le considerazioni di merito devono partire dall'attuale assetto della rete scolastica, come risultante dai precedenti Piani regionali;
2. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto, anche in relazione all'individuazione della sede di direzione amministrativa in caso di costituzione di nuove autonomie scolastiche o di aggregazione delle stesse;
3. la valorizzazione delle peculiarità socio-culturali e linguistiche del territorio;
4. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
5. la rilevanza della domanda d'istruzione e delle esigenze formative legate alle realtà socio-economiche dei territori e al tessuto produttivo esistente;
6. il confronto tra l'offerta d'istruzione e l'offerta di formazione professionale e quella degli Istituti Tecnici Superiori e dei futuri Poli tecnico-professionali presente e programmata;
7. il confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa;
8. la presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali e di soggetti con DSA o disabilità;
9. la possibilità di incentivare la costituzione di reti scuole ai sensi del DPR 275/1999;
10. la possibilità di incentivare le reti di cui all'art. 1, commi 70 e seguenti della legge 107/2015 all'interno dei rispettivi ambiti territoriali di appartenenza.

Fermo restando i requisiti e i vincoli previsti dalla normativa vigente, per le scuole paritarie che intendono acquisire lo status di scuola statale, si applicano le precedenti disposizioni.

b) Punti di erogazione del servizio

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate e le scuole annesse o aggregate di scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Riconfermando quanto ripreso dal regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e quanto stabilito negli indirizzi, criteri e procedure per l'aggiornamento del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia 2017 - 2018, di cui alla DGR 2443/2016, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni;
c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 100 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:

a) i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
b) i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
c) le sezioni associate di scuola secondaria di primo grado sono costituite in presenza di almeno 30 alunni;
d) negli istituti secondari di secondo grado, le scuole coordinate e le sezioni associate sono costituite in presenza di almeno 70 alunni.

Nelle istituzioni educative (convitti ed educandati) le scuole annesse sono costituite secondo i parametri previsti ai precedenti punti per i diversi gradi.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si motivi la previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio, è consentito di ridurre tali parametri fino al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri suindicati.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite compensazioni fra UTI, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

Nella valutazione complessiva per quanto riguarda la determinazione complessiva dei punti di erogazione del servizio, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente **paragrafo 3.a)** e la necessità di una preventiva intesa con le competenti amministrazioni comunali.

Nella sottostante tabella viene sintetizzato quanto sopra esposto:

ISTITUTO / LIMITE	**ISTITUTI IN PICCOLE ISOLE, COMUNI MONTANI, AREE CON SPECIFICITA' ETNICO - LINGUISTICHE**	**ECCEZIONI**	**DEROGHE**
plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a **30 bambini**	plessi di scuola dell'infanzia: ≥ a **20 bambini**	ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate oppure motivata previsione di un incremento della popolazione scolastica nel successivo triennio: riduzione di tali parametri fino al **15%**, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando il successivo allineamento ai parametri stessi	Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate apposite **compensazioni fra UTI**, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati
plessi di scuola primaria: ≥ a **50 alunni**	plessi di scuola primaria: ≥ a **30 alunni**		
sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a **45 alunni**	sezioni associate di scuola secondaria di primo grado: ≥ a **30 alunni**		
istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a **100 alunni**	istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate: ≥ a **70 alunni**		

Fermo restando i requisiti e i vincoli previsti dalla normativa vigente, per le scuole paritarie che intendono acquisire lo status di scuola statale, si applicano le precedenti disposizioni.

4. Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2018 - 2019 in generale tiene conto dell'avvenuto avvio della riforma della scuola secondaria superiore e del completamento del quadro normativo relativo alla stessa, nonché del Piano Territoriale Triennale, vigente nel corso dell'anno scolastico 2018 – 2019, concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali.

La programmazione dovrà pertanto essere attuata nel rispetto dei seguenti parametri:
Per i *nuovi indirizzi*:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi deve garantire il rispetto dei parametri di cui al paragrafo 3.a);
4. negli istituti con un numero superiore a 1200 studenti per gli istituti comprensivi e a 1400 studenti per gli istituti secondari di secondo grado, è obbligatoria la sostituzione del medesimo indirizzo a uno preesistente nello stesso ambito;
5. costituisce criterio di preferenza la costituzione di un nuovo indirizzo in istituzioni scolastiche che hanno come territorio di competenza località diverse dai Comuni con popolazione superiore a 25.000, se ciò favorisce un maggiore equilibrio della distribuzione territoriale degli indirizzi tra le istituzioni scolastiche;
6. l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999;
7. l'attivazione di nuovi indirizzi può avvenire solo per istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 1000.;
8. in caso di richieste di nuovi indirizzi formativi presentate da parte di Istituti Professionali, dovrà essere garantito il necessario raccordo con i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.e.F.P.) offerti sul territorio regionale.

Per *tutti gli indirizzi*:

9. gli indirizzi devono risultare compatibili con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo;
10. i nuovi indirizzi o quelli già esistenti non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o ai comuni contermini e comunque alle realtà che attingono prevalentemente al medesimo bacino di utenza;
11. a decorrere dall'anno scolastico 2018 - 2019 tutti gli indirizzi sono soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
12. possono essere istituite sezioni staccate solo di indirizzi esistenti purché sia nel plesso esistente sia nella sezione staccata sia garantita la presenza di almeno 100 studenti in ciascuno di essi. Tale numero è ridotto a 70 nelle scuole site in piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche o linguistiche. Il suddetto parametro può essere derogato fino al 15% del valore minimo previsto, qualora lo stesso venga soddisfatto dalle media delle sezioni esistenti e staccate.

Sono ammesse deroghe ai punti 7), 9) e 10), purché le medesime siano supportate da adeguate motivazioni e previo dimostrato accordo preventivo con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite degli Uffici territoriali competenti.
Nella valutazione complessiva, per quanto riguarda la determinazione complessiva dell'offerta formativa, si richiamano gli aspetti già delineati al precedente paragrafo 3.a), nonché i seguenti:

1. la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, nonché con l'offerta di istruzione tecnica superiore;
2. le proposte di piano dell'offerta formativa dovrebbero essere quanto più possibile la risultanza di un "patto formativo" con gli stakeholders della scuola e quindi favorire una interazione tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema dell'alta formazione e della ricerca e devono essere coerenti con la programmazione formativa dei Poli Tecnico Professionali, qualora l'istituzione scolastica ne faccia parte;
3. l'offerta formativa deve essere supportata da adeguate azioni di orientamento, preferibilmente sviluppate in maniera coordinata e sinergica tra le istituzioni presenti sul territorio regionale che operano nel settore dell'orientamento, anche al fine di ridurre la dispersione scolastica, soprattutto in categorie più a rischio, quali gli stranieri o i disabili;
4. la distribuzione territoriale dell'offerta formativa deve tenere conto di un raccordo con adeguati servizi (in primis il servizio di trasporto scolastico) in un'ottica di utilizzo razionale delle risorse pubbliche e delle famiglie.

I medesimi principi e aspetti devono essere tenuti in considerazione anche nella definizione dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, che si realizzano attraverso le reti territoriali di servizio, quale modello di articolazione dell'offerta formativa dei CPIA.

L'Amministrazione Regionale continuerà ad impegnarsi, in un'ottica di continuità con le azioni fin qui svolte, affinché sia consentito a livello centrale (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) l'inserimento ad ordinamento delle sezioni ad opzione internazionale, del liceo classico europeo e del liceo linguistico europeo, previsti al comma 2 dell'art. 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 89.

5. Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei

Con riferimento alla programmazione dell'offerta formativa, in data 16 maggio 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il DPR 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei", emanato in applicazione dell'art. 3 comma 2 del DPR 89/2010. Gli indirizzi di programmazione regionale hanno, pertanto, tenuto conto dei vincoli posti dal suddetto regolamento e con DGR n. 2517/2014 è stato disposto che per l'anno scolastico 2014 - 2015 l'offerta formativa relativa alle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei venisse articolata come di seguito indicato, offerta formativa che è stata confermata negli anni successivi:

Provincia	Sede
Trieste	– Liceo scientifico "G. Oberdan" di Trieste
Gorizia	– I.S.I.S. "Michelangelo Buonarroti" di Monfalcone
Udine	– I.S.I.S. "Ingeborg Bachmann" di Tarvisio
Pordenone	– I.S.I.S. "Torricelli" di Maniago

Nell'anno scolastico 2018 - 2019 potranno essere previste ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo, rispetto a quelle già istituite in sede di prima applicazione e di cui alla sopraccitata DGR n. 2517/2013, qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale, così come previsto dall'articolo 3 comma 6 del sopraccitato regolamento.

A tale proposito si ricorda che, nelle procedure di selezione, si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

a) disponibilità attuale e adeguatezza degli impianti e delle attrezzature ginnico–sportive oppure potenziale disponibilità e cantierabilità purché sostenuta da adeguati piani tecnici e finanziari di investimento;
b) esperienze già realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo;
c) presenza di professionalità già formate;
d) coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento.

Di tali criteri si tiene conto anche in presenza di una sola candidatura.

Ciò premesso, si precisa, altresì, che l'istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

6. CPIA

L'art 1 c. 632 della L. n. 296 del 2006 ha istituito i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) riorganizzando i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale. I CPIA sono stati quindi regolati dal D.M. 25 ottobre 2007 e l'art. 64 c. 4 lett. f) della L. n. 133 del 2008 ha delegato ad un regolamento di delegificazione il riordino dell'assetto ordinamentale dei CPIA previsti dall'attuale normativa, compresi i corsi serali. Con successivo D.P.R. n. 263 del 29/10/2012 è stato, quindi, emanato il regolamento di riorganizzazione dei CPIA, il quale prevede che i Centri, che costituiscono un'istituzione scolastica autonoma, siano articolati in reti territoriali di servizio di norma su base provinciale per:

1. erogare percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);
2. favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello. A questo proposito i CPIA devono stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituto Tecnico; Istituto Professionale; Liceo Artistico) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);
3. poter stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

In seguito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la circolare n. 36/2014, ha provveduto a fornire istruzioni operative per l'attivazione dei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello.

In coerenza con le indicazioni contenute nella suddetta circolare, che disponeva che i CPIA fossero istituiti con delibera della regione nell'ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica, la Regione Friuli Venezia Giulia, con DGR n. 1050/2014 ha provveduto all'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015", individuando in sede di prima applicazione per ogni provincia:

- la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, con le quali il CPIA deve stipulare accordi di rete.

A seguito dei successivi aggiornamenti, da ultimo il trasferimento della sede del CPIA di Gorizia –Monfalcone, i CPIA risultano articolati come di seguito indicato:

Sede centrale	**Denominazione punti di erogazione di primo livello (sedi associate)**	**Denominazione istituzione e/o codice meccanografico della scuola carceraria annessa**	**Denominazione istituzioni scolastiche di secondo grado con le quali il CPIA stipula gli accordi di rete**
Provincia di Pordenone			
Ufficio V – ambito territoriale di Pordenone dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia in via Concordia Sagittaria n. 1 a Pordenone	IC Torre di Pordenone	scuola carceraria che fa attualmente capo all'Istituto Comprensivo di Torre di Pordenone	Istituto Tecnico Statale "S. Pertini" di Pordenone
	IC "F. da Prata" di Prata di Pordenone		Istituto Statale di Istruzione Superiore "P. Sarpi" di San Vito al Tagliamento
	ISIS Sacile-Brugnera presso IPSIA "Della Valentina" di		

	Sacile		
	IC di San Vito al Tagliamento		
Provincia di Udine			
Ufficio Ambito Territoriale di Udine (via A. Diaz n. 60 – Udine)	Istituto Comprensivo II di Udine	UDMM700018	I.S.I.S. "Arturo Malignani" di Udine
	Istituto Comprensivo di Codroipo		I.S.I.S. "Bonaldo Stringher" di Udine
	Istituto Comprensivo "Università Castrense" di S. Giorgio di Nogaro		I.P.S.I.A. "Giacomo Ceconi" di Udine
	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo, scuola carceraria	I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo
	I.P.S.I.A. "Antonio Mattioni" di Cividale del Friuli		I.T. "Gian Giacomo Marinoni" di Udine
	I.S.I.S. "Raimondo D'Aronco" di Gemona del Friuli		I.S.I.S. "Raimondo D'Aronco" di Gemona del Friuli
			I.T. "Cecilia Deganutti" di Udine
Provincia di Gorizia			
Monfalcone Via Giovanni Bonavia, 20	I.S.I.S. "Cossar – da Vinci" di Gorizia	GOEE701017	I.S.I.S. "Galileo Galilei" di Gorizia
	I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Gradisca D'Isonzo		
			I.S.I.S. "Giovanni Brignoli - Luigi Einaudi - Guglielmo Marconi" di Gradisca D'Isonzo
Provincia di Trieste			
Dirigenza e Servizi di Segreteria sede di via C. Battisti, 27 Trieste	CTP sedicesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo di S. Giovanni		Istituto "Tecnico Commerciale-Serale" Gian Rinaldo Carli
	CTP diciottesimo Distretto dell'Istituto Comprensivo Bergamas	TSMM700016	Istituto "Tecnico Nautico-Serale" T. di Savoia Duca di Genova
			Istituto "Prof. Industria e Artigianato - Serale" T. di Savoia Duca di Genova
			Istituto "D'Arte-Serale" Enrico ed Umberto Nordio
			Istituto "Tecnico per Attività Sociali (già ITF)-Serale" Grazia Deledda

Ai fini dell'eventuale modifica dei CPIA e della relativa articolazione in rete di servizi, cosi come prevista nella sopraccitata DGR n. 1050/2014, si dovrà tener conto, in generale, dei seguenti elementi:

1. incidenza percentuale della popolazione adulta (over 18) residente nell'area territoriale di pertinenza con riferimento ai vari livelli di istruzione;
2. incidenza percentuale della dispersione scolastica dei giovani adulti (16-18 anni) residenti nell'area territoriale di pertinenza;
3. incidenza percentuale della domanda potenziale espressa dai NEET e dai cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nell'area territoriale di pertinenza;
4. caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dell'area territoriale di pertinenza;
5. esiti del monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 23, effettuato da parte del Miur, in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e, più in generale, sull'applicazione del regolamento di cui al DPR n. 263/2012.

In particolare, la modifica dell'ubicazione della sede centrale e delle sedi associate dovrà essere ispirata dai seguenti aspetti:

1. il rispetto delle caratteristiche fisiche dei territori - con particolare riferimento alle situazioni di disagio (soprattutto nei piccoli Comuni) in relazione all'orografia del territorio, alla viabilità, al sistema dei trasporti, ai tempi di percorrenza, alla disponibilità di altri servizi socio-educativi e culturali, alla necessità di contribuire a contenere (o a non aggravare) lo spopolamento in atto;
2. la dimensione del patrimonio edilizio esistente e dei futuri interventi programmati, da rapportare alla consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento e tenuto conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e dei limiti generali alla capacità di spesa degli enti locali;
3. il contenimento della spesa pubblica;
4. l'aumento del grado di vicinanza tra la residenza dell'utenza e i punti di erogazione dei servizi.

Tenuto conto che i CPIA possono contribuire alla realizzazione delle misure prioritarie delle politiche nazionali per l'apprendimento permanente e al conseguimento degli obiettivi specifici delle reti territoriali, di cui all'Intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 sull'apprendimento permanente, nella predisposizione del Piano regionale in merito all'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello si avrà a riferimento quanto già espresso al precedente paragrafo 4.

Per quanto concerne l'offerta formativa, *ulteriori indirizzi*, da parte dell'unità didattica con la quale si configura la rete di servizi del CPIA con le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, potranno essere attivati nel rispetto dei seguenti parametri:

1. i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
2. i nuovi indirizzi devono risultare coerenti con l'offerta formativa esistente dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado;
3. l'attivazione di nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999.

7. Scuole con lingua di insegnamento slovena

La tutela della minoranza linguistica slovena trova fondamento in Trattati internazionali, quali il Memorandum d'intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 dai Governi Italiano ed ex Jugoslavo e il Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della ex Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. In particolare, nei suddetti documenti i governi italiano e jugoslavo avevano convenuto di conservare le scuole esistenti all'epoca e destinate ai gruppi etnici minoritari delle zone sotto la loro rispettiva amministrazione.
La legge 19 luglio 1961 n. 1012 ha poi riconosciuto per la prima volta l'esistenza di scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena, istituite dagli Alleati alla fine del secondo conflitto mondiale ed ha disposto che all'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.
L'art. 11 della L. 38/2001 richiama la legge 19 luglio 1961 n. 1012 e precisa che per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Infine, con decreto del MIUR n. 809 dell' 8 ottobre 2015 di attuazione dell'articolo 1 comma 197 della legge 107/2015, sono state fissate disposizioni specifiche relative al personale docente, ai dirigenti scolastici e agli organi collegiali.

Gli indirizzi del presente documento, con eccezione dei limiti numerici, trovano pertanto applicazione anche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena.

8. Contenuto della delibera di approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Il Piano regionale, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste al successivo paragrafo 9, è articolato:

1. nell'aggiornamento della programmazione delle autonomie scolastiche e dei relativi punti di erogazione del servizio;
2. nell'aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa con evidenziati i percorsi delle eventuali nuove sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei;
3. nell'aggiornamento dei CPIA per quanto concerne la sede centrale e i punti di erogazione di primo livello (sedi associate) e per quanto riguarda l'offerta di percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Il suddetto Piano, nell'evidenziare anche gli aspetti relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena, riporta esclusivamente gli elementi di novità rispetto al Piano regionale dell'anno scolastico 2017 - 2018.

9. Procedure e tempistica per la definizione ed approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico

Al fine di consentire l'espletamento delle procedure legate all'avvio dell'anno scolastico 2018 - 2019, già nella fase di raccolta delle iscrizioni prevista per i primi mesi del 2018, il Piano viene approvato dalla Giunta Regionale entro il 22 dicembre 2017.
Dopo l'approvazione delle presenti linee di indirizzo con deliberazione giuntale, il competente Servizio istruzione e politiche giovanili della Regione organizza una serie di incontri "plenari" alla presenza di tutti gli *stakeholders* interessati (Sindaci ed Assessori all'Istruzione, Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti comprensivi e di tutti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado), al fine di illustrare loro i contenuti delle presenti linee guida.
Immediatamente dopo, il medesimo Servizio attiva la partecipazione, anche mediante degli incontri specifici, dei diversi livelli di governo, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti rappresentativi del mondo della scuola, delle realtà economiche e sociali e delle Organizzazioni Sindacali e di altri *stakeholders*.
Si evidenzia che il percorso di programmazione ha visto l'avvio di una fase di dialogo tra la Regione, le OO.SS. e l'USR -FVG che ha portato all'elaborazione in maniera condivisa del presente documento.
Le consultazioni di cui sopra vengono espletate fino alla metà del mese di settembre 2017.
Entro la fine del mese di settembre, i Comuni assumono con deliberazione dell'organo a ciò deputato le proposte di competenza, previa valutazione con le istituzioni scolastiche interessate.
Entro il medesimo periodo temporale, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado presentano le proposte per la parte di loro competenza, concordandole preventivamente con l'Ente deputato a seguire la tematica dell'edilizia scolastica e del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature.
I mesi di ottobre e novembre sono dedicati all'elaborazione, da parte del Servizio istruzione e politiche giovanili, della proposta di Piano regionale di dimensionamento scolastico da sottoporre all'approvazione della Giunta, previa consultazione con le OO.SS., le rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte degli Studenti e dopo aver acquisito il parere dell'USR - FVG.
Il percorso si conclude, infine, entro il 22 dicembre 2017 con l'approvazione, mediante deliberazione della Giunta Regionale, del Piano regionale e la trasmissione dello stesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la sua attuazione.

Nella tabella sottostante si riporta in modo sintetico il cronoprogramma delle attività e gli attori istituzionali coinvolti:

Fasi	Tempi	Soggetti coinvolti
Svolgimento di una serie di incontri plenari per illustrare le linee guida agli *stakeholders.*	Dalla data di approvazione con Delibera di Giunta Regionale delle linee di indirizzo ed **entro la fine del mese di maggio 2017.**	- Sindaci ed Assessori all'Istruzione di tutti i Comuni del territorio - Dirigenti Scolastici (o loro

		delegati) degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado - p.c. Presidente e/o Direttore (o loro delegati) delle U.T.I. - Regione
Svolgimento incontri ad hoc per specifiche questioni, su richiesta.	Dopo lo svolgimento degli incontri plenari ed **entro la metà del mese di settembre 2017.**	- Comuni del territorio - Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - OO.SS. e altri *stakeholders* - Regione
Invio degli atti di competenza da parte dei Comuni e delle Istituzioni scolastiche.	Entro il **30 settembre 2017.**	- Comuni del territorio - Istituti Scolastici di istruzione secondaria di secondo grado
Elaborazione della proposta di DGR per l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico a.s. 2018 - 2019 (previa acquisizione parere USR e sentite le OO.SS., le rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte degli studenti)	Mesi di **ottobre e novembre 2017.**	- Regione - USR – FVG - Organizzazioni sindacali di categoria - Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste - Consulte degli Studenti
Approvazione DGR con Piano regionale di dimensionamento scolastico a.s. 2018 - 2019	**Entro il 22 dicembre 2017.**	- Regione

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_768_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 768
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca Feamp 2014-2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014. Determinazione dei termini del procedimento ai sensi dell'art 5, comma 1, della LR 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";
PRESO ATTO che l'Autorità di gestione designata, con DM 1622 del 16 febbraio 2014, all'attuazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero e che la stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la gestione e l'attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma;
VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;
VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che in particolare:
a) approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni) rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse attribuite alle Amministrazioni regionali demandando al Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedie l'approvazione dei Piani finanziari articolati per anno e per priorità/misura, al lordo e al netto della riserva di efficacia;
b) identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega della stessa agli Organismi intermedi;
c) definisce le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;
d) elenca le misure a competenza esclusiva degli Organismi intermedi e dello Stato e le misure condivise tra Organismi intermedi e lo Stato;
e) attribuisce le risorse complessive a ciascun Organismo intermedio in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

ATTESO che, in data 29 novembre 2016, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nella sua qualità di referente dell'Autorità di gestione, e il Servizio caccia e risorse ittiche, competente in materia, in qualità di referente dell'Autorità di gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Friuli Venezia Giulia, hanno stipulato formale convenzione per l'affidamento alla regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di Organismo Intermedio, delle funzioni riguardanti l'attuazione delle Misure di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 123 comma 6 del Regolamento generale (UE) n. 1303/2013;
PRESO ATTO che il Servizio caccia e risorse ittiche è pertanto Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio FVG per l'attuazione delle misure di competenza nell'ambito del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acceso) come successivamente modificata e integrata);
ATTESO che, tra le altre, le procedure di gestione dei finanziamenti, previsti dal Programma finanziario FEAMP, comportano specifiche istruttorie che necessariamente devono attenersi alle previsioni della legge regionale 7/2000 sul procedimento amministrativo;
RISCONTRATO che il rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 7/2000 prevede l'individuazione dei termini del procedimento;
VISTO l'articolo 5 della legge regionale 7/2000 concernente i termini del procedimento, e in particolare:
- il comma 1, ai sensi del quale il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale;
- il comma 3, ai sensi del quale la predetta deliberazione deve essere adeguatamente motivata qualora i termini del procedimenti siano superiori a novanta giorni ed inferiori al termine massimo di centottanta giorni e che la motivazione deve essere connessa al profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento;
- i commi 2 e 4, ai sensi dei quali il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni e, qualora il detto termine non sia determinato, il procedimento si conclude entro il termine generale di trenta giorni;
ATTESO inoltre che l'articolo 14 della legge regionale 7/2000, così come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 26/2012, prevede nella comunicazione di avvio del procedimento l'indicazione del termine di conclusione dello stesso;
ATTESO che l'articolo 27 bis della legge regionale 7/2000 dispone, nei procedimenti ad istanza di parte, l'applicazione del silenzio assenso come provvedimento di accoglimento della domanda e che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la procedura del silenzio assenso non si applica ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della giunta regionale;
ATTESO che il Servizio caccia e risorse ittiche deve avviare le attività istruttorie relative ai bandi da emettere per l'attuazione delle misure a regia di competenza regionale;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della legge regionale 7/2000, determinare i termini per la conclusione dei procedimenti relativi alle diverse tipologie di aiuto erogabili a valere sul programma FEAMP 2014-2020, per le misure a regia, come dettagliatamente riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto in premessa, sono determinati i termini dei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle misure a regia del programma FEAMP 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, come riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. La procedura del silenzio assenso non è applicata alle procedure di attuazione delle misure di competenza regionale del FEAMP, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3 della legge regionale 7/2000, trattandosi di normativa comunitaria che impone l'adozione di formali provvedimenti amministrativi di concessione ed erogazioni di contributi pubblici.
3. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_768_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 768 DEL 28 APRILE 2017

ALLEGATO A)

Tipo di procedimento	**Normativa di riferimento**	**Termine In gg.**	**Decorrenza del termine**	**Motivazioni per termini superiori a 90 giorni**	**Silenzio assenso**
1. Concessione di contributi ad imprese di pesca, acquacoltura, trasformazione, commercializzazione, Enti pubblici, Organismi pubblici, OP, Consorzi ecc.	Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014, relativo al FEAMP	90	dal termine finale di ricezione delle domande		NO
2. Liquidazione dell'anticipo	Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014, relativo al FEAMP	30	dal ricevimento della domanda		NO
3. Concessione proroghe ai termini di conclusione dei progetti	Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014, relativo al FEAMP	30	dal ricevimento della domanda		NO
4. Approvazione varianti dei progetti	Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014, relativo al FEAMP	60	dal ricevimento della domanda		NO
5. Liquidazione dei consuntivi di spesa (stato di avanzamento lavori e rendiconto finale)	Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014, relativo al FEAMP	60	dal ricevimento della domanda		NO

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_779_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 779
DLgs. 152/2006 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di costruzione di due capannoni di ingrasso suini con relativo stoccaggio effluenti in ampliamento dell'allevamento zootecnico esistente, in Comune di Povoletto - proroga DGR 748/2012 (VIA423). Proponente: società agricola Cecutti Rino & C ss.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTO l'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 748 di data 4 maggio 2012 pubblicata sul BUR n. 21 del 23 maggio 2012, con la quale il progetto di costruzione di due capannoni di ingrasso suini con relativo stoccaggio effluenti in ampliamento dell'allevamento zootecnico esistente, in Comune di Povoletto - presentato dalla Società Agricola Cecutti Rino & C. ss, è stato giudicato compatibile con l'ambiente;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 30 gennaio 2017 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente ed energia l'istanza da parte della Società Agricola Cecutti Rino & C. ss al fine dell'ottenimento della proroga del termine di validità della sopracitata pronuncia di compatibilità;
- con nota prot. n. 6009 del 13 febbraio 2017 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo, nonché è stato chiesto un parere agli Enti ed Uffici interessati;
- in data 27 marzo 2017 il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia ha redatto la inerente Relazione Istruttoria;
- la Commissione tecnico-consultiva VIA, nella riunione di data 5 aprile 2017, con parere n. VIA/4/2017, ha espresso parere favorevole alla proroga di ulteriori tre anni della validità della Delibera della Giunta regionale n. 748 /2012 pubblicata sul BUR n. 21 del 23 maggio 2012, a partire dalla data di scadenza prevista dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
TENUTO CONTO di quanto ricordato in sede di Commissione VIA:
- l'opera non è stata ancora realizzata per motivi amministrativi ed economici, in quanto l'elevata entità dell'investimento economico ha indotto il proponente a concorrere al sostegno previsto dal Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020;
- il bando per il finanziamento a valere sull'Azione 16.1.1 del PSR (pubblicato il 13.01.2017 con scadenza 13.03.2017) stabilisce che non sono ammissibili gli interventi in corso di realizzazione alla data di presentazione della domanda stessa, condizione che ha impedito di dare avvio ai lavori, pena l'esclusione dal sostegno;
- in considerazione delle tempistiche del precitato bando emanato il 13 gennaio 2017 nell'ambito del PSR, il proponente stima di poter avviare la realizzazione delle opere entro la fine del 2017 e di poter concludere le opere entro la fine del 2018;
CONSIDERATO, come rilevato dalla Commissione tecnico-consultiva VIA, che:
- il progetto in argomento è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello valutato nell'ambito della procedura di VIA, e che sono previste solo alcune modifiche ad alcuni impianti tecnologici e gestionali, in particolare l'allevamento in gruppi di 300 - 350 capi anziché in box da 34 capi, nonché la modifica del sistema di raffrescamento applicato all'impianto di ventilazione forzata longitudinale;
- le principali caratteristiche dell'allevamento che possono influire sui principali impatti del medesimo

(allevamento su pavimento grigliato con rimozione dei liquami con sistema vacuum e stoccaggio dei medesimi in vasche esterne con copertura in PVC, consistenza dell'allevamento, traffico indotto) non vengono modificate;
CONSIDERATO dunque che nel parere si è evidenziato che il contesto ambientale di riferimento, le condizioni relative alle principali componenti ambientali interessate non si sono modificate rispetto alle valutazioni ambientali già effettuate nell'ambito della VIA;
RILEVATO che la sopra citata Commissione ha ritenuto che il quadro prescrittivo previsto dalla DGR 748/2012 garantisce una sufficiente limitazione, un adeguato controllo e un idoneo monitoraggio nei confronti degli impatti indotti dalle azioni di progetto sulle diverse componenti ambientali interessate, fermo restando il rimando dinamico dei riferimenti normativi di cui alle prescrizioni medesime;
RITENUTO di poter concordare con quanto osservato dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter concedere la proroga di 3 anni di validità del provvedimento di VIA - DGR 748/2012 - del progetto relativo alla costruzione di due capannoni di ingrasso suini con relativo stoccaggio effluenti in ampliamento dell'allevamento zootecnico esistente, in Comune di Povoletto;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia,
all'unanimità,

DELIBERA

A) Per le motivazioni sopra esposte, la validità della Delibera della Giunta regionale n. 748/2012, pubblicata sul BUR n. 21 del 23 maggio 2012, è prorogata di ulteriori 3 anni a partire dalla data di scadenza prevista dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.
B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso.
C) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente e trasmesso agli Enti già interessati nel corso dell'istruttoria.
D) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_780_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 780
DLgs. 152/2006 - parere sulla pronuncia di non compatibilità ambientale del progetto riguardante l'impianto idroelettrico Pinedo, in Comune di Claut (VIA512). Proponente: Dolomiti derivazioni srl.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 29 dicembre 2015 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente ed energia l'istanza da parte di Dolomiti Derivazioni srl per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante l'impianto idroelettrico Pinedo, in Comune di Claut;
- in data 17 febbraio 2016 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Il Gazzettino" di medesima data della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico che interessa un tratto del torrente Cellina, nella piana di Pinedo a valle dell'abitato di Claut. La derivazione si sviluppa per circa di 2850 m, con portate derivate massima e media pari a 2,300 m^3/s e 1,124 m^3/s. Il rilascio, modulato in funzione della portata naturale, risulta essere pari a 882 l/s come DMV mentre la portata media rilasciata risulta pari a 1,560 m^3/s, la potenza nominale è di 410 kW;
- con nota prot. n. del 4608 del 19 febbraio 2016 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo, e sono stati richiesti i pareri alle Autorità interessate;
- con ulteriori note sono stati chiesti i pareri collaborativi al Servizio geologico e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture e territorio e all'ARPA del Friuli Venezia Giulia;
VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione originariamente presentata:
- Comune di Claut con nota prot. 1573 dell'8 aprile 2016 - parere negativo;
- Provincia di Pordenone con nota prot. 21290 del 15 aprile 2016 - parere con considerazioni;
- A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale" con nota prot. 16619 dell'8 marzo 2016 - parere favorevole con prescrizioni;
- Autorità di Bacino con nota prot. 1176 del 18 aprile 2016 - parere non favorevole;
- Ente Tutela Pesca con nota prot. 2457 del 19 aprile 2016 - richiesta integrazioni;
- Ispettorato forestale di Pordenone con nota prot. 12940 del 6 aprile 2016 - parere favorevole;
- Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento con nota prot. 6660 dell'8 marzo 2016 - parere con considerazioni;
- Servizio difesa del suolo con nota prot. 10048 18 aprile 2016 - parere con considerazioni e prescrizioni;
VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione originariamente presentata:
- ARPA con nota prot. 12761 del 15 aprile 2016 - richiesta integrazioni;
- Servizio energia con nota prot. 8278 del 25 marzo 2016 - parere con considerazioni;
- Servizio geologico con nota prot. 6577 del 7 marzo 2016 - parere con considerazioni e richiesta integrazioni;
RILEVATO che, a seguito dei pareri suddetti, con nota n. 11747 di data 5 maggio 2016 sono state chieste integrazioni documentali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 43/1990;
VISTA la richiesta del proponente di proroga al fine della consegna delle integrazioni pervenuta in data 20 giugno 2016, concessa con nota prot. n. 15707 del 24 giugno 2016;
CONSTATATO che in data 2 settembre 2016, il proponente ha presentato la inerente documentazione integrativa, correttamente formalizzata in data 21 settembre 2016, la quale è stata trasmessa dal Servizio valutazioni ambientali alle autorità ed ai soggetti che hanno collaborato nell'istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri;
VISTI in particolare i seguenti pareri espressi dalle autorità sulla documentazione integrativa presentata:
- Comune di Claut con nota prot. 5109 dell'8 novembre 2016 - parere negativo;
- Provincia di Pordenone con nota prot. 43693 del 16 novembre 2016 - parere con considerazioni;
- Autorità di Bacino con nota prot. 3357 del 18 novembre 2016 - parere non favorevole;
- Ente Tutela Pesca con nota prot. 93 del 9 gennaio 2017 - parere negativo;
- Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento con nota prot. 28649 del 2 novembre 2016 - parere con considerazioni;
VISTI altresì i seguenti pareri collaborativi sulla documentazione integrativa presentata:
- ARPA con nota prot. 40729 del 25 novembre 2016 - supporto tecnico scientifico;
- Servizio geologico con nota prot. 29250 di data 8 novembre 2016 - parere con considerazioni;
- Servizio energia: nota prot. 30477 del 21 novembre 2016 - parere con considerazioni;
- Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione con nota prot. 45775 del 20 ottobre 2016 - parere favorevole;
VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 11 gennaio 2017;
VISTO il parere n. VIA/2/2017 relativo alla riunione del 18 gennaio 2017, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere non favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, a seguito di una serie di criticità ambientali non adeguatamente approfondite e analizzate dal proponente, che non hanno permesso di valutare compiutamente se la realizzazione dell'impianto in argomento risulti compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale imposti dalla direttiva comunitaria sulle acque 2000/60/CE;

VISTO in particolare che:
- non è stato sufficientemente dimostrato il mantenimento del DMV lungo il tratto sotteso, con potenziale creazione di discontinuità idrauliche che si possono riflettere sullo stato ecologico ed in particolare sulla fauna ittica;
- la riduzione della superficie bagnata e degli habitat acquatici può determinare effetti negativi sulle biocenosi acquatiche ed in particolare sulla componente ittica, in relazione alla quale inoltre non è stata dimostrata l'adeguatezza e l'efficacia dei dispositivi adottati in corrispondenza dell'opera di presa e della scala di risalita;
- gli indici IARI e IQM, che contribuiscono alla definizione dello stato ecologico, presentati dal proponente non hanno permesso di valutare compiutamente l'eventuale deterioramento dello stato dei corpi idrici sottesi;
- non sono state analizzate le potenziali interferenze indirette derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto con la zona umida ubicata vicina alla centrale ed in particolare le interferenze con la falda che alimenta tale ambiente igrofilo;
- da un punto di vista paesaggistico gli effetti della derivazione non sono stati illustrati mediante l'elaborazione di adeguati rendering che permettano di confrontare in particolare l'aspetto dell'alveo nel tratto sotteso con la situazione attuale;
VISTI l'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'art. 16 bis della L.R. 7/2000 e s.m.i "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
VISTA la nota prot. 2277 del 23 gennaio 2017 con la quale - a seguito del suddetto parere non favorevole sul progetto in argomento espresso dalla Commissione tecnico-consultiva VIA - sono stati comunicati ai proponenti i motivi per cui non era possibile pervenire all'espressione di un parere favorevole sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 43/90, ai sensi dall'art. 10 bis della L. 241/1990 e dell'art. 16 bis L.R. 7/2000;
RILEVATO che:
- con nota del 2 febbraio 2017 il proponente ha presentato per iscritto le sue osservazioni che sono state puntualmente considerate ed esaminate;
- con nota prot. 4364 del 3 febbraio 2017 tali osservazioni sono state trasmesse al Comune di Claut, all'Autorità di Bacino, all'Ente Tutela Pesca e all'ARPA al fine di esprimere un parere in merito;
VISTI i pareri pervenuti sulle osservazioni del proponente:
- ARPA con nota prot. 6467 del 3 marzo 2017;
- Ente Tutela Pesca con nota prot.1105 del 6 marzo 2017;
- Autorità di Bacino con nota prot.735 del 14 marzo 2017;
VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 27 marzo 2017;
VISTO il parere n. VIA/5/2017 relativo alla riunione del 5 aprile 2017, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha ritenuto di confermare la conclusione del precedente parere n. VIA/2/2017 della riunione del 18 gennaio 2017, e quindi di esprimere, in relazione all'insieme della documentazione e dei pareri pervenuti, parere non favorevole sul progetto in argomento, sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla LR 43/1990;
CONSIDERATO che la Commissione ha ritenuto che, con le osservazioni trasmesse a seguito dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990, il proponente ha sostanzialmente riportato informazioni, dati e analisi già presenti nella documentazione precedente, e pertanto persistono gli elementi di criticità già evidenziati nel parere VIA/2/2017, mentre per l'unico punto in cui ha presentato nuove elaborazioni ed approfondimenti riguardanti gli indici IARI e IQM, permangono comunque degli elementi di indeterminatezza;
RILEVATO che la Commissione, in relazione al mantenimento del DMV lungo il tratto sotteso e alla riduzione della superficie bagnata e degli habitat acquatici, ha ritenuto non ci siano gli elementi sufficienti a valutare compiutamente se la realizzazione dell'impianto in argomento risulti compatibile con il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale imposti dalla direttiva comunitaria sulle acque 2000/60/CE;
CONSTATATO che di conseguenza, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, come indicato dalla precitata Commissione, non sussistano i presupposti per accogliere le osservazioni formulate con la menzionata nota del 2 febbraio 2017;
RITENUTO di concordare con i contenuti del parere formulato dalla Commissione tecnico-consultiva VIA n. VIA/5/2017 nella riunione del 5 aprile 2017 in merito al procedimento di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, parere che nel merito richiama esplicitamente i contenuti del parere formulato dalla Commissione tecnico-consultiva VIA n. VIA/2/2017 nella riunione del 18 gennaio 2017, con il quale la Commissione medesima ha dato parere non favorevole, sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla LR 43/1990, sul progetto in argomento;
RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di giudicare non compatibile con l'ambiente - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 - il progetto riguardante l'impianto idroelettrico Pinedo, in Comune di Claut - presentato da Dolomiti Derivazioni srl;

VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato non compatibile con l'ambiente il progetto - presentato da Dolomiti Derivazioni srl - riguardante l'impianto idroelettrico Pinedo, in Comune di Claut;
B) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 43/1990, ed agli uffici che hanno collaborato nell'istruttoria;
C) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. a) del RD 1775/33 entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_785_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 785
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 gennaio 2017, n. 2490, (Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale). Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 il quale stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità

di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2017, n. 38;
- la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare l'articolo 4, comma 3, come modificato dal decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, articolo 2, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 gennaio 2017 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (D.M. n. 2490/2017), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2017, n. 74, il quale, tra l'altro, elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- gli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione, predisposti dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale, risorse agricole forestali e ittiche, anche tenuto conto delle consultazioni degli uffici competenti, disciplinanti il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione per l'anno 2017;
PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento della procedura di cui all'articolo 23, comma 2, del D.M. 2490/2017 e dell'inesistenza di elementi ostativi da parte del Ministero competente, come comunicato con nota ministeriale prot. n. 12501 del 21 aprile 2017;
VISTA altresì la propria deliberazione del 23 giugno 2016, n. 1178, avente ad oggetto "Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dd. 8.2.2016, n. 3536, art. 22 disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2016" ed, in particolare, il suo allegato 1, contenente l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali;
CONSIDERATO necessario adeguare la disciplina regionale del regime di condizionalità contenuta nella deliberazione sopra citata, recependo con proprio provvedimento quanto stabilito dal D.M. 2490/2017;
RITENUTO pertanto di approvare il nuovo regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017, così come definito negli allegati 1 e 2, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTI infine:
- lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il "Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modificazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017, così come definito negli allegati 1 e 2, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conformemente a quanto disposto dal D.M. 2490/2017.
2. Di dare atto che il regime di condizionalità per l'anno 2017 si applica ai beneficiari:
a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) che ricevono premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
d) che ricevono premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 successive modifiche e integrazioni, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_785_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 785 DEL 28 APRILE 2017

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E NORME PER IL MANTENIMENTO DEL TERRENO IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)
(Art. 93 e Allegato II del Reg. (CE) n. 1306/2013)

Applicazione

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità si applicano ai beneficiari:

a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
e) che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85-*unvicies* e 103-*septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità ***non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori*** di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013: "*terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili*";

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) prato permanente, come definito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013: "*terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio*" e più precisamente le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513;

d) qualsiasi superficie - comprese quelle agricole - dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., nonché dei pagamenti ai sensi degli articoli 85-*unvicies* e 103-*septvicies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

SETTORE 1: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

I TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
  - **Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili"**:
    - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - **Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"**:
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;

- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- **Decreto 25 febbraio 2016** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- **Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24 giugno 2016** che concede una deroga richiesta dalla Repubblica Italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 23 maggio 2003 n. 1516** designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- **DGR 25 settembre 2008 n. 1920**: "D. lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva" di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- **Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.**: " Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.", pubblicato sul BUR n. 04 del 23/01/2013;
- **Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2013, n. 0248/Pres.:** Regolamento di modifica al decreto del presidente della regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006, pubblicato sul BUR n. 01 del 02/01/2014;
- **Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2016, n. 095/Pres.:** Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006).

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni
Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati sono quelli previsti dal Programma d'Azione nelle zone vulnerabili dai nitrati come disciplinato dal Regolamento approvato con DPReg 11 gennaio 2013, n. 03/Pres e successive modifiche; per quel che riguarda l'utilizzazione agronomica del digestato, le aziende sono tenute a osservare i seguenti obblighi previsti dal Decreto 25 febbraio 2016:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.
Per definire la presenza media annuale di capi in azienda vengono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli e i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Normativa di riferimento:

- **DM 25 febbraio 2016**
- **D. Lgs 152/2006 s.m.i.**
- **DM 16 giugno 2008 n. 131**
- **Decreto 17 luglio 2009**
- **DM 8 novembre 2010, n. 260**
- **Piano di gestione del distretto idrografico "Alpi orientali"** adottato, a norma dell'art. 1, comma 3-bis della legge 27 febbraio 2009 n. 13, dai Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico con deliberazione n.1 del 24 febbraio 2010 (approvato con il D.P.C.M. di data 23 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2014).
- **Aggiornamento del piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali** (comunicato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07/01/2016).
- **DPReg 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.**
- **Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)**: il "Progetto di Piano" è stato approvato il 19 gennaio 2015 con decreto del Presidente n. 013, previa deliberazione della Giunta Regionale 2641/2014.

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (di cui al seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al seguente impegno b).

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni

- è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, definiti e individuati dalla Regione con il Piano regionale di tutela delle acque (allegato 2 - "Analisi conoscitiva" – paragrafo 2.4 "Individuazione dei corpi idrici (corsi d'acqua)"). In presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, l'impegno si intende rispettato con limite di 3 metri; se alle colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica viene abbinata la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno si considera assolto;
- l'utilizzo dei letami e dei materiali a esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è soggetto - *sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati* - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 18 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; l'utilizzazione è pertanto vietata:
  - i. entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi individuati dall'allegato E del DPReg. 11 gennaio 2013 n. 03/Pres;
  - ii. entro 5 metri di distanza dalle sponde dei restanti corsi d'acqua superficiali;
  - iii. in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti organici sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento;
- l'utilizzo dei liquami è soggetto - *sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati* - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 19 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; l'utilizzo è pertanto vietato:
  - i. entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - ii. in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono una violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza di corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici superficiali soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, secondo le metodologie definite nel DM del MATTM 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260; i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali cui fare riferimento sono perciò quelli indicati nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE, approvato con Delibera n. 2 dd 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

A norma dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2017, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali:

- l'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito";
- l'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a 3 metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito" oppure nel caso in cui lo stato ecologico sia "non definito" e quello chimico sia "buono;

- in tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari a un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici sono riportati nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali – Aggiornamento 2015-2021, Volume 6 – *Stato e obiettivi ambientali delle acque* e ALLEGATO 6/A - *Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e delle eventuali esenzioni dei corpi idrici*.
(http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=414).

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi d'inerbimento, anche parziale, delle stesse. L'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.
Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Ai fini della presente norma, si intende per:
- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso;
- "Argine": rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque, onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

<u>Sono esclusi dagli impegni di cui alle lettere a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti</u>:
- "Scoline e fossi collettori" (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- "Adduttori d'acqua per l'irrigazione": rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- "Pensili": corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- "Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua".

Deroghe
La deroga agli impegni a) e b) sopra descritti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 16 giugno 2008 n° 131, come caratterizzati dalla Regione nella relativa normativa e documenti di recepimento.
Ai fini della tipizzazione dei corsi d'acqua, il progetto di Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:

- fiumi effimeri, se l'acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;
- fiumi episodici, se l'acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

I corsi d'acqua temporanei sono riportati nell'allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del progetto di Piano regionale di tutela delle acque.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
c) oliveti;
d) prato permanente (superfici di cui al punto 1, lettera c) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato).

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Normativa di riferimento

- **RD 11 dicembre 1933, n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".

Quadro normativo di recepimento regionale

- **L.R. 11/2015** - "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque". – Titolo IV (Utilizzazione delle acque).

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni
Assicurare un minimo livello di protezione delle acque attraverso il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Normativa di riferimento

Articoli 103, 104 e 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo “Definizioni” del presente allegato.

Descrizione degli impegni
Il presente standard stabilisce i seguenti obblighi e divieti:

- per tutte le aziende:
  - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all’art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

II TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 - Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione
Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard
Assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi.

Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, a livello regionale le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni:

- assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso[1]:

- assicurare la protezione del suolo adottando opportune tecniche (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) o, in alternativa, con la presenza della copertura vegetale o dei residui colturali per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe
Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:
1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1308/2013:
6. sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento;

---

1 Soliflusso: scorrimento verso valle della coltre detritica di un pendio, per effetto della saturazione in acqua, con velocità che vanno da qualche millimetro a qualche metro ogni anno.

Per gli impegni di cui alle lettere a) e b) è ammessa la seguente deroga:
7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione
Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Per l'impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard
Assicurare la protezione del suolo dall'erosione.

Descrizione della norma e degli impegni
Si applicano gli impegni di seguito elencati:

a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni: realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, a una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
b) divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
c) obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe
In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.
In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.
In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.
In relazione all'impegno previsto alla lettera c):
- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione
Superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

Descrizione della norma e degli impegni
E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.
Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai successivi punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe
La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:
1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti alla regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale
- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157**. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), e successive modifiche e integrazioni; Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014)

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1723/2006** - "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat) e Direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- **DGR 1018/2007** - LR 17/2006, art. 22, comma 2. Istituzione zona di protezione speciale "Magredi di Pordenone";
- **DGR 217/2007** - Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche";
- **LR 14/2007** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- **LR 7/2008** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013**, pubblicato sulla G.U. dell'8 novembre 2013 recante Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
- **DGR 1323/2014** recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Descrizione degli impegni (L.R. 14 giugno 2007, n. 14)

All'interno delle zone ZPS vigono i seguenti divieti:

- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
- effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
- conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- superfici a seminativo, come definite dall'articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/2009; *("terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili");*
- superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

- La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2015/2369 del 26 novembre 2015** che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 12 del 11.02.2016). Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2370/EU del 26 novembre 2015, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 12 del 11.02.2016).
- **Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2374/EU del 26 novembre 2015**, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 12 del 11.02.2016).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 435/2000** – DPR 357/1997 – "Individuazione siti di importanza comunitaria e nazionale",
- **DGR 1723/2006** recante "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- *LR 17/2006 artt. 22* – "Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità" e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- **LR 7/2008** recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- **DGR 2493/2011**, recante "LR 7/2008, art 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione."
- **D. P. Reg. n. 240/2012** Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- **DGR 546/2013** LR 7/2008, art. 10, comma 1. Approvazione delle misure di conservazione di 28 SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia;
- **DGR n. 726/2013** LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011;

- **D. P. Reg. n. 103/2013** Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvote e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- **DGR 1323/2014** recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni
Piani e progetti che possano avere incidenza significativa sui siti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Impegni specifici applicabili a livello di azienda agricola nei ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella, ZSC IT3320028 Palude Selvote, ZSC IT3320031 Paludi di Gonars:
Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario su habitat prativi e umidi:

- É posto divieto di qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo, di dissodamento di terreni saldi e di alterazione e danneggiamento del cotico;
- Divieto di convertire ad altri usi le superfici a prato permanente;
- Divieto di semina o trapianto di specie non autoctone (previsto l'utilizzo di cultivar di origine europea e preferibilmente italiana) o geneticamente modificate salvo specifica autorizzazione da parte del Soggetto gestore;
- Divieto di impianto di specie arboree o arbustive sugli habitat prativi; Il divieto non si applica nel caso dell'impianto di alberi o siepi con funzioni ecologiche;
- É posto divieto di esecuzione di livellamenti e drenaggi ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità non autorizzati dal Soggetto gestore;
- É posto divieto di bonifica idraulica delle zone umide di riduzione del flusso idrico superficiale e sotterraneo.
- Fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente è vietato bruciare "le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati". É altresì prevista la bruciatura quale elemento gestionale per gli habitat di interesse comunitario originari o ripristinati previo parere del Soggetto gestore.

Prescrizioni relative all'impianto del pioppo (le prescrizioni riguardano i seminativi e i pioppeti):

- divieto di impianto ex novo di pioppi sui seminativi;
- in caso di reimpianto dei pioppeti esistenti obbligo all'utilizzo di cloni a minimo impatto (certificazione PEFC);
- divieto di reimpianto dei pioppeti nel caso gli stessi ricadano contestualmente in biotopo;

Nei siti in oggetto valgono i seguenti obblighi alternativi tra di loro:

- Realizzazione di fasce tampone rispetto ai corsi d'acqua ed agli habitat umidi individuati nella cartografia di piano;
- introduzione e mantenimento di metodi di coltivazione a basso impatto ambientale quali: coltivazione biologica, conduzione sostenibile dei seminativi;
- conversione dei coltivi direttamente confinanti agli habitat umidi attraverso operazioni di ripristino ambientale. I ripristini devono prevedere la realizzazione di prato stabile e di siepi con specie arboree o arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (per es. salice/viburno). La superficie destinata a siepe deve coprire almeno il 10 % e massimo il 15 % della superficie oggetto di impegno.

E' inoltre vietato:

- il pascolo di bestiame transumante;

- la semina e il trapianto di specie e cultivar alloctoni (previsto l'utilizzo di cultivar di origine europea e preferibilmente italiana) o geneticamente modificati (OGM).

Impegni specifici applicabili a livello di azienda agricola nelle ZSC IT3310005 Torbiera di Sequals; ZSC IT3320029 Confluenza Fiumi Torre e Natisone; ZSC IT3310007 Greto del Tagliamento; ZSC IT3320030 Bosco di Golena del Torreano; ZSC IT3310008 Magredi di Tauriano; ZSC IT3320032 Paludi di Porpetto; ZSC IT3310009 Magredi del Cellina; ZSC IT3320033 Bosco Boscat; ZSC IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo; ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana; ZSC IT3310011 Bosco Marzinis; ZSC IT3320035 Bosco Sacile; ZSC IT3310012 Bosco Torrate; ZSC IT3320036 Anse del Fiume Stella; ZSC IT3320020 Lago di Ragogna; ZSC IT3320037 Laguna di Marano e Grado; ZSC IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza; ZSC IT3320038 Pineta di Lignano; ZSC IT3320022 Quadri di Fagagna; ZSC IT3330001 Palude del Preval; ZSC IT3320023 Magredi di Campoformido; ZSC IT3330002 Colle di Medea; ZSC IT3320024 Magredi di Coz; ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo – Isola della Cona; ZSC IT3320025 Magredi di Firmano; ZSC IT3330007 Cavana di Monfalcone; ZSC IT3320027 Palude Moretto; ZSC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano (DGR 546/2013 - le misure di conservazione sito specifiche "regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia"):

- Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore del Sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria dei terreni coltivati (compresi i miglioramenti fondiari che non determinano modifiche della destinazione d'uso del fondo) che non costituiscono habitat di interesse comunitario;
- Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione su habitat di interesse comunitario;
- Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi.

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario su habitat prativi e umidi:

- Riduzione di superficie
- Operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla trasformazione del suolo e al livellamento del terreno ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
- Attività di dissodamento e alterazione del cotico;
- La fertilizzazione azotata è disciplinata dal regolamento sull'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati (DPReg. 3/2013);
- Divieto di piantagioni di specie arboree od arbustive;

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario su habitat "Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse" di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE:

- Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali;
- Divieto di attività di drenaggio e di modifica sostanziale del reticolo idrico non direttamente funzionali alla gestione del ZSC; sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione del reticolo idrico;
- Divieto di dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dell'habitat;
- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di estrazione della torba, salvo che per esigenze direttamente funzionali alla gestione del ZSC;

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sugli habitat codificati quali "lande e arbusteti temperati" di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE:

- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali;

Le misure prevedono l'individuazione da parte dell'ente gestore del Sito Natura 2000 dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi e di habitat di interesse comunitario lungo i quali realizzare una fascia tampone, nonché

individuazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio;

Ulteriori impegni applicabili a livello di azienda agricola nella ZSC IT 3310009 denominato "Magredi del Cellina":

- lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006 di cui al regolamento (CE) 1257/1999;
- il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio.

Impegni specifici applicabili a livello di azienda agricola nelle ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane; ZSC IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon; ZSC IT3310002 Val Colvera di Jof ZSC IT3320008 Col Gentile; ZSC IT3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente; Cosa; ZSC IT3320009 Zuc dal Bor; ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina; ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart; ZSC IT3310006 Foresta del Cansiglio ZSC IT3320011 Monti Verzegnis e Valcalda; ZSC IT3320003 Creta d'Aip e Sella di Lanza ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi; ZSC IT3320001 Gruppo del Monte Coglians; ZSC IT3320014 Torrente Lerada; ZSC IT3320002 Monti Dimon e Paularo; ZSC IT3320015 Valle del Medio Tagliamento; ZSC IT3320003 Creta d'Aip e Sella di Lanza; ZSC IT3320016 Forra del Cornappo; ZSC IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona; ZSC IT3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran Monte; ZSC IT3320005 Valloni di Rio Bianco e Malborghetto; ZSC IT3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia; ZSC IT3320006 Conca di Fusine; ZSC IT3320019 Monte Matajur (DGR 726/2013 - le misure di conservazione sito specifiche "regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia"):

- Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi (art. 9, comma 2, lett. e) della L.R. 7/2008).

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sulle "Formazione erbose naturali e seminaturali":

- La fertilizzazione azotata è disciplinata dal regolamento sull'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati (DPReg. 3/2013);
- Mantenimento dell'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione degli habitat prativi;
- Habitat 6410, 6430: divieto di attività di drenaggio e di modifica sostanziale del reticolo idrico non direttamente funzionali alla gestione del ZSC; sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione del reticolo idrico.

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sulle "Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse":

- Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali;
- Divieto di attività di drenaggio e di modifica sostanziale del reticolo idrico non direttamente funzionali alla gestione del ZSC; sono fatti salvi gli interventi di ordinaria manutenzione del reticolo idrico;
- Divieto di dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dell'habitat;
- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di estrazione della torba, salvo che per esigenze direttamente funzionali alla gestione del ZSC.

Misure di tutela generale di habitat e specie floristiche di interesse comunitario sulle "Lande e arbusteti temperati" di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE:

- Divieto di ogni forma di fertilizzazione azotata;
- Divieto di realizzare nuovi impianti selvicolturali.

IV TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato

Descrizione dello standard
Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Descrizione della norma e degli impegni
E' previsto il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche e il divieto di potatura di siepi ed alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.
Per "siepi" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
Per "filare" si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
Per "sistemazioni idraulico-agrarie" caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe
1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. . . .) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto.

SETTORE 2: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

I TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare - Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- **Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27 e 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,** che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009,** concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato del regolamento;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,** concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005** (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR** Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 maggio 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su "Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" (Rep. atti n. 84/CSR, pubblicato G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- **Provvedimento 13 novembre 2008 n. 204/CSR**. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep.

atti n. 2395) recante «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano». (Rep. atti n. 204/CSR, pubblicato sulla G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008).

- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002** "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004** relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coaduivanti";
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni
Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:
1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda
1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, con opportune misure precauzionali;
1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
1.d. tenere opportuna registrazione di:
    i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
    ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
    iii. risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
    iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda
2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014
2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
2.c. tenere opportuna registrazione[2] di:
   i. ogni uso di prodotti fitosanitari[3];
   ii. risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana
2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda
3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
   i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
   ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
   iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
   iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
   i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
   ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
   iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
   iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
   v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
   i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
   ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
   iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
   i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
   ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda
4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

---
[2] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.
[3] Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda:

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione[4] di:
   i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
   ii. uso di semente geneticamente modificata;
   iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO 9;

1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per anche per il CGO 5;

2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 10;

3.a. ii *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto del CGO 10.

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE - Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7

Recepimento nazionale

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute** (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni

---

[4] Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006. In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

– divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
– divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure - in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico) - non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 200/2010** "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) - GU n. 282 del 17.12.2010.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

– A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;

– A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

– B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

– B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);

– B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN.
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

– C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe
In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista dall'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Pertanto, le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solamente a:

- identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

I detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il Modello 4).

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 - Articoli 4 e 7

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato;
- **D.M. 28 giugno 2016** recante: "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»";
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18 luglio 2001** "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 31 gennaio 2002** "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;

- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni** recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P**

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - o Nella BDN con accesso tramite *smart card*;
  - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato; il rilascio del passaporto per i capi della specie bovina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P);
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

– C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni). Nel caso in cui l'allevatore tiene il registro di carico e scarico direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dal loro verificarsi.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

– D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
– D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni, nei casi previsti;
– D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
– D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla nei casi previsti;
– D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario , nei casi previsti.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

– E.1 Compilazione del modello 4;
– E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
– E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie generale n. 205 del 2 settembre 2016) nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di tutto il modello.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE – Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato;
- **D.M. 28 giugno 2016** recante: "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»" (G.U. Serie Generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- **Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005** recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (G.U. n. 180 del 4 agosto2005)"

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
  - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012);
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. . In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie generale n. 205 del 2 settembre 2016) nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di tutto il modello.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
  Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
  Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

III TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento nazionale

- **Decreto 7 gennaio 2000**, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, devono rispettare il divieto di somministrazione ai ruminanti di:

a. proteine animali trasformate, eccezion fatta per la farina di pesce somministrata ad animali non svezzati;
b. collagene e gelatina provenienti da ruminanti;
c. prodotti sanguigni;
d. proteine idrolizzate derivate da ruminanti ad eccezione di quelle derivate da cuoio e pelli;
e. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
f. mangimi contenenti le proteine di cui sopra.

Inoltre sono soggetti ad obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE di un animale.

IV TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/09 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE - Art. 55 (prima e seconda frase)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005** concernente i livelli massimi di residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio
- **Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2007** “Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva n. 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministero della Salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica;
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014** Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1028 del 29 maggio 2015** contenente "Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n.150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza";
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari(PAN).

Nel caso di ricorso a contoterzista, le aziende devono mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;

- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio; la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  · dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  · alla BCAA3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  · al CGO4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3: BENESSERE DEGLI ANIMALI

I TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli - Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n.126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini - Articolo 3 e articolo 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122** – Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10** (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti zootecnici.

Descrizione degli impegni
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_785_3_ALL2

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 785 DEL 28 APRILE 2017

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

(articolo n. 28, paragrafo 3 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" ed articolo n. 29, paragrafo 2 – "Agricoltura biologica" del regolamento (UE) n. 1305/2013; articolo n. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali")

Ambito di applicazione

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 (paragrafo 3) e dell'articolo 29 (paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

FERTILIZZANTI

Recepimento nazionale

- **D.M. 19 aprile 1999**, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- **Decreto 25 febbraio 2016** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Ordinaria. Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013 e dell'art. 39 del regolamento CE n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali":

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

FITOFARMACI

Recepimento nazionale

- **Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)**;
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio** 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

Descrizione degli impegni

a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

b) Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

c) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.

d) dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto

A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
e) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
f) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_797_1_TESTO

Deliberazione Della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 797
DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60. Delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale "la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:

- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;

DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:

- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, devono nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;

DATO ATTO che con:

- la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749, è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, tra i quali il Comune di San Daniele del Friuli nonché, nella forma consortile denominata "Comunità Collinare del Friuli", i Comuni di Buia, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria del Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Treppo Grande;
- la deliberazione della Giunta regionale del 14 gennaio 2010, n.16, è stato approvato un ulteriore elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, tra i quali il Comune di Ragogna;
- le deliberazioni della Giunta regionale del 8 giugno 2012, n. 1026, e del 19 giugno 2015, n. 1162, è stata confermata la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al Comune di San Daniele del Friuli;
- la deliberazione della Giunta regionale del 12 giugno 2015, n. 1111, è stata confermata la delega per

l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, fino al 31 dicembre 2015, ai comuni di Buia, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Treppo Grande;
- la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2016, n. 125, è stata confermata la delega per la gestione in forma associata della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai Comuni di Buia, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna e Treppo Grande fino all'attribuzione della relativa funzione all'Unione Territoriale di cui alla legge regionale 26/2014 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;
- la deliberazione della Giunta regionale del 28 luglio 2016 n. 1428, è stata confermata la delega al Comune di San Daniele del Friuli per la gestione in forma associata della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio con i sopracitati Comuni fino all'attribuzione della relativa funzione all'Unione Territoriale di cui alla legge regionale 26/2014 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;
DATO ATTO che dall'1 gennaio 2017 la gestione associata delle funzioni è possibile con le forme delle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 1/2006;
VISTA la nota prot. 6371 del 12 aprile 2017 del Comune di San Daniele del Friuli, assunta al protocollo generale n. 42948 del 24 aprile 2017, con la quale il medesimo ha trasmesso la seguente documentazione:
- l'accordo attuativo della convenzione rep. 623 del 24 novembre 2016, stipulata ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 1/2006, per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di paesaggio sino all'attribuzione della relativa funzione all'Unione Territoriale di cui alla legge regionale 26/2014, e comunque sino 31 dicembre 2017, sottoscritto in data 31 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, dai Sindaci dei Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria del Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, comune capofila San Daniele del Friuli;
- i presupposti atti deliberativi comunali di approvazione del sopracitato accordo;
- la dichiarazione prot. n. 6262 dell'11.04.2017 del Sindaco pro tempore del Comune di San Daniele del Friuli attestante che il Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni edilizie, come previsto all'Allegato A, punto 1, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008;
- il provvedimento sindacale n. 3 del 10.04.2017 di nomina del responsabile per lo svolgimento delle attività in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche;
DATO ATTO che con la medesima nota prot. 6371 del 12 aprile 2017 è stata data comunicazione che, ai fini dell'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, opera la Commissione locale per il paesaggio nominata con deliberazione della Giunta comunale del Comune di San Daniele del Friuli n. 72 del 14 maggio 2015, in carica, da intendersi confermata per l'attuale richiesta di gestione in forma associata;
DATO ATTO che il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, sono delegati all'esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria del Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, comune capofila San Daniele del Friuli, sino all'attribuzione della relativa funzione all'Unione Territoriale di cui alla legge regionale 26/2014, e comunque sino 31 dicembre 2017.
2. In attuazione dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale conclude i procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica già avviati dalla medesima.
3. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_798_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 798
DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60. Delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Malborghetto-Valbruna.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale "la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:
- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;
DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:
- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, nominano la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749, con la quale è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, fra i quali il Comune di Malborghetto-Valbruna nella forma dell'Associazione Intercomunale "Val Canale" tra i Comuni di Malborghetto - Valbruna, Pontebba e Tarvisio;
VISTO l'articolo 40 della legge regionale 26/2014 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) ai sensi del quale sono sciolte le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006 a far data dal 1 gennaio 2017;
VISTA la nota prot. 000142 del 4 aprile 2017, assunta al protocollo generale n.41573 del 19 aprile 2017, con la quale il Comune di Malborghetto-Valbruna, in esito allo scioglimento a far data dal 1 gennaio 2017 dell'Associazione Intercomunale "Val Canale" tra i Comuni di Tarvisio, Malborghetto - Valbruna e Pontebba, ha trasmesso la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30.03.2017 di nomina della Commissione locale per il paesaggio e la dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo attestante che il Comune di Malborghetto-Valbruna, nell'ambito dell'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, rientra nei requisiti di cui al punto 1, lettera b, ultimo paragrafo dei criteri di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale 2970/2008 (numero di abitanti inferiore a 5000 e numero di autorizzazioni paesaggistiche annue inferiori a 10);

PRESO ATTO che il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture e territorio, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2970/2008, ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, il Comune di Malborghetto-Valbruna è delegato all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica.
2. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_799_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 799
LR 7/2008, art. 7 - Istituzione sito di importanza comunitaria IT3320040 Rii del gambero di torrente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione (ZSC), in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 7, che demandano alle Regioni l'individuazione e la gestione dei siti di importanza comunitaria e l'adozione di adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, di appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e delle specie elencati negli allegati A e B del medesimo DPR 357/1997 e nella Direttiva "Habitat", presenti nei proposti siti di importanza comunitaria;
VISTO il decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, concernente "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2006, n. 1723, con cui è stata adottata la banca dati della rete Natura 2000 e sono stati adeguati i perimetri dei siti alla Carta Tecnica Regionale al fine di consentirne una precisa e dettagliata individuazione riferita ad elementi riconoscibili del territorio;
PRESO ATTO che la Rete Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia si compone di 56 ZSC, 3 SIC, 2 pSIC e 8 ZPS, istituiti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 435/2000, n. 327/2005, 228/2006, 79/2007, 217/2007, 1018/2007, 1151/2011, 34/2012, 1623/2012, 945/2013, 439/2016, 1727/2016 e e 1728/2016;
VISTE le decisioni 2016/2332/UE e 2016/2334/UE, che adottano il decimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e continentale;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) che introduce la disciplina organica regionale della Rete Natura 2000 in attuazione dell'articolo 3 della direttiva Habitat;
VISTO in particolare l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7/2008 ai sensi del quale "i pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

ATTESO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in esito al seminario biogeografico tenutosi con la Commissione europea a Roma in data 7 e 8 ottobre 2015, con nota n. 0021834 del 6 novembre 2015, ha rappresentato all'Amministrazione regionale l'urgente necessità di valutare l'istituzione di un Sito di importanza comunitaria (SIC) a tutela della rara specie di interesse comunitario prioritaria denominata Austropotamobius torrentium, inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE;
ATTESO che l'Assessore alle infrastrutture e territorio ha comunicato, con delibera di generalità n. 2584 del 23 dicembre 2016, che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha dato indicazione che si rende necessario valutare l'istituzione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) per la tutela della specie interesse comunitario prioritaria denominata Austropotamobius torrentium;
VISTO l'articolo scientifico Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) in italia (Crustacea: Decapoda, Astacidae; Italia Nord-Orientale) pubblicato sulla Rivista Gortania il 1° dicembre 2016, in cui gli autori riferiscono sul attuale status della specie nel Tarvisiano (Provincia di Udine), dove sopravvivono le ultime quattro popolazioni italiane;
VISTA la nota SCPA/8.5/0063749 del 7 dicembre 2016 con la quale il Servizio paesaggio e biodiversità comunica al Comune di Tarvisio l'intenzione di istituire alcuni siti d'importanza comunitaria nel territorio comunale per la tutela della specie Austropotamobius torrentium, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2008;
VISTA la nota 0003311 del 16 febbraio 2017 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rappresenta all'Amministrazione regionale l'urgente necessità di sanare la Riserva scientifica sulla specie più volte citata al fine di evitare l'esito negativo del caso EU Pilot 8348/16/ENVI "Completamento della designazione dei siti della Rete Natura 2000 in Italia" e il conseguente avvio di una procedura di infrazione comunitaria;
VISTA la nota SCPA/8.5/0070563 del 29 dicembre 2016 con la quale il Servizio paesaggio e biodiversità trasmette al Comune di Tarvisio i perimetri e gli altri elementi conoscitivi necessari all'istituzione di un nuovo sito e al contempo chiede di organizzare uno o più incontri consultivi e partecipativi con la cittadinanza e i portatori di interesse coinvolti dall'istituzione dei siti;
ATTESO che in data che in data 27 marzo 2017 si è tenuto un incontro informativo con gli amministratori locali e la popolazione di Tarvisio nel corso del quale sono stati proposti e discussi i perimetri dei proposti SIC e ne sono state delineate le future strategie gestionali;
PRESO ATTO della sintesi dell'incontro informativo nella quale si riportano gli argomenti trattati e le osservazioni pervenute;
RITENUTO di accogliere le osservazioni pervenute relativamente al perimetro del sito nell'area di Rutte piccolo, leggermente modificato in ordine all'esigenza di escludere un manufatto antropico;
VISTA la mappa del sito IT3320040 Rii del Gambero di torrente, digitalizzata su CTRN in scala 1/5.000, riprodotta nell'allegato A alla presente deliberazione;
VISTO il Formulario standard Natura 2000, conforme al modello di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 luglio 2011, concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 (notificata con il numero C(2011) 4892), recante identificazione, localizzazione, informazioni ecologiche, descrizione, stato di protezione, fenomeni e attività del sito IT3320040 Rii del Gambero di torrente, costituente allegato B alla presente deliberazione;
PRESO ATTO che l'individuazione del sito di importanza comunitaria IT3320040 Rii del Gambero di torrente comporta, ai sensi della decisione della Commissione di cui al punto precedente, la classificazione del sito Natura 2000 in sito di tipo B, ovvero proposto sito di interesse comunitario (pSIC) di cui alla Direttiva 92/43/CEE senza rapporti con altri siti Natura 2000;
RITENUTO necessario trasmettere la presente deliberazione, corredata degli elaborati tecnici, allegati A e B alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione europea;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa è individuato, per la designazione quale nuovo sito di importanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE "Habitat", dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/97 e dell'articolo 7 della legge regionale 7/2008, il proposto sito di importanza comunitaria (pSIC) IT3320040 Rii del Gambero di torrente, identificato dalla mappa redatta sulla CTRN, nell'allegato A e dal Formulario standard Natura 2000, allegato B alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante;

2. L'area individuata al punto 1 entra a far parte delle rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e, pertanto, è soggetta agli obblighi di cui agli articolo 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, agli obblighi di cui al Capo III della legge regionale 7/2008 e alla deliberazione della Giunta regionale di data 11 luglio 2014, n. 1323 relativa all'applicazione della valutazione d'incidenza.
3. La struttura regionale competente in materia di biodiversità è incaricata di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione europea e di informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative.
4. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_DGR_799_2_ALL1

DIRETTIVE 79/409/CEE e 92/43/CEE

RII DEL GAMBERO DI TORRENTE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

IT3320040

Sito di tipo "B" (SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000)

MAPPA DEL SITO
TAVOLA 1/4
Cartografia di riferimento
C.T.R.N.
Stampa in scala 1/15.000

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO
SERVIZIO PAESAGGIO E BIODIVERSITA'
DIRETTIVE 79/409/CEE e 92/43/CEE
RII DEL GAMBERO DI TORRENTE
Dettaglio dell' area di Coccau di Sotto
SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)
IT3320040
Sito di tipo "B" (SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000)
MAPPA DEL SITO
TAVOLA 2/4
Cartografia di riferimento
C.T.R.N.
Stampa in scala 1/5.000
RIO
CANALE
CASA
FORESTALE
SLIZZA
TORRENTE
- DI SOTTO
COCCAU

17_20_1_DGR_799_3_ALL2

NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE **IT3320040**

SITENAME **Rii del Gambero di torrente**

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type	**1.2 Site code**
B	IT3320040

1.3 Site name

Rii del Gambero di torrente

1.4 First Compilation date	**1.5 Update date**
2017-05	-

1.6 Respondent:

Name/Organisation:	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio– Servizio paesaggio e biodiversità
Address:	Via Sabbadini, 31 – 33100 Udine
Email:	paesaggio@regione.fvg.it

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	0000-00
National legal reference of SPA designation	No data

Date site proposed as SCI:	2017-05
Date site confirmed as SCI:	No data
Date site designated as SAC:	No data

National legal reference of SAC designation:	No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude	Latitude
13.6208	46.5246

2.2 Area [ha]:	2.3 Marine area [%]
25.5	0.0

2.4 Sitelength [km]:

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code	Region Name
ITD4	Friuli-Venezia Giulia

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.0 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A|B|C|D	A|B|C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
3220			0.41		G	D			
6510			5.26		G	C	C	B	C
9130			7.22		G	C	C	B	C
9180			1.68		G	D			
91K0			1.98		G	D			
9530			4.74		G	C	C	B	C

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species					Population in the site						Site assessment			
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D.qual.	A|B|C|D	A|B|C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo
I	1093	Austropotamobius torrentium			p				C	G	A	B	B	A

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class	% Cover
N06	1.5
N10	19.1
N16	39.5
N17	33.0
N08	5.0
N23	1.9
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

Il sito è composto da quattro diverse porzioni: una presso la località Coccau di Sotto, una presso Rutte Piccolo e una nell’area denominata Wulzer. Esse comprendono piccoli rii o aree di impluvio con ruscellamento dove sono ad oggi presenti 3 stazioni residuali del Gambero di torrente. Il substrato geologico non è omogeneo infatti le aree di Rutte Piccolo e Wulzer sono caratterizzate da sedimenti di granulometria

variabile di ambiente continentale glaciale risalenti al Pleistocene. Presso Coccau invece il substrato è calcareo con prevalenza di formazioni del Werfen. Questo contesto territoriale è caratterizzato da una peculiarità sotto il profilo idrogeologico in quanto le acque dei rii individuati confluiscono nel torrente Slizza che a sua volta appartiene al grande bacino idrico del fiume Danubio, a differenza della maggior parte delle acque regionali che si riversano nel Mediterraneo. Gli elementi naturalistici rilevanti presenti nell'area sono per lo più correlati a questa caratteristica biogeografica. Due delle aree individuate (Rutte Piccolo e Wulzer) sono interessate dal passaggio di un metanodotto che ha subito di recente importanti lavori di riposizionamento delle tubature. Tale opera necessita di periodici interventi di gestione e manutenzione a cadenza di 10-20 anni che potranno avere rilevanti impatti sul sito. Nonostante l'imponente cantiere messo in opera la specie oggetto di tutela ha comunque dimostrato di poter sopportare tali impatti. Si precisa che l'area dove le condizioni della popolazione sono migliori sia in termini di numero di individui che strutturali è sita in località Coccau di Sotto.

4.2 Quality and importance

Il sito ospita le ultime tre stazioni italiane note della specie Austropotamobius torrentium. Lo stato di conservazione della specie nel Tarvisiano pare nel complesso in lieve miglioramento rispetto alle conoscenze pregresse. Il Gambero di torrente è una specie reofila che vive per lo più in piccoli rii e ruscelli montani in acque fresche e non inquinate. Solitamente questi corsi d'acqua presentano un substrato roccioso con del fogliame sul fondale e sono ricchi di anfratti e nascondigli; scorrono in contesti boschivi caratterizzati dalla presenza di foreste miste dominate da essenze decidue. Nell'area si osserva che la specie non di rado frequenta anche ruscellamenti su praterie aperte. Il sito è interessato anche dalla presenza di alcuni habitat di interesse comunitario fra i quali si citano lembi di faggete neutrofile, pinete a pini endemici (pino rosso e pino nero) e prati da sfalcio. Le azioni di gestione in questo contesto dovranno privilegiare in ogni caso la tutela del Gambero di torrente e del suo habitat.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts			
Rank	Threats and pressures [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i|o|b]
M	F03.02		i
H	D01.02		b
H	J02.03		b
H	D02.02		b
L	B02.01		b

Positive Impacts			
Rank	Activities, management [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

DEL FAVERO R., POLDINI L., BORTOLI P.L., DREOSSI G., LASEN C., VANONE G., 1998. La vegetazione forestale e la selvicoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia. Reg. Auton. Friuli-Venezia Giulia, Direz. Reg. delle Foreste, Servizio Selvicoltur 1 pp. 440, 2: 1- 303, I-LIII, 61 grafici, Udine.LAPINI L., DORIGO L., GLEREAN P. & GIOVANNELLI M. M. 2014. Status di alcune specie protette dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE nel Friuli Venezia Giulia (Invertebrati, Anfibi, Rettili, Mammiferi. Gortania Botanica, Zoologia. Atti Mus. Friul. St. Nat. 35 (2013): 61-140.MACHINO Y., & FÜRERER L., 1998. Der Steinkrebs Austropotamobius torrentium (SHRANK,1803) im Haldensee (Tirol) und weitere Nachweise von Flusskrebsen in hochgelegenen Gewässern. Ber. naturwiss.-med. Verein Innsbruck, 85: 223-9.MACHINO Y., & FÜRERER L., 2005. How to find a stone crayfish Austrapotamobius torrentium (SHRANK,1803): a biogeographic study in Europe. Bull. Fr. Peche Piscic. 376-377: 507-17.MACHINO Y., & HORDICH D.M., 2006. Distribution of crayfish in Europe and adjacent countries: update and comments. Freshwater Crayfish 15: 292-323.MACHINO Y., 1996. L'écrevisse de torrent Austropotamobius torrentium (SHRANK, 1803) est bord de l'extinction en Italie. L'Astaciculteur de France 49 (décembre 1996): 9-12.MACHINO Y., TOLAZZI L., DE BORTOLI M.,

PONTARINI R., LAPINI L., 2015. Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) in Italia (Crustacea: Decapoda, Astacidae; Italia nord-orientale). Gortania 37: 29-34.MORPURGO M., AQUILONI L., BERTOCCHI S., BRUSCONI S., TRICARICO E., GHERARDI F., 2010. Distribuzione dei gamberi d'acqua dolce in Italia. Studi Trent. Sci. Nat. 87: 125-32.POLDINI L. & VIDALI M., 1995. Cenosi arbustive nella Alpi sud orientali (NE Italia). Colloques phytosociologiques, 24: 141-167. POLDINI L., NARDINI S., 1993. Boschi di forra, faggete e abieteti in Friuli (NE Italia). Studia Geobot. 13: 215 298.POLDINI L., ORIOLO G., VIDALI M., TOMASELLA M., STOCH F., OREL G., 2006. Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia. Strumento a supporto della valutazione d'impatto ambientale (VIA), ambientale strategica (VAS) e d'incidenza ecologica (VIEc) (Corredato dalla cartografia degli habitat FVG della Laguna di Grado e Marano). Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direz. Centrale ambiente e lavori pubblici – Servizio valutazione impatto ambientale, Univ. Studi Trieste – Dipart. Biologia, SBURLINO G., BRACCO F., BUFFA G. & ANDREIS C., 1995. I prati a Molinia caerulea (L.) Moench della Pianura padana: sintassonomia, sincorologia, sinecologia. Fitosociologia, 29:67-87.SHUBART C.D., & HUBERT M.G.J., 2006. Genetic comparison of German populations of the stone cray€ sh, Austrapotamobius torrentium (Crustacea, Astacidae). Bull. Fr. Pêche Piscic. 380-381: 1019-28.ZANETTI M., RUCLI a., SCAPINIF., GIOVANNELLI F., AQUILONI L., 2014. Il monitoraggio delle popolazioni selvatiche. In RARITY. Eradicate invasive Louisiana red swamp and preserve native white clawed crayfish in Friuli Venezia Giulia. Published by the financial contribution of the EC within the RARITY project LIFE10 NAT/ IT/000239: 39-47.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA DIREZIONECENTRALEINFRASTRUTTURE E TERRITORIO SERVIZIO PAESAGGIOE BIODIVERSITÀ
Address:	Via Sabbadini, 31 33100 UDINE
Email:	paesaggio@regione.fvg.it

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

- [ ] Yes
- [ ] No, but in preparation
- [X] No

6.3 Conservation measures (optional)

In preparation

7. MAP OF THE SITES

Back to top

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

[X] Yes [ ] No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT-FVG)

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

17_20_1_ADC_AMB ENERGO-TS PRINCIPE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi art. 21 comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale. Ditta Principe di San Daniele Spa.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa di Udine, Gorizia e Pordenone, n. 1453 di data 04/05/2017, è stato concesso alla ditta Principe di San Daniele S.p.a. con sede in San Dorligo della Valle (TS), via Josef Ressel, 1, il rinnovo della concessione di cui al decreto n. 257 dd. 02/05/2001 per continuare a derivare acqua dal sottosuolo mediante n. 5 pozzi realizzati in corrispondenza del terreno distinto in mappa al Catasto del Comune di Bagnoli della Rosandra al foglio n. 12, mappale n. 1/64 e 1/62, nella quantità di moduli 0,117 (pari a 11,7 l/sec), per un fabbisogno annuo di complessivi mc 200.000.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_20_1_ADC_INF TERR COM ARTA TERME 26 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica

Comune di Arta Terme. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Arta Terme, con deliberazione consiliare n. 17 del 23 marzo 2017, ha adottato la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

17_20_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 350/2017 presentato il 02/03/2017
GN 396/2017 presentato il 10/03/2017
GN 542/2017 presentato il 05/04/2017
GN 557/2017 presentato il 07/04/2017
GN 594/2017 presentato il 12/04/2017
GN 599/2017 presentato il 12/04/2017
GN 607/2017 presentato il 14/04/2017
GN 612/2017 presentato il 18/04/2017
GN 635/2017 presentato il 20/04/2017
GN 636/2017 presentato il 20/04/2017
GN 637/2017 presentato il 20/04/2017
GN 638/2017 presentato il 20/04/2017
GN 639/2017 presentato il 20/04/2017
GN 654/2017 presentato il 21/04/2017
GN 655/2017 presentato il 21/04/2017
GN 656/2017 presentato il 21/04/2017
GN 657/2017 presentato il 21/04/2017
GN 658/2017 presentato il 21/04/2017
GN 679/2017 presentato il 27/04/2017
GN 680/2017 presentato il 27/04/2017
GN 681/2017 presentato il 27/04/2017
GN 683/2017 presentato il 27/04/2017

17_20_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 251/2017 presentato il 24/01/2017
GN 1104/2017 presentato il 20/03/2017
GN 1158/2017 presentato il 23/03/2017
GN 1317/2017 presentato il 04/04/2017
GN 1347/2017 presentato il 05/04/2017
GN 1370/2017 presentato il 06/04/2017
GN 1371/2017 presentato il 06/04/2017
GN 1417/2017 presentato il 10/04/2017
GN 1433/2017 presentato il 11/04/2017
GN 1446/2017 presentato il 12/04/2017
GN 1447/2017 presentato il 12/04/2017
GN 1483/2017 presentato il 14/04/2017
GN 1485/2017 presentato il 14/04/2017
GN 1486/2017 presentato il 14/04/2017
GN 1501/2017 presentato il 18/04/2017
GN 1510/2017 presentato il 18/04/2017
GN 1523/2017 presentato il 19/04/2017
GN 1573/2017 presentato il 20/04/2017
GN 1574/2017 presentato il 20/04/2017
GN 1575/2017 presentato il 20/04/2017
GN 1576/2017 presentato il 20/04/2017
GN 1577/2017 presentato il 20/04/2017
GN 1584/2017 presentato il 21/04/2017
GN 1586/2017 presentato il 21/04/2017
GN 1587/2017 presentato il 21/04/2017
GN 1604/2017 presentato il 21/04/2017
GN 1607/2017 presentato il 21/04/2017
GN 1611/2017 presentato il 24/04/2017
GN 1612/2017 presentato il 24/04/2017
GN 1620/2017 presentato il 24/04/2017
GN 1622/2017 presentato il 24/04/2017
GN 1629/2017 presentato il 26/04/2017
GN 1631/2017 presentato il 26/04/2017
GN 1633/2017 presentato il 26/04/2017
GN 1655/2017 presentato il 27/04/2017
GN 1659/2017 presentato il 27/04/2017
GN 1660/2017 presentato il 27/04/2017
GN 1669/2017 presentato il 27/04/2017

17_20_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 8094/2014 presentato il 11/08/2014
GN 5818/2015 presentato il 16/06/2015
GN 634/2016 presentato il 21/01/2016
GN 635/2016 presentato il 21/01/2016
GN 776/2016 presentato il 25/01/2016
GN 809/2016 presentato il 26/01/2016
GN 842/2016 presentato il 27/01/2016
GN 852/2016 presentato il 27/01/2016
GN 896/2016 presentato il 28/01/2016
GN 897/2016 presentato il 28/01/2016
GN 909/2016 presentato il 28/01/2016
GN 978/2016 presentato il 29/01/2016
GN 987/2016 presentato il 29/01/2016
GN 1235/2016 presentato il 04/02/2016
GN 1237/2016 presentato il 04/02/2016
GN 1238/2016 presentato il 04/02/2016
GN 1248/2016 presentato il 04/02/2016
GN 1249/2016 presentato il 04/02/2016
GN 1457/2016 presentato il 11/02/2016
GN 1756/2016 presentato il 18/02/2016
GN 1757/2016 presentato il 18/02/2016
GN 1758/2016 presentato il 18/02/2016
GN 1760/2016 presentato il 18/02/2016
GN 1761/2016 presentato il 18/02/2016
GN 1762/2016 presentato il 18/02/2016
GN 3470/2016 presentato il 04/04/2016
GN 3474/2016 presentato il 04/04/2016
GN 3496/2016 presentato il 04/04/2016
GN 3497/2016 presentato il 04/04/2016
GN 3501/2016 presentato il 04/04/2016
GN 3504/2016 presentato il 04/04/2016
GN 3524/2016 presentato il 05/04/2016
GN 3525/2016 presentato il 05/04/2016
GN 3534/2016 presentato il 05/04/2016
GN 3535/2016 presentato il 05/04/2016
GN 3553/2016 presentato il 05/04/2016
GN 3613/2016 presentato il 06/04/2016
GN 3614/2016 presentato il 06/04/2016
GN 3633/2016 presentato il 07/04/2016
GN 3645/2016 presentato il 07/04/2016
GN 3646/2016 presentato il 07/04/2016
GN 3658/2016 presentato il 07/04/2016
GN 4088/2016 presentato il 20/04/2016
GN 4232/2016 presentato il 22/04/2016

GN 4239/2016 presentato il 22/04/2016
GN 4240/2016 presentato il 22/04/2016
GN 4243/2016 presentato il 22/04/2016
GN 4253/2016 presentato il 22/04/2016
GN 4260/2016 presentato il 22/04/2016
GN 4330/2016 presentato il 26/04/2016
GN 4331/2016 presentato il 26/04/2016
GN 4437/2016 presentato il 29/04/2016
GN 4535/2016 presentato il 03/05/2016
GN 4831/2016 presentato il 09/05/2016
GN 5351/2016 presentato il 19/05/2016
GN 5431/2016 presentato il 20/05/2016
GN 5434/2016 presentato il 20/05/2016
GN 5435/2016 presentato il 20/05/2016
GN 5439/2016 presentato il 20/05/2016
GN 5440/2016 presentato il 20/05/2016
GN 5455/2016 presentato il 20/05/2016
GN 5497/2016 presentato il 23/05/2016
GN 5948/2016 presentato il 06/06/2016
GN 5965/2016 presentato il 06/06/2016
GN 5966/2016 presentato il 06/06/2016
GN 5967/2016 presentato il 06/06/2016
GN 5968/2016 presentato il 06/06/2016
GN 5969/2016 presentato il 06/06/2016
GN 6173/2016 presentato il 10/06/2016
GN 6174/2016 presentato il 10/06/2016
GN 6175/2016 presentato il 10/06/2016
GN 6176/2016 presentato il 10/06/2016
GN 6230/2016 presentato il 13/06/2016
GN 6234/2016 presentato il 14/06/2016
GN 6243/2016 presentato il 14/06/2016
GN 6244/2016 presentato il 14/06/2016
GN 6247/2016 presentato il 14/06/2016
GN 6270/2016 presentato il 14/06/2016
GN 6422/2016 presentato il 17/06/2016
GN 6626/2016 presentato il 21/06/2016
GN 6656/2016 presentato il 22/06/2016
GN 7293/2016 presentato il 07/07/2016
GN 7384/2016 presentato il 08/07/2016
GN 7424/2016 presentato il 11/07/2016
GN 7638/2016 presentato il 14/07/2016
GN 7639/2016 presentato il 14/07/2016
GN 7640/2016 presentato il 14/07/2016
GN 7779/2016 presentato il 19/07/2016
GN 7923/2016 presentato il 20/07/2016
GN 8133/2016 presentato il 26/07/2016
GN 8280/2016 presentato il 29/07/2016
GN 8386/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8521/2016 presentato il 04/08/2016
GN 8534/2016 presentato il 04/08/2016
GN 8535/2016 presentato il 04/08/2016
GN 8598/2016 presentato il 05/08/2016
GN 8639/2016 presentato il 08/08/2016
GN 8640/2016 presentato il 08/08/2016
GN 8922/2016 presentato il 18/08/2016
GN 9107/2016 presentato il 25/08/2016
GN 9243/2016 presentato il 30/08/2016
GN 9291/2016 presentato il 30/08/2016
GN 9420/2016 presentato il 02/09/2016
GN 9424/2016 presentato il 05/09/2016
GN 9447/2016 presentato il 05/09/2016
GN 9680/2016 presentato il 09/09/2016
GN 9790/2016 presentato il 12/09/2016
GN 9882/2016 presentato il 14/09/2016
GN 10050/2016 presentato il 16/09/2016
GN 10147/2016 presentato il 20/09/2016
GN 10339/2016 presentato il 23/09/2016
GN 10340/2016 presentato il 23/09/2016
GN 10341/2016 presentato il 23/09/2016
GN 10342/2016 presentato il 23/09/2016
GN 10343/2016 presentato il 23/09/2016
GN 10489/2016 presentato il 28/09/2016
GN 10496/2016 presentato il 28/09/2016
GN 10558/2016 presentato il 28/09/2016
GN 10757/2016 presentato il 04/10/2016
GN 10928/2016 presentato il 07/10/2016
GN 10945/2016 presentato il 07/10/2016
GN 11208/2016 presentato il 13/10/2016
GN 11217/2016 presentato il 13/10/2016
GN 11311/2016 presentato il 17/10/2016
GN 11843/2016 presentato il 27/10/2016
GN 11988/2016 presentato il 02/11/2016
GN 11991/2016 presentato il 02/11/2016
GN 12044/2016 presentato il 02/11/2016
GN 12157/2016 presentato il 08/11/2016
GN 12342/2016 presentato il 10/11/2016
GN 12354/2016 presentato il 10/11/2016
GN 12422/2016 presentato il 11/11/2016
GN 12423/2016 presentato il 11/11/2016
GN 12424/2016 presentato il 11/11/2016
GN 12426/2016 presentato il 11/11/2016
GN 12453/2016 presentato il 14/11/2016
GN 12486/2016 presentato il 14/11/2016
GN 12890/2016 presentato il 23/11/2016
GN 12891/2016 presentato il 23/11/2016
GN 12898/2016 presentato il 23/11/2016
GN 13008/2016 presentato il 25/11/2016
GN 13090/2016 presentato il 29/11/2016
GN 13107/2016 presentato il 30/11/2016
GN 13110/2016 presentato il 30/11/2016
GN 13631/2016 presentato il 09/12/2016
GN 14012/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14015/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14020/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14021/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14023/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14030/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14031/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14461/2016 presentato il 29/12/2016
GN 14474/2016 presentato il 29/12/2016
GN 14561/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14572/2016 presentato il 30/12/2016
GN 179/2017 presentato il 05/01/2017
GN 233/2017 presentato il 09/01/2017
GN 288/2017 presentato il 11/01/2017
GN 545/2017 presentato il 17/01/2017
GN 552/2017 presentato il 17/01/2017
GN 1012/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1014/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1016/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1022/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1032/2017 presentato il 26/01/2017

GN 1037/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1038/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1039/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1040/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1044/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1046/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1047/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1073/2017 presentato il 27/01/2017
GN 1197/2017 presentato il 01/02/2017
GN 1198/2017 presentato il 01/02/2017
GN 1202/2017 presentato il 01/02/2017
GN 1205/2017 presentato il 01/02/2017
GN 1206/2017 presentato il 01/02/2017
GN 1210/2017 presentato il 01/02/2017
GN 1211/2017 presentato il 01/02/2017
GN 1212/2017 presentato il 01/02/2017
GN 1216/2017 presentato il 01/02/2017
GN 1220/2017 presentato il 01/02/2017
GN 1284/2017 presentato il 02/02/2017
GN 1325/2017 presentato il 02/02/2017
GN 1326/2017 presentato il 02/02/2017
GN 1329/2017 presentato il 02/02/2017
GN 1331/2017 presentato il 02/02/2017
GN 1332/2017 presentato il 02/02/2017
GN 1397/2017 presentato il 06/02/2017
GN 1439/2017 presentato il 07/02/2017
GN 1607/2017 presentato il 09/02/2017
GN 1858/2017 presentato il 16/02/2017
GN 1859/2017 presentato il 16/02/2017
GN 1861/2017 presentato il 16/02/2017
GN 1953/2017 presentato il 17/02/2017
GN 1963/2017 presentato il 17/02/2017
GN 1970/2017 presentato il 20/02/2017
GN 1976/2017 presentato il 20/02/2017
GN 1979/2017 presentato il 20/02/2017
GN 1980/2017 presentato il 20/02/2017
GN 2081/2017 presentato il 21/02/2017
GN 2104/2017 presentato il 22/02/2017
GN 2252/2017 presentato il 24/02/2017
GN 2253/2017 presentato il 24/02/2017
GN 2496/2017 presentato il 02/03/2017
GN 2626/2017 presentato il 06/03/2017
GN 2627/2017 presentato il 06/03/2017
GN 3001/2017 presentato il 15/03/2017
GN 3002/2017 presentato il 15/03/2017
GN 3007/2017 presentato il 15/03/2017
GN 3008/2017 presentato il 15/03/2017
GN 3015/2017 presentato il 15/03/2017
GN 3021/2017 presentato il 15/03/2017
GN 3241/2017 presentato il 21/03/2017
GN 3598/2017 presentato il 28/03/2017
GN 4117/2017 presentato il 06/04/2017
GN 4118/2017 presentato il 06/04/2017

17_20_1_ADC_SEGR GEN_1_UTTS 2 CC OPICINA_1_TESTO

Segretario generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del Libro fondiario del CC di Opicina n. 2/COMP/2017.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre i progetti di Partite Tavolari relativi alle pp.cc.nn. 5502/4 strada di mq. 354, 5502/2 strada di mq. 920, 5505/4 strada di mq. 338, 5504/2 strada di mq. 342, 5504/3 strada di mq. 266 e 5504/4 strada di mq. 152 (queste ultime tre quali derivate dal frazionamento della p.c.n. 5504/1), del Comune Censuario di OPICINA.

I progetti e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 -12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 17 MAGGIO 2017.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione dei progetti.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
dott. Enrico Gottardis

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

17_20_3_AVV_AG REG ERSA DECR 48_020

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa - Gorizia - Direzione generale

Decreto del Direttore generale 3 maggio 2017, n. 48/DIR/PS/nt - Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l'accesso individuale sottomisura 3.2 - Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Direttore generale n. 145 del 23 dicembre 2016 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2624 del 29 dicembre 2016. Ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande.

L'anno 2017, il giorno 03 del mese di MAGGIO, presso la sede dell'Agenzia in Gorizia, Via del Montesanto N.17,

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo rurale - ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2585 dd. 19 dicembre 2014 di conferimento dell'incarico di direttore generale dell'ERSA;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed Organismi funzionali della Regione) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norme degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 43 rubricante "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regola-

mento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale DA parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/20005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 17, il quale prevede il sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali delle aziende agricole;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione di data 28 aprile 2016;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTA la decisione "C(2015)6589def" del 24 settembre 2015, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Presa d'atto della versione 1) con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 38 di data 13 gennaio 2017 con la quale si prende atto della Decisione di esecuzione C(2016)8355def adottata dalla Commissione europea in data 5 dicembre 2016, con la quale è stata approvata la versione 3 del PSR;
VISTO il bando di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l'accesso individuale sottomisura 3.2 - Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con Decreto del Direttore Generale n. 145 del 23 dicembre 2016 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2624 del 29 dicembre 2016;
CONSIDERATO che i criteri di selezione della sottomisura 3.2 sono stati sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
PRESO ATTO che i criteri di selezione della sottomisura 3.2 "sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori mercato interno", a valere sul PSR 2014-2020, sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza seduta del 9 giugno 2016;
VISTO il testo di cui all'intesa sancita Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del programma di Sviluppo rurale";
VISTO il regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della

legge regionale 8 aprile 4/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres. (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della regionale 8 aprile 2016, n. 4) e pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;
VISTO il bando per l'accesso individuale sottomisura 3.2 - Sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Direttore generale dell'Ersa n. 145 del 23 dicembre 2016, ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 29 dicembre 2016, n. 2624;
VISTO che tutti gli impegni criteri e obblighi e relative regole per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono stati definiti in modo coerente con le informazioni in fase di acquisizione all'interno del sistema informativo dell'Organismo pagatore (applicativo VCM - verificabilità e controllabilità delle misure);
VALUTATI gli interessi pubblici connessi alla procedura di sostegno del PSR funzionalmente anche alla complessità del procedimento sotteso alla presentazione delle domande;
ATTESO che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 del Bando, i termini di presentazione delle domande sono prorogabili con Decreto del Direttore Generale dell'Ersa, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il decreto del Direttore Generale Ersa N.34/DIR/PS/nt, dd.15.03.2017, contenente disposizioni di proroga del termine per la presentazione delle domande di cui al Bando in oggetto, conseguentemente fissato al 05.05.2017 ;
VISTO il decreto del Direttore Generale Ersa N.37/DIR/PS/ll, dd.20.03.2017, contenente modifiche al bando;
VISTO la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2017, n. 524 con cui è stato approvato il testo di succitato decreto del Direttore Generale Ersa N.37/DIR/PS/ll, dd.20.03.2017, contenente le modifiche al bando di cui trattasi;
PRESO ATTO che alla data odierna non è pervenuta alcuna istanza di accesso alla sottomisura di cui trattasi e che, viceversa, da parte di potenziali interessati vi sono stati numerosi contatti e richieste di informazioni, che hanno posto in evidenza loro oggettive difficoltà nell'interpretazione delle regole e quindi nella stesura della relativa domanda di sostegno, tanto che nessun soggetto si sta dimostrando in grado di presentarla in tempo utile, rispetto ai termini attualmente disposti;
CONSIDERATO che una dilazione dei termini potrebbe consentire, da un lato di migliorare la conoscenza delle opportunità offerte dalla sottomisura 3.2, così venendo incontro all'interesse pubblico di partecipazione alla procedura di sostegno del PSR per lo svolgimento, in forma associata, dell'attività di informazione e promozione del sistema agroalimentare, necessaria per dare impulso alle produzioni regionali, d'altro canto di superare le difficoltà connesse alla complessità del procedimento sotteso alla presentazione delle domande, sempre con approfondito supporto da parte dell'ERSA;
RITENUTO pertanto necessario, nel superiore interesse pubblico, prorogare il termine di presentazione delle domande al fine di permettere agli interessati di interagire ulteriormente con ERSA e quindi presentare le auspicate domande di accesso alla sottomisura 3.2, garantendo la massima partecipazione pubblica, senza ledere altri interessi legittimamente maturati da parte di alcuno;
DECISO di stabilire - alla luce di quanto sopra delineato - un nuovo termine che sia congruo per consentire il corretto svolgimento della procedura di presentazione delle domande;
ATTESO che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 del Bando, i termini di presentazione delle domande sono prorogabili con Decreto del Direttore Generale dell'Ersa, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RITENUTO, pertanto, opportuno modificare il termine di chiusura del Bando per la presentazione delle domande di cui all'articolo 16, comma 1 prorogandolo al 19 maggio 2017;
CONSIDERATO, infine che, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:
1. Il termine utile per la presentazione delle domande di sostegno di cui all'articolo 16, comma 1, del Bando per la misura 3.2 del PSR, emanato con decreto del direttore generale dell'Ersa n. 145 del 23 dicembre 2016 è ulteriormente prorogato al 19 maggio 2017;
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
3. Il presente provvedimento, inoltre, ai sensi della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1, non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Paolo Stefanelli

17_20_3_AVV_COM AQUILEIA 22 PRGC_005

Comune di Aquileia (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante di livello comunale n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO l'art. 63 bis comma 1° della L.R. 5/2007 modificato dall'art. 16 della L.R. 25 settembre 2015 n.21;
VISTO l'art. 8 della L.R. 25 settembre 2015, n.21 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27 aprile 2017 è stata adottata la variante n.22 al PRGC, relativa ad aspetti urbanistici sul territorio che necessitano di essere regolamentati dovuti a modeste nuove esigenze emerse o a piccoli errori di zonizzazione;
Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 21/2015 la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, verrà depositata presso la Segreteria del Comune di Aquileia (UD) per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante gli orari di apertura al pubblico.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà formulare osservazioni e opposizioni alla Variante, in forma scritta, indirizzate all'amministrazione comunale.
Aquileia, 3 maggio 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Natale Guerra

17_20_3_AVV_COM CANEVA PRIC_003

Comune di Caneva (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore dell'illuminazione comunale (PRIC) ai sensi della LR 18 giugno 2007 n. 15.

LA RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE

VISTI la L.R. 15/2007, il D.P.Reg. 23settembre 2015 n. 0197/Pres., la L.R. 5/2007 e s.m.i. e il D.P.REG. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano regolatore dell'illuminazione comunale (P.R.I.C.) ai sensi della L.R. 18 giugno 2007 n. 15.
Successivamente alla presente pubblicazione, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio pianificazione territoriale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e formulare osservazioni e opposizioni.
Con la deliberazione di C.C. n. 17 del 27.04.2017 è stato inoltre avviato per il piano il processo di Valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. n. 16/2008 con la verifica di assoggettabilità..
Caneva, 3 maggio 2017

LA RESPONSABILE DI AREA:
arch. Lucia Toscana

17_20_3_AVV_COM CORDOVADO 23 PRGC_014

Comune di Cordovado (UD)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 23 al PRGC, relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Cordovado per la sistemazione idraulica del territorio comunale e delle rogge Ligugnana e Belvedere, a salvaguardia delle aree urbanizzate e delle infrastrutture dal pericolo di allagamenti" (Progetto n. 93BP-S).

IL COORDINATORE AREA EDILIZIA E TECNICA MANUTENTIVA

VISTO l'art. 8, comma 1, della L.R. 25 settembre 2015, n. 21;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2017, il Comune di Cordovado ha approvato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 21/2015, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Cordovado per la sistemazione idraulica del territorio comunale e delle rogge Ligugnana e Belvedere, a salvaguardia delle aree urbanizzate e delle infrastrutture dal pericolo di allagamenti" (Progetto n.93BP-S), costituente contestuale adozione di Variante n. 23 al P.R.G.C.

La deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Cordovado, 4 maggio 2017

IL COORD. RESPONSABILE:
per. ed. Maurizio Nicodemo

17_20_3_AVV_COM GORIZIA ORD 13 DEPOSITO INDENNITA_008

Comune di Gorizia

Lavori di riqualificazione del corso Italia - I stralcio. Comune censuario di Gorizia. Ordinanza n. 13 di deposito indennità provvisoria di esproprio.

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 20, 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 13 data 28.04.2017 è stato ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato, ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 327/2001 delle sotto riportate indennità d'esproprio provvisorie dovute per le aree destinate alla realizzazione dell'intervento in oggetto:

COMUNE AMMINISTRATIVO DI GORIZIA - COMUNE CENSUARIO DI GORIZIA

1) €. 43,63 dovuti per l'esproprio di 47014/1000000 della p.c. 5265 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2710 (P.M.)
   a favore di: BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI CON SEDE a Cividale (P.T. 7354)
2) €. 49,58 dovuti per l'esproprio di 53432/1000000 della p.c. 5265 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2710 (P.M.)
   a favore di: MALLIA ANNA nata a Genova il 15.08.1963 (P.T. 2713)

3) €. 37,44 dovuti per l'esproprio di 37116/1000000 della p.c. 5265 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2710 (P.M.)
a favore di: FELEPPA SUSANNA nata a Gorizia il 06.05.1969 (P.T. 2716)
4) €. 27,18 dovuti per l'esproprio di 29289/1000000 della p.c. 5265 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2710 (P.M.)
a favore di: BERNARDIS PAOLO nato a Gorizia il 21.05.1962 (P.T. 3051)
5) €. 19,23 dovuti per l'esproprio di ½ i.p. di 41436/1000000 della p.c. 5265 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2710 (P.M.)
a favore di: GIONCHETTI GIORGIO nato a Gorizia il 23.07.1931 (P.T. 2723,2930)
6) €. 19,23 dovuti per l'esproprio di ½ i.p. di 41436/1000000 della p.c. 5265 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2710 (P.M.)
a favore di: de MARBAIX PATRICE nata a Bolzano il 01.11.1953 (P.T. 2723,2930)
7) €. 49,17 dovuti per l'esproprio di 52990/1000000 della p.c. 5265 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2710 (P.M.)
a favore di: RUSCIANO ELENA nata a Gorizia il 16.05.1974 (P.T. 2712,2876)
8) €. 0,38 dovuti per l'esproprio di 1/8 i.p. di 3259/1000000 della p.c. 5265 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2710 (P.M.)
a favore di: POLO ORIETTA nata a Gorizia il 16.03.1959 (P.T. 12196)
9) €. 74,88 dovuti per l'esproprio di 120/1000 i.p. della p.c. 5275 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2251 (P.M.)
a favore di: DI LORETO VALERIA nata a Lodi il 29.12.1966 (P.T. 5100)
10) €. 26,11 dovuti per l'esproprio di 48/1000 i.p. della p.c. 5257 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2593 (P.M.)
a favore di: ALLEGREZZA DANIELA nata a Langenthal (Svizzera) il 10.01.1961 (P.T. 2598)
11) €. 27,20 dovuti per l'esproprio di 50/1000 i.p. della p.c. 5257 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2593 (P.M.)
a favore di: FILLA FRANCESCA nata a Padova il 29.01.1969 (P.T. 2599)
12) €. 26,66 dovuti per l'esproprio di 49/1000 i.p. della p.c. 5257 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2593 (P.M.)
a favore di: CARUSO LIVIO nato a Roma il 18.03.1957 (P.T. 7725)
13) €. 31,00 dovuti per l'esproprio di 57/1000 i.p. della p.c. 5257 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2593 (P.M.)
a favore di: ANTONUZZO DANIELE nato a Gorizia il 13.10.1980 (P.T. 7726)
14) €. 262,02 dovuti per l'esproprio di 114/1000 i.p. della p.c. 5257 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2593 (P.M.)
a favore di: DELLA VEDOVA GIORGIO nato a Gorizia il 18.02.1950 (P.T. 2539)
15) €. 46,44 dovuti per l'esproprio di ¼ i.p. di 270/1000 i.p. della p.c. 5256 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 1020 (P.M.)
a favore di: RIGONAT HUGUES ANNAMARIA nata a Gorizia il 14.06.1966 (P.T. 12229, 12230, 12231)
16)
17)
18) €. 10,88 dovuti per l'esproprio di ¼ i.p. di 40/1000 i.p. della p.c. 5251 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 11487 (P.M.)
a favore di: GAIER VITTORIO pt. Antonio (P.T. 11492)
19) €. 10,88 dovuti per l'esproprio di ¼ i.p. di 40/1000 i.p. della p.c. 5251 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 11487 (P.M.)
a favore di: GAIER VIRGILIO pt. Antonio (P.T. 11492)
20) €. 10,88 dovuti per l'esproprio di ¼ i.p. di 40/1000 i.p. della p.c. 5251 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 11487 (P.M.)
a favore di: GNOT GIOVANNI pt. Michele (P.T. 11492)
21) €. 10,88 dovuti per l'esproprio di ¼ i.p. di 40/1000 i.p. della p.c. 5251 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 11487 (P.M.)
a favore di: GNOT TIZIANO pt. Michele (P.T. 11492)

Gorizia, 28 aprile 2017

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

17_20_3_AVV_COM GORIZIA ORD 14 PAGAMENTO INDENNITA_007

Comune di Gorizia

Lavori di riqualificazione del corso Italia - I stralcio. Comune censuario di Gorizia. Ordinanza n. 14 di pagamento diretto indennità di esproprio.

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 20, 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 14 data 02.05.2017 è stato ordinato il pagamento diretto, ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 327/2001 delle sotto riportate indennità d'esproprio dovute per le aree destinate alla realizzazione dell'intervento in oggetto:

COMUNE AMMINISTRATIVO DI GORIZIA - COMUNE CENSUARIO DI GORIZIA

1) P.T. 11487 (P.M.) c.t. 1° : p.c. 5251
   Indennità d'esproprio da liquidare €. 97,54
   quota di 81,50/1000 della P.T. 11490 e 11491 : MONTENA PAOLO nato a Gorizia il 17.04.1932

Gorizia, 2 maggio 2017

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

17_20_3_AVV_COM MORUZZO 22 PRGC_026

Comune di Moruzzo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante di livello comunale n. 22 al Piano regolatore generale comunale ed approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione e messa in sicurezza di strade comunali nell'abitato di Modotto.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 10 comma 2° del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e succ. modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 63 bis comma1° della L.R. 5/07 modificato dall'art. 16 della L.R. 21/2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2017, esecutiva a norma di legge, è stata adottata la variante di livello comunale n. 22 a Piano regolatore generale comunale ed approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione e messa in sicurezza di strade comunali nell'abitato di Modotto.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 21/2015 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Moruzzo, 8 maggio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Gino Gondolo

17_20_3_AVV_COM ROVEREDO IN PIANO 32 PRGC_006

Comune di Roveredo in Piano (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 32 al PRGC ai sensi dell'art. 24, c. 1, LR n. 5/2007 ed art. 2, c. 1, LR n. 21/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.24 comma 1, L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 27/04/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la Variante n. 32 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).
Dell'approvazione viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo Comunale ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.
Roveredo in Piano, 3 maggio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Stefano Pivetta

17_20_3_AVV_COM SAN GIORGIO DI NOGARO 45 PRGC_010

Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)

Avviso di approvazione del progetto denominato Ristrutturazione di Via Melaria in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) e contestuale adozione della variante n. 45 allo strumento urbanistico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ai sensi e per gli effetti della L.R. 25 settembre 2015 n. 21 e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO

che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto denominato "Ristrutturazione di via Melaria in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)" e contestuale adozione della variante n. 45 allo strumento urbanistico.
Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria Comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) per 30 giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Giorgio di Nogaro, 3 maggio 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Paolo Sartori

17_20_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO PAC VIA BOTTARI_016

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione PAC di iniziativa privata ambito unitario d'intervento sito in via Bottari.

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DI SEGRETERIA

VISTA la L.R. 5/2007 e s.m.i. e l'art.7 c.7 del relativo Regolamento Attuativo D.P.R. 20.03.2008 n.086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 27.04.2017, dichiarata esecutiva, il Comune di San Vito al Tagliamento ha approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata - ambito unitario di intervento sito in via Bottari e distinto in mappa al Foglio 35 mappali 21-24 porz. - 722 porz. Presentato dalla ditta Canciani Matteo, Canciani Loris, Canciani Sandra e Quarin Margherita, in conformità agli elaborati tecnici redatti dall'arch. Leonardo De Marco.
San Vito al Tagliamento, 5 maggio 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

17_20_3_AVV_COM ZOPPOLA 45 PRGC_011

Comune di Zoppola (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 45 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

VISTO l'art. 17, comma 8, del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. in combinato disposto con l'art. 25, comma 1, della L.R. 25.09.2015, n. 21

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2017, esecutiva, è stata approvata la variante n. 45 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'art. 17, comma 10, del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres. la predetta variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Zoppola, li 4 maggio 2017

IL RESPONSABILE:
geom. Mario Geremia

17_20_3_AVV_COM ZOPPOLA PAC VIA SACCONS_004

Comune di Zoppola (PN)

Avviso di approvazione della variante al PAC di iniziativa privata denominato Zona C2.8 Via Saccons.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

VISTA la L.R. 12/2008

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 12/2008, con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.03.2017, esecutiva, è stata approvata la Variante al P.A.C. di iniziativa privata denominato "Zona C2.8 Via Saccons".

La relativa documentazione è consultabile sul sito del Comune di Zoppola - Sezione Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Piano Attuativo comunale in ambito C2.8.

Zoppola, li 3 maggio 2017

IL RESPONSABILE:
geom. Mario Geremia

17_20_3_AVV_COM ZOPPOLA PAC VIA SACCONS_004

Comune di Zoppola (PN)

Avviso di approvazione della variante al PAC di iniziativa privata denominato Zona C2.8 Via Saccons.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

VISTA la L.R. 12/2008

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 12/2008, con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.03.2017, esecutiva, è stata approvata la Variante al P.A.C. di iniziativa privata denominato "Zona C2.8 Via Saccons".

La relativa documentazione è consultabile sul sito del Comune di Zoppola - Sezione Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Piano Attuativo comunale in ambito C2.8.

Zoppola, li 3 maggio 2017

IL RESPONSABILE:
geom. Mario Geremia

17_20_3_AVV_FVG STRADE DECR 9362 ESPROPRIO_025

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla SpA Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari - Decreto n. PMT/586/VS.3.14. ST - Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell'Agraria. Decreto di esproprio prot. n. 9362 del 04/05/2017.

Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria, esproprio e occupazione temporanea ex artt. 22, 23, 49, 50 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PREMESSO

(omissis)

DECRETA

Art. 1 L'ESPROPRIO, con il passaggio a
"**Comune di Monfalcone**" con sede in Monfalcone, c.f. 00123030314 del diritto di piena proprietà per 1/1,
dei beni immobili occorrenti alla realizzazione del progetto denominato ST – Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell'Agraria, situati in comune di Monfalcone ed identificati come nel seguente elenco:

Identificazione catastale							
Comune Censuario	Foglio	Particella (Mappale)	Qualità	Classe	Area (mq)	Catasto F/U	Particella originaria
Monfalcone	9	720/36	Seminativi	5	934	F	720/23

Zona Urbanistica:	**D1-f ,** Industriale di interesse Regionale, ambiti di operatività del Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone

Proprietà:	**LA MALFA Simona nata a Gorizia il 26/09/1967**	
	C.F.	**LMLSMN67P66E098S**
	Quota proprietà:	**1/2**

Proprietà:	PALMARIN Stefano nato a Precenicco il 04/09/1962	
	C.F.	PLMSFN62P04H014T
	Quota proprietà:	1/2

(omissis)

A cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITÀ di esproprio come riportato nello schema seguente:

(omissis)

TOTALE: € 40.410,00

Art. 2 L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. della superficie ricadente nell'area catastalmente identificata come nello schema seguente:

Identificazione catastale						
Comune Censuario	Foglio	Particella (Mappale)	Qualità	Classe	Area (mq)	Catasto F/U
Monfalcone	9	720/37	Seminativi	5	185	F
Monfalcone	9	720/35	Seminativi	5	154	F

Zona Urbanistica:	**D1-f** , Industriale di interesse Regionale, ambiti di operatività del Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone

Proprietà:	LA MALFA Simona nata a Gorizia il 26/09/1967	
	C.F.	LMLSMN67P66E098S
	Quota proprietà:	1/2

Proprietà:	PALMARIN Stefano nato a Precenicco il 04/09/1962	
	C.F.	PLMSFN62P04H014T
	Quota proprietà:	1/2

Area di occupazione prevista (mq)	**339**

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

17_20_3_AVV_FVG STRADE DECR 9363 ESPROPRIO_024

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla SpA Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle SP 19, S.S. 14 e SR 305 nei comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari - Decreto n. PMT/586/VS.3.14. ST - Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell'Agraria. Decreto di esproprio prot. n. 9363 del 04/05/2017.

Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria, esproprio e occupazione temporanea ex artt. 22, 23, 49, 50 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PREMESSO

(omissis)

DECRETA

Art. 1 L'ESPROPRIO, con il passaggio a "**Comune di Monfalcone**" con sede in Monfalcone, c.f. 00123030314 del diritto di piena proprietà per 1/1, dei beni immobili occorrenti alla realizzazione del progetto denominato ST – Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell'Agraria, situati in comune di Monfalcone ed identificati come nel seguente elenco:

Identificazione catastale							
Comune Censuario	Foglio	Particella (Mappale)	Qualità	Classe	Area (mq)	Catasto F/U	particella originaria
Monfalcone	9	6606	Ente Urbano		151	F	.3843/1

Zona Urbanistica:	**D1-f ,** Industriale di interesse Regionale, ambiti di operatività del Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone

Proprietà:	SANDRIN Milena nata a Gorizia il 14/03/1977	
	C.F.	SNDMLN77C54E098H
	Quota proprietà:	1/1

(omissis)

A cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITÀ di esproprio come riportato nello schema seguente:

(omissis)

TOTALE: € 5.565,00

Art. 2 L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. della superficie ricadente nell'area catastalmente identificata come nello schema seguente:

Identificazione catastale						
Comune Censuario	Foglio	Particella (Mappale)	Qualità	Classe	Area (mq)	Catasto F/U
Monfalcone	9	.3843/1	Ente Urbano		39	F

Zona Urbanistica:	**D1-f** , Industriale di interesse Regionale, ambiti di operatività del Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone

Proprietà:	SANDRIN Milena nata a Gorizia il 14/03/1977	
	C.F.	SNDMLN77C54E098H
	Quota proprietà:	**1/1**

Area di occupazione prevista (mq)	**39**

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

17_20_3_AVV_FVG STRADE DECR 9364 ESPROPRIO_023

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla SpA Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari - Decreto n. PMT/586/VS.3.14. ST - Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell'Agraria. Decreto di esproprio prot. n. 9364 del 04/05/2017.

Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria, esproprio e occupazione temporanea ex artt. 22, 23, 49, 50 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PREMESSO

(omissis)

DECRETA

Art. 1 L'ESPROPRIO, con il passaggio a

"**Comune di Monfalcone**" con sede in Monfalcone, c.f. 00123030314 del diritto di piena proprietà per 1/1,

dei beni immobili occorrenti alla realizzazione del progetto denominato ST – Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell'Agraria, situati in comune di Monfalcone ed identificati come nel seguente elenco:

Identificazione catastale							
Comune Censuario	Foglio	Particella (Mappale)	Qualità	Classe	Area (mq)	Catasto F/U	particella originaria
Monfalcone	9	.3844/2	Cortile		323	F	.3844
Monfalcone	9	.3845/2	Cortile		25	F	.3845

Zona Urbanistica:	**D1-f ,** Industriale di interesse Regionale, ambiti di operatività del Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone

Proprietà:	CONCRETO Luigi nato a Rovigo il 10/09/1958	
	C.F.	CNCLGU58P10H620Q
	Quota proprietà:	**1/2**

Proprietà:	COLARICH Rosetta nata a Muggia il 28/02/1936	
	C.F.	CLRRTT36B68F795A
	Quota proprietà:	**1/6**

Proprietà:	PIZZIGNACCO Maurizio nato a Monfalcone il 23/10/	
	C.F.	PZZMRZ61R23F356F
	Quota proprietà:	**1/6**

Proprietà:	PIZZIGNACCO Paolo nato a Monfalcone il 24/07/19	
	C.F.	PZZPLA66L24F356I
	Quota proprietà:	**1/6**

(omissis)

A cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITÀ di esproprio come riportato nello schema seguente:

(omissis)

TOTALE: € 15.960,20

Art. 2 L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. della superficie ricadente nell'area catastalmente identificata come nello schema seguente:

Identificazione catastale						
Comune Censuario	Foglio	Particella (Mappale)	Qualità	Classe	Area (mq)	Catasto F/U
Monfalcone	9	.3844/1	Cortile		55	F
Monfalcone	9	.3845/2	Cortile		71	F

Zona Urbanistica:	**D1-f ,** Industriale di interesse Regionale, ambiti di operatività del Consorzio per lo sviluppo industriale di Monfalcone

Proprietà:	CONCRETO Luigi nato a Rovigo il 10/09/1958	
	C.F.	CNCLGU58P10H620Q
	Quota proprietà:	1/2

Proprietà:	COLARICH Rosetta nata a Muggia il 28/02/1936	
	C.F.	CLRRTT36B68F795A
	Quota proprietà:	1/6

Proprietà:	PIZZIGNACCO Maurizio nato a Monfalcone il 23/10/	
	C.F.	PZZMRZ61R23F356F
	Quota proprietà:	1/6

Proprietà:	PIZZIGNACCO Paolo nato a Monfalcone il 24/07/19	
	C.F.	PZZPLA66L24F356I
	Quota proprietà:	1/6

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

17_20_3_AVV_FVG STRADE DECR 9365 ESPROPRIO_022

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste
Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla SpA Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari - Decreto n. PMT/586/VS.3.14. ST - Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell'Agraria. Decreto di esproprio prot. n. 9365 del 04/05/2017.

Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria, esproprio e occupazione temporanea ex artt. 22, 23, 49, 50 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PREMESSO

(omissis)

DECRETA

Art. 1 L'ESPROPRIO, con il passaggio a

"**Comune di Monfalcone**" con sede in Monfalcone, c.f. 00123030314 del diritto di piena proprietà per 1/1,

dei beni immobili occorrenti alla realizzazione del progetto denominato ST – Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell'Agraria, situati in comune di Monfalcone ed identificati come nel seguente elenco:

Identificazione catastale							
Comune Censuario	Foglio	Particella (Mappale)	Qualità	Classe	Area (mq)	Catasto F/U	Particella originaria
Monfalcone	9	.3843/2	Ente Urbano		73	F	.3843/2

Zona Urbanistica:	**S5-e ,** SERVIZI parco urbano comprensoriale

Proprietà:	ENEL SOCIETA' PER AZIONI con sede in Roma	
	C.F.	811720580
	Quota proprietà:	1/1

(omissis)

A cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITÀ di esproprio come riportato nello schema seguente:

(omissis)

TOTALE: € 1.836,68

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

17_20_3_AVV_FVG STRADE DECR 9366 ESPROPRIO_021

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste
Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla SpA Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari - Decreto n. PMT/586/VS.3.14. ST - Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell'Agraria. Decreto di esproprio prot. n. 9366 del 04/05/2017.

Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria, esproprio e occupazione temporanea ex artt. 22, 23, 49, 50 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PREMESSO

(omissis)

DECRETA

Art. 1 L'ESPROPRIO, con il passaggio a

"**Comune di Monfalcone**" con sede in Monfalcone, c.f. 00123030314 del diritto di piena proprietà per 1/1,

dei beni immobili occorrenti alla realizzazione del progetto denominato ST – Collegamento stradale tra via dei Canneti e via dell'Agraria, situati in comune di Monfalcone ed identificati come nel seguente elenco:

Identificazione catastale							
Comune Censuario	Foglio	Particella (Mappale)	Qualità	Classe	Area (mq)	Catasto F/U	particella originaria
Monfalcone	9	851/13	Improduttivo			F	851/5

Zona Urbanistica:	**S5-e**, SERVIZI parco urbano comprensoriale

Proprietà:		
	NIDEC ASI S.p.a. con sede in Milano	
	C.F.	00167500248
	Quota proprietà:	**1/1**

(omissis)

A cui corrisponde la relativa determinazione dell'INDENNITÀ di esproprio come riportato nello schema seguente:

(omissis)

TOTALE: € 26.795,40

Art. 2 L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. della superficie ricadente nell'area catastalmente identificata come nello schema seguente:

Identificazione catastale						
Comune Censuario	Foglio	Particella (Mappale)	Qualità	Classe	Area (mq)	Catasto F/U
Monfalcone	9	851/12	Improduttivo		9.011	F

Zona Urbanistica:	**S5-e**, SERVIZI parco urbano comprensoriale

Proprietà:		
	NIDEC ASI S.p.a. con sede in Milano	
	C.F.	00167500248
	Quota proprietà:	**1/1**

Area di occupazione prevista (mq)	**1186**

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

17_20_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL PROVV 56_013

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SR 252 "di Palmanova" - "Lavori di sistemazione della rotatoria dell'intersezione tra SR n. 252 al Km. 14+750 e la SR n. 353 a Castions di Strada". Dispositivo di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea. Provvedimento n. 56 dd. 02.05.2017.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DISPONE

Il deposito presso la Cassa DD.PP., a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, dell'importo complessivo di € 2.065,64 a titolo di saldo dell'indennità provvisoria di esproprio, così come risultante nei sottodescritti calcoli;

- terreno censito catastalmente in Comune di Castions di Strada, foglio 1, mappale n. 588 (ex 114), coltura praticata prato stabile, superficie espropriata mq. 311, [omissis].
- terreno censito catastalmente in Comune di Castions di Strada, foglio 1, mappale n. 592 (ex 185), coltura praticata prato stabile, superficie espropriata mq. 8, [omissis].

Calcolo indennità a favore della ditta catastale;
RISTORANTE NAPOLEONE SRL, C.F. e P. IVA 01323950301, [omissis], 33050 CASTIONS DI STRADA (UD)
indennità, importo calcolato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
Indennità totale esproprio = € 1.339,80
Indennità totale occupazione = € 316,34
Indennità totale occupazione = € 409,50
A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Dispositivo n. 247 del 10/10/2013

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

17_20_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL PROVV 57_012

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. SS n. 14 "della Venezia Giulia" - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km. 89+500 in Comune di Palazzolo dello Stella. Dispositivo di deposito dell'indennità definitiva di esproprio e di occupazione temporanea. Provvedimento n. 57 del 02.05.2017.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DISPONE

Il deposito presso la Cassa DD.PP., a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, dell'importo complessivo di € 5.512,59 a titolo di saldo dell'indennità definitiva di esproprio, così come risultante nei sottodescritti calcoli;

- terreno censito catastalmente in Comune di Palazzolo dello Stella, foglio 14, mappale n. 435, area urbana F1, coltura praticata nessuna (porzione di terreno condotto ad erba facente parte della scarpata stradale in zona H3.2.2.), superficie espropriata mq. 332, [omissis].

Calcolo indennità a favore della ditta catastale IMMOBILIARE FRIULIANA DI SERPILLO MICHELE E C. SNC CON SEDE IN LIGNANO SABBIADORO;
indennità definitiva da determinazione Commissione Provinciale, importo calcolato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001e s.m.i.;
mapp. n. 435
Indennità da depositare [omissis] = € 5.512,59
A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Dispositivo n. 180 del 27/06/2012.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

17_20_3_CNC_AZ AS2 GRADUATORIA CONCORSO CHIRURGIA URGENZA_002

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia.

Pubblicazione graduatoria concorso a n. 5 posti di Dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Ai sensi dell'art.18 del DPR n.483/1997 si rende nota la graduatoria, approvata con decreto del Direttore Generale n.215del 26.04.2017, del concorso pubblico a n.5 posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, indetto con provvedimento n.521 del 20.10.2016.

1.	BIGNULIN Sara	punti 85,430/100
2.	GIUDICE Caterina	punti 84,518/100
3.	TAIOLI Gabriele	punti 83,155/100
4.	MARIZZA Silvia	punti 83,109/100
5.	VALENTINI Denis	punti 82,145/100
6.	PERIC Daniele	punti 82,073/100
7.	IUDICELLO Alessandra	punti 80,693/100
8.	DE NARDO Margherita	punti 80,609/100
9.	BAGLIO Valeria	punti 78,594/100
10.	CIUFFREDA Marcello	punti 78,031/100
11.	PANELLA Elisabetta	punti 77,177/100
12.	MORETTI Elisa	punti 74,016/100

IL DIRETTORE SC RISORSE UMANE:
dott. Melissa Casarin

17_20_3_CNC_AZ AS3 CONCORSO MEDICINA INTERNA_001

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"

Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente medico di medicina interna (Area medica e delle specialità mediche).

In attuazione al decreto del Direttore Generale n. 88 del 26.04.2017 , esecutivo ai sensi di legge, e nelle more dell'ottenimento del nulla osta di cui all'art. 34 del D.Lgs 165/2001, come inserito dall' art.7 della L. N.3/2003, giusta richiesta alla Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, università , Area Agenzia Regionale per il Lavoro di cui a nota protocollo n. 17695 del 19.04.2017, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:
- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico
- **disciplina: Medicina Interna posti n. 1**

Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento.
b) godimento dei diritti civili e politici.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'AAS 3 prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
d) diploma di laurea in medicina e chirurgia ;
e) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
f) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti del Ministero della Salute 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
g) iscrizione all'albo dell'ordine dei Medici . L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere, ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo .
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

3. REGISTRAZIONE ON LINE

Collegarsi al sito internet: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it/;
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

4. ISCRIZIONE ON LINE

Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I documenti che devono essere necessariamente allegati sono:
il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto

si tratta di dati sui quali verrà effettuata, anche a campione, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione al concorso/avviso. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso/avviso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prova orale, il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
- la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
- la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in originale;
- copia fronte retro del documento di riconoscimento valido, (quello allegato tramite upload);
Si suggerisce di leggere attentamente in Manuale per l'uso della procedura di cui sopra, e presente sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase durante entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una mail a concorsi@aas3.sanita.fvg.it , avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

Il candidato dovrà inviare solo la seguente documentazione con lettera accompagnatoria:
- documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);
- copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le stesse dovranno essere inviate esclusivamente in formato cartaceo. Qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel format on line, non saranno valutate.
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00.= in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 7);
Il candidato portatore di handicap riconosciuto, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovrà produrre certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.
La mancata presentazione della certificazione comporterà la perdita dei benefici sopra indicati.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 5 del bando), indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" sono ammesse le seguenti modalità:
- presentazione a mano in busta chiusa, entro la scadenza del bando, presso l'Ufficio "Processi di Reclutamento e Selezione del Personale", Viale Trento Trieste n. 33, San Daniele del Friuli, (Palazzina Rosa Piano Terra-Stanza n. 42): dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Ovvero
- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire all' Ufficio "Processi di Reclutamento e Selezione del Personale", Viale Trento Trieste n. 33, 33038 SAN DANIELE DEL

FRIULI. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura della procedura alla quale intende partecipare.
Ovvero
- essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas3.protgen@certsanita.fvg.it (in tal caso la sottoscrizione avverrà:
a) con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato,
ovvero
b) con firma autografa del candidato.
In sede d'esame il Segretario della Commissione provvederà a far firmare, in originale, la domanda , ad ogni conseguente effetto di legge.
Si fa presente che la validità dell'invio di cui ai punti 2 , così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata:
- all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale;
- al contestuale invio del documento d'identità.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Se si opta per queste tipologie d'invio (2), i documenti dovranno essere in formato pdf, generando possibilmente un file unico.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo d'invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

7. MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO

La tassa di concorso di € 10,00 in nessun caso rimborsabile, nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- versamento su conto corrente postale n. postale 34070326 intestato all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (UD);
ovvero
- versamento su conto corrente bancario Unicredit Banca S.p.A. di Gemona del Friuli - IBAN: AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI - IT 51 J 02008 63880 000 103 533 934

8. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art. 27:
1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi

previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale
5. Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del DLgs 257/1991 e DLgs 368/1999 si applica il disposto di cui all'art. 45 del DLgs. 368/1999 in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8.D.N.1/1 dell'11.03.2009.
7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

9. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Prove di esame:
a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
b) *prova pratica:*
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 165/2001 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti: -Francese - Inglese - Tedesco

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami",ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda. (www.aas3.sanita.fvg.it - Concorsi)
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, è altresì garantita l'osservanza delle norme a favore di particolari categorie di cittadini, per quanto concerne la riserva di posti nei pubblici concorsi.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti dello stesso profilo professionale e disciplina, che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.
L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di approvazione.
E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a tempo indeterminato/determinato di posti del medesimo profilo professionale.

12. ADEMPIMENTO DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine fissato non si darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

13. PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

14. INFORMATIVA EX ART 13 D.LGS 196/2003 (Codice Privacy)

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, La informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore della Struttura Gestione Risorse Umane .

15. NORME FINALI

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non

espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Restituzione dei documenti:
Il ritiro della eventuale documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, nonché da parte del candidato non presentatosi alle prove d'esame.
La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi alle prove d'esame, non potrà essere restituita se non trascorsi almeno centoventi giorni dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi 10 anni dal conferimento dell'incarico, l'Azienda procederà all'eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione . Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla S.O. Gestione Risorse Umane - Reclutamento e Selezione - Viale Trento Trieste n.33 - San Daniele del Friuli Tel.0432 949502 - concorsi@aas3.sanita.fvg.it dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso).

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Pier Paolo Benetollo

17_20_3_CNC_AZ SUI UD GRADUATORIA CONCORSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO_017

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di assistente amministrativo, cat. C, in attuazione del DPCM 06.03.2015.

Con Decreto del Direttore Generale n. 385 del 03.05.2017, è stata approvata la seguente graduatoria di merito:

Graduatoria FINALE	Cognome	Nome	Data di nascita	TOTALE (su p.100)
1^	NICLI	Nora	18/02/1981	76,800
2^	SOTTILE	Roberta	08/08/1980	72,050
3^	GAIARDO	Marica	06/12/1978	65,950
4^	D'ODORICO	Cristina	01/07/1967	58,800

e sono state dichiarate vincitrici le sigg.re:
- NICLI dott.ssa Nora
- SOTTILE dott.ssa Roberta
- GAIARDO dott.ssa Marica
- D'ODORICO dott.ssa Cristina

IL RESPONSABILE
S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali